

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea ordinaria anche per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di revoca per giusta causa dell'incarico all'attuale società di revisione BDO Italia S.p.A. e di conferimento del nuovo incarico alla società di revisione per gli esercizi 2017-2025.

Relativamente alla procedura di revoca si osserva che:

il D.Lgs. n. 39/2010, all'art. 13, prevede che l'assemblea revochi *"l'incarico, sentito il Collegio Sindacale, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ad un altro revisore legale o ad altra società di revisione"*, determinandone il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

Il Decreto Ministeriale n. 261/2012, art. 3, prevede che il Consiglio di Amministrazione comunichi per iscritto al revisore legale o alla società di revisione legale la presentazione all'assemblea della proposta di revoca per giusta causa, esplicitandone i motivi. In presenza di una giusta causa, l'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito il Collegio Sindacale, anche in merito alle predette osservazioni, revoca l'incarico e provvede contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione legale. Ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministeriale n. 261/2012, costituiscono giusta causa di revoca, tra l'altro, *"i gravi inadempimenti del revisore legale o della società di revisione legale che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto"*.

A tal proposito, Vi ricordiamo, preliminarmente, che l'attuale incarico di revisione contabile è stato conferito alla società Mazars S.p.A. (ora BDO Italia S.p.A.), con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci di Net Insurance S.p.A. del 29.04.2010, per il periodo 2010-2018.

A seguito di una verifica effettuata da alcune funzioni manageriali del Gruppo Net Insurance il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 maggio odierno è stato informato di alcuni fatti dai quali derivano significative problematiche in ordine alla prosecuzione dell'attuale

incarico della Società di Revisione BDO Italia S.p.A., di seguito riportate.

Con specifico riferimento ad una possibile frode ai danni delle Compagnie del Gruppo - comunicata al mercato in data 30 marzo u.s. - volta alla sottrazione di titoli di Stato presenti nei portafogli delle stesse, per un ammontare complessivo massimo potenziale pari a 26,6 milioni di euro (di cui Euro 10,2 milioni per Net Insurance S.p.A.), al lordo dell'effetto fiscale e di qualsivoglia recupero legale, le Compagnie hanno richiesto il rilascio di pareri al fine di verificare:

- a) se i bilanci d'esercizio 2017, approvati dalle Assemblee ordinarie delle Compagnie del 24 aprile 2018, e il bilancio consolidato 2017 del Gruppo Net Insurance, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Net Insurance S.p.A. del 22 marzo 2018 - congiuntamente "Bilanci 2017" - possano essere considerati inficiati da un rilevante errore (rif. Allegato A - Parere dott. Massimo Cremona);
- b) se (i) sussista l'obbligo di legge o meno per le Compagnie di revoca delle rispettive delibere delle Assemblee Ordinarie del 24 aprile 2018 di approvazione dei bilanci d'esercizio 2017 (ivi compreso il bilancio consolidato 2017 del Gruppo Net Insurance approvato dal Consiglio di Amministrazione di Net Insurance S.p.A. del 22 marzo 2018 e illustrato per presa d'atto all'Assemblea Ordinaria di Net Insurance S.p.A.), risultati erronei quanto ad alcune poste patrimoniali ivi registrate, con contestuale nuova approvazione e presa d'atto da parte delle rispettive Assemblee, dei Bilanci 2017 rettificati, nonché (ii) ricorrano i presupposti di legge per revocare per giusta causa il revisore legale esterno incaricato della revisione dei citati Bilanci 2017, non essendo stato sollevato alcun rilievo in ordine alla correttezza di tali rendicontazioni finanziarie annuali (rif. Allegato B - Parere Studio Legale Trevisan & Associati).

Si riportano di seguito - secondo quanto previsto dal D. Lgs. N. 39/2010 e dal Decreto MEF n. 261/2012 - i motivi per i quali le Compagnie ritengono si configuri la giusta causa per la revoca dell'incarico di revisione, ricorrendo un grave inadempimento in capo alla stessa che incide sulla corretta prosecuzione del rapporto, anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale. Per quanto possa apparire superfluo, si precisa, dunque, che quanto sotto riportato non attiene a divergenze di opinioni in merito al trattamento contabile o a procedure di revisione.

Dal Parere sub a) del dott. Massimo Cremona, che qui si richiama integralmente, quale parte integrante della presente proposta, emerge che i Bilanci 2017 contengono errori rilevanti connessi agli effetti della contabilizzazione di titoli di Stato che, come successivamente

accertato, non erano nella disponibilità delle Compagnie. L'origine di tali errori è riconducibile, tra l'altro, ad un inadeguato svolgimento delle attività di revisione contabile non conforme ai principi di revisione internazionali.

Le richieste inviate dalla società di revisione nell'ambito delle attività di revisione dei Bilanci 2017, al fine di accertare e così attestare l'esistenza e la disponibilità dei titoli di Stato, appaiono carenti quanto al rispetto degli aspetti fondamentali e delle regole dell'ISA Italia 505 relativamente alle "Conferme esterne". Le suddette richieste di conferma dei saldi e segnalazione di dati e notizie al 31.12.2017 per la revisione dei Bilanci 2017, risultavano inviate al Prime Broker invece che al soggetto depositario dei titoli di Stato. In proposito, appare evidente che, impiegando l'ordinaria diligenza richiesta nello svolgimento dell'incarico di revisione, qualora le lettere fossero state correttamente inviate al soggetto depositario dei titoli di Stato, la società di revisione avrebbe potuto accertare, già in sede di controllo contabile dei Bilanci 2017, che tali titoli erano stati sottratti dalla disponibilità delle Compagnie, come è emerso soltanto in seguito all'insediamento del nuovo management del Gruppo Net Insurance nel gennaio 2019, che si è attenuto proprio alle regole dell'ISA Italia 505 sopra citate, richiedendo conferma dell'esistenza e disponibilità dei titoli al soggetto depositario, nell'ambito delle attività propedeutiche alla redazione del progetto di bilancio 2018.

La condotta negligente della società di revisione si rinviene anche nell'invio al Prime Broker del modulo standard di ABI, senza alcun tipo di personalizzazione rispetto alla tipologia e alla complessità dei rapporti contrattuali che hanno dato origine al trasferimento di detti titoli di Stato.

La società di revisione ha, inoltre, ritenuto che, in assenza di qualsivoglia estratto conto titoli che potesse fornire evidenza dell'esistenza, proprietà e disponibilità di tali titoli di Stato, le sole lettere datate 31.12.2017 trasmesse dal Prime Broker alle Compagnie (e non alla società di revisione), in cui si attesta che i suddetti titoli sono nella piena, libera e ininterrotta proprietà e disponibilità delle Compagnie alla data di carico, potessero costituire un elemento probativo sufficiente e appropriato al fine della loro contabilizzazione nei Bilanci 2017.

Il Parere sub b) dello Studio Legale Trevisan & Associati - che qui si richiama integralmente quale parte integrante della presente proposta - nel recepire le conclusioni di quello del dott. Massimo Cremona, ha rilevato che la condotta posta in essere dalla società di revisione (nei termini sopra prospettati) configuri i presupposti previsti dal D. Lgs. N. 39/2010 e dal Decreto MEF n. 261/2012 di cui ai "gravi inadempimenti" e alla "giusta causa" per la revoca dell'incarico.

E' evidente, infatti, come le Compagnie, dopo aver appreso che i Bilanci 2017 non fossero

corretti con riferimento ad alcune rilevanti poste patrimoniali ivi contenute, non possano acconsentire ad una prosecuzione del rapporto con la società di revisione, che avrebbe omesso di rendere una propria opinione con rilievi che – se segnalati - avrebbero senz'altro consentito di avvedersi dell'inveritiera rappresentazione della situazione patrimoniale e reddituale dell'esercizio 2017. Ciò integra un grave inadempimento da parte della società di revisione che incide senz'altro sulla corretta prosecuzione del rapporto, minando la fiducia riposta dalle Compagnie sul suo operato, data la carenza dimostrata rispetto agli standard qualitativi richiesti, da cui la necessità che la revisione dei bilanci venga condotta da parte di un soggetto diverso.

Sotto tale profilo, la prosecuzione del rapporto determinerebbe anche una grave situazione conflittuale con la società di revisione che, dopo aver revisionato senza riserve i Bilanci 2017, sarebbe oggi chiamata a revisionare quelli rettificati aventi ad oggetto il medesimo esercizio, con la conseguenza che dovrebbe giungere a conclusioni opposte a quelle già evidenziate e certificate. Ciò con riguardo, non solo a riclassificazioni di voci contabili, ma anche a rettifiche sostanziali, per valori significativi, dovendo implicitamente ammettere la propria colpa grave. Inoltre - atteso che la revisione deve essere svolta da soggetto necessariamente terzo ed imparziale - verrebbe a mancare in capo alla società di revisione il requisito imprescindibile dell'indipendenza per poter svolgere tale attività, dal momento che la stessa finirebbe per diventare sostanzialmente una controparte interessata, poiché rischierebbe di non essere oggettiva quanto alla riconsiderazione delle proprie precedenti valutazioni rese con riguardo ai Bilanci 2017, con ricadute sulla revisione di quelli 2018. Questi ultimi infatti sarebbero necessariamente redatti in continuità con quelli rettificati dell'esercizio precedente. Ciò confermerebbe il ricorrere dell'ipotesi di revoca del rapporto per giusta causa, essendo detto conflitto di rilevanza tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di revisione, in considerazione delle finalità dell'attività che il revisore sarebbe chiamato a svolgere.

La mancanza di imparzialità della società di revisione originerebbe, altresì, dal fatto che le Compagnie si riservano sin da ora di intraprendere un'azione legale risarcitoria nei suoi confronti, determinandosi ulteriori criticità circa una corretta esecuzione del rapporto. Sul punto, ci si domanda come potrebbe la società di revisione analizzare oggettivamente le rendicontazioni finanziarie predisposte dalle Compagnie, laddove la loro condivisione, in tutto o in parte, potrebbe implicare nella sostanza l'ammissione di un obbligo risarcitorio nei confronti delle stesse, avendo queste avanzato delle pretese in tal senso.

Atteso quanto sopra il Consiglio di Amministrazione della Compagnia del 17 maggio odierno –

ritenendo sussistenti le condizioni per procedere, ai sensi della vigente normativa, alla revoca per giusta causa dell'attuale società di revisione BDO Italia S.p.A.- ha dato incarico all'Amministratore Delegato di coordinarsi con il Collegio Sindacale onde predisporre quanto necessario e opportuno al fine di sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei soci – sentito il parere anche del Collegio Sindacale – la proposta di revoca dell'incarico attualmente conferito alla società di revisione BDO Italia S.p.A..

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 261/2012, con comunicazione trasmessa via PEC il 17 maggio allegata alla presente (Allegato C), che contiene quanto sopra riportato, è stato richiesto alla società di revisione BDO Italia S.p.A di formulare le proprie eventuali osservazioni scritte da portare all'attenzione dell'Assemblea. Una volta ricevute dalla società di revisione, dette osservazioni potranno essere messe a disposizione dei soci mediante pubblicazione sul sito internet della Società, unitamente al parere che verrà reso a riguardo dal Collegio Sindacale.

In proposito, il Collegio Sindacale della nostra Società sta effettuando le dovute valutazioni in ordine alle motivazioni sopra riportate che porterebbero alla revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale svolto da BDO Italia S.p.A.. Lo stesso si riserva, in ogni caso, di rendere il proprio parere anche alla luce delle eventuali osservazioni che perverranno dalla società di revisione.

In relazione a quanto sopra, si rende noto, altresì, che il Collegio Sindacale, in sede di verifica delle proposte ricevute per la nomina di un nuovo revisore – comunque in programma per la prossima Assemblea, stante la scadenza dell'incarico dell'attuale revisore - aveva ritenuto di prediligere quella formulata da Kpmg S.p.A. ("Kpmg"), alla quale dunque – se ciò fosse confermato - potrebbe essere eventualmente conferito l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025 (stante la necessità di revisionare anche i bilanci 2017 e 2018 per i motivi sopra esposti). La proposta del conferimento di incarico verrà, in ogni caso, adeguatamente motivato dal Collegio Sindacale con proprio parere che verrà anch'esso pubblicato.

Al solo fine di fornire una completa informativa ai soci di quanto oggi sia documentalmente disponibile ed in ragione dell'orientamento che aveva già assunto il Collegio Sindacale nei termini sopra descritti, si ritiene di anticipare il contenuto della proposta di servizi professionali pervenuta da Kpmg, senza formulare alcun commento e/o riscontro sul suo contenuto che – come già sopra osservato - sarà definitivamente esaminato e verificato dallo stesso Collegio Sindacale, a cui spetta il compito di formulare la proposta motivata del

conferimento dell'incarico alla società di revisione. La proposta presentata da Kpmg si riferisce alla revisione legale del bilancio d'esercizio (inclusa la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali), nonché alla revisione legale del bilancio consolidato, per un onorario complessivo annuo di euro 50 mila e per un totale di 625 ore.

Le eventuali osservazioni di BDO Italia S.p.A., il parere del Collegio Sindacale sulla revoca, e la proposta motivata di quest'ultimo per la nomina del revisore saranno messe a disposizione dell'assemblea non appena disponibili.

Ai fini della massima trasparenza si fa presente che alcuni Consiglieri nel corso del Consiglio di Amministrazione del 17 maggio odierno hanno presentato il Parere del Prof. Giovanni Fiori in merito alla sussistenza dei presupposti per la rettifica e la successiva riapprovazione del bilancio chiuso al 31.12.2017 delle Compagnie del Gruppo Net Insurance, allegato alla presente (Allegato C).

Il Consiglio di Amministrazione propone quindi all'Assemblea di adottare le seguenti deliberazioni:

"L'assemblea degli Azionisti,

- esaminata e discussa la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- acquisite le eventuali osservazioni formulate da BDO Italia S.p.A. sulla proposta di revoca del proprio incarico;
- sentito il Collegio Sindacale in merito alla revoca dell'incarico di revisione legale di BDO Italia S.p.A.;
- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 39/2010, l'incarico di revisione legale può essere revocato dall'assemblea quando ricorra una giusta causa;
- constatato che le circostanze menzionate nella relazione del Consiglio di Amministrazione integrino motivo di giusta causa di revoca dell'incarico di revisione legale, ai sensi del citato art. 13, comma 3, del D.Lgs. 39/2010 e dell'art. 4 del DM 261/2012;

DELIBERA

- di revocare per giusta causa, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 39/2010 e dell'art. 4 del DM 261/2012 l'incarico di revisione legale conferito alla Società di revisione BDO Italia S.p.A. in data 29.04.2010".

"L'assemblea degli Azionisti,

- esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale alla Società di revisione [●], predisposta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del

D.Lgs. 39/2010, allegata al verbale;

▪ preso atto dei termini e delle condizioni indicati nella proposta formulata dalla stessa società di revisione relativa allo svolgimento della revisione legale del bilancio d'esercizio (inclusa la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali), nonché alla revisione legale del bilancio consolidato;

DELIBERA

- di approvare il conferimento dell'incarico per il periodo per gli esercizi 2017-2025 alla società di revisione [●], riferito alle sopra attività, ore e corrispettivi annui indicate nella proposta allegata, con la precisazione che ai corrispettivi sopraindicati saranno aggiunte le spese vive, le spese di segreteria, le altre spese sostenute per conto della Compagnia, il contributo di Vigilanza Consob e l'IVA.

- di approvare che i corrispettivi, come indicati:

a) potranno aumentare il 1° luglio di ogni anno, ad iniziare dal 1° luglio 2019, nei limiti dell'aumento dell'indice ISTAT relativo al costo della vita rispetto all'anno precedente;

b) potranno essere adeguati, previa autorizzazione della Società, al verificarsi di circostanze rilevanti e non prevedibili al momento della predisposizione della proposta, tali da comportare un aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato nella stessa, sulla base della formulazione di un'integrazione scritta della proposta, fermo restando che l'adeguamento dei corrispettivi sarà valorizzato alle tariffe indicate nella proposta stessa, tenuto conto delle ore e della composizione delle risorse richieste;

il tutto come meglio dettagliato nella allegata proposta di [●]".

Vi invitiamo, per completezza espositiva e massima trasparenza, ad esaminare i seguenti documenti:

Allegato A: Parere del dott. Massimo Cremona

Allegato B: Parere Studio Legale Trevisan & Associati

Allegato C: Parere del Prof. Giovanni Fiori

Allegato D: Proposta formulata in data 16 maggio u.s. dalla KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti ai sensi del D. Lgs. 39/2010, per gli esercizi dal 2017 al 2025. In punto onorari ed altre spese, alla pagina 13 della proposta KPMG S.p.A. è riportata la stima degli onorari per ciascun esercizio, che prevede un totale corrispettivi pari ad Euro 50 mila.

L'incarico sin qui svolto da DBO Italia S.p.A. prevede un corrispettivo annuo stimato di Euro 50 mila; l'importo da ultimo fatturato da DBO Italia S.p.A. per le attività relative alla revisione del bilancio 2017 ammonta ad Euro 50 mila.

Allegato E: Comunicazione inviata dalla Compagnia a BDO Italia S.p.A. in data 17.05.2019

per manifestare l'intenzione di sottoporre all'Assemblea la proposta di revoca per giusta causa dell'attuale incarico di revisione.

Verranno pubblicati non appena disponibili:

Allegato F: Eventuali osservazioni pervenute da BDO Italia S.p.A.


Allegato G: Parere del Collegio Sindacale di Net Insurance S.p.A. - formulato anche a seguito delle eventuali osservazioni pervenute della società di revisione attualmente incaricata - in ordine alla sussistenza della giusta causa di revoca dell'attuale incarico di revisione contabile conferito a BDO Italia S.p.A. ed al conferimento alla società di revisione, del nuovo incarico di revisione contabile per gli esercizi 2017-2025.

Roma, 17 maggio 2019

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

dott.ssa Luisa Todini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Todini', is written over the typed name.

Milano, 13 maggio 2019

netinsurance03.let

Cr/Sb

*Via email*

Spettabile

**Net Insurance S.p.A.**

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4

00161 - ROMA

Spettabile

**Net Insurance Life S.p.A.**

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4

00161 - ROMA

*Alla cortese attenzione del Dott. Andrea Battista*

*Amministratore Delegato di Net Insurance S.p.A. e Net Insurance Life S.p.A.*

**Oggetto: Errore in bilancio di esercizio di compagnia assicurativa**

Gentile Dottor Battista,

faccio seguito alla Sua cortese richiesta, nonché ai successivi colloqui intercorsi, al fine di fornirLe il mio parere in merito al tema in oggetto.

### **Premessa**

Premetto che mi è stato chiesto, per ragioni di riservatezza, di non menzionare i nomi delle società e delle persone controparti del Gruppo Net nell'articolata vicenda in esame.

Pertanto, nel testo del Parere, le società e le persone controparti del Gruppo Net vengono definite con lettere; un'opportuna legenda è nell'allegato B di cui potrà esserne omessa la diffusione senza che il Parere perda dei suoi contenuti.

### **1. Il quesito**

Net Insurance S.p.A. e la sua controllata totalitaria Net Insurance Life S.p.A. (di seguito anche solo, rispettivamente, "Net Insurance" e "Net Life" e, congiuntamente, le "Società" o le "Compagnie" o il "Gruppo Net") mi hanno chiesto di esprimere un parere tecnico-contabile (di seguito, il "Parere") in merito al seguente tema: "Considerando i fatti rappresentati, si chiede se i bilanci chiusi al 31

dicembre 2017 predisposti da Net Insurance S.p.A. e Net Insurance Life S.p.A. possono essere considerati inficiati da un rilevante errore”.

## 2. I fatti

Nel primo semestre 2016, Net Insurance ha intrapreso iniziative volte a rafforzare la propria posizione patrimoniale; pertanto, dopo varie analisi, Net Insurance ha deciso di emettere un Prestito Obbligazionario Subordinato Tier 2 (di seguito, il “**Prestito Obbligazionario**”), strumento giudicato adeguato per raggiungere gli obiettivi prefissati.

L’advisor dell’operazione di emissione del Prestito Obbligazionario è risultato essere la società P (di seguito, “P”); in data 19 luglio 2016 il consiglio di amministrazione di Net Insurance ha deliberato di emettere il Prestito Obbligazionario per un importo massimo di Euro 15 milioni.

F (di seguito, “F”), società lussemburghese che – in assenza di riscontri oggettivi – potrebbe probabilmente fare capo allo stesso soggetto economico di P, si è dichiarata disponibile a sottoscrivere il Prestito Obbligazionario per Euro 2 milioni. Nel corso dei contatti con l’ex management di Net Insurance, F ha proposto la stipula di un contratto di prime brokerage tra la stessa F e le controparti Net Insurance e Net Life. Net Life ha accettato la proposta e, in data 28 settembre 2016, ha sottoscritto il “Prime Brokerage Agreement” con F. Tra il settembre 2016 e il febbraio 2017, Net Life ha trasferito titoli di Stato italiani per nominali Euro 10,5 milioni su un conto indicato da F, rubricato a nome di Net Life, presso la depositaria B.

Inoltre, si segnala che:

- in data 29 dicembre 2016, Net Insurance e Net Life hanno comunicato a P. la volontà di recedere dal contratto di “Investment Advisory” stipulato con la stessa P. nel precedente mese di giugno 2016;
- in data 2 gennaio 2017, a seguito dell’esercizio del recesso di cui al punto precedente, le Società hanno stipulato un contratto di consulenza con B1. (di seguito, “B1”), società facente capo allo stesso soggetto economico di F;
- in data 17 febbraio 2017, attraverso lettera indirizzata a F, Net Life: (i) ha comunicato di volere recedere dal “Prime Brokerage Agreement” con F; (ii) avendo contestualmente stipulato, in pari data, un “Prime Brokerage Agreement” con B1, ha chiesto a F. di trasferire i titoli e la liquidità giacenti sul conto aperto presso quest’ultima, sul conto attivato nell’ambito del nuovo “Prime Brokerage Agreement” con B1 (il contratto prevedeva l’apertura di un conto presso N, di

seguito, "N"). I titoli di Stato italiani, inizialmente trasferiti da Net Life a F, venivano trasferiti da F a B1. mediante un "giro conto interno" su richiesta formulata a B1.

Nel gennaio 2017, anche Net Insurance ha stipulato un "Prime Brokerage Agreement" con B1, di contenuto identico a quello stipulato da Net Life, e a fine febbraio 2017 ha trasferito titoli di Stato, di sua proprietà, depositati presso V sul conto indicato da B1. per un valore nominale di Euro 10 milioni. Nell'aprile 2017, Net Life ha trasferito ulteriori titoli di Stato di valore nominale pari a Euro 5 milioni dal conto deposito aperto presso U a B..

Nel luglio 2017, su richiesta di B2. (di seguito "B2"), società riconducibile allo stesso soggetto economico di F e B1, le Compagnie hanno accettato di recedere dal contratto di consulenza con B1. e, contestualmente, di stipulare un nuovo contratto di consulenza con B2. Nel medesimo mese di luglio 2017, Net Insurance e Net Life hanno stipulato un "Prime Brokerage Agreement" con B2.

Ulteriormente, si rileva che:

- i contratti di Prime Brokerage Agreement stipulati dalle Società con B2, al pari di quello stipulato con B1, prevedevano che depositaria dei titoli di Stato, per un valore nominale complessivo - a luglio 2017 - pari Euro 25,5 milioni, fosse N;
- B2 non è mai stata in possesso della qualifica di Prime Broker; inoltre le autorità inglesi Financial Conduct Authority ("FCA") e Bank of England hanno avvertito gli investitori di astenersi dall'intraprendere qualsiasi attività regolamentata con tale società<sup>1</sup>;
- F, B1 e B2, quali brokers, hanno sempre attestato la sussistenza, la proprietà e la piena disponibilità dei titoli di Stato ad esse trasferiti da Net Insurance e Net Life;
- in data 28 agosto 2017 B. ha stipulato un contratto di prestito titoli con la società S di Malta (di seguito, "S").

In data 1° aprile 2019, le Società hanno presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano un atto di denuncia e querela nei confronti del signor X (che, secondo quanto ad oggi è stato possibile accertare, sarebbe intervenuto nella vicenda nella sua qualità di "Controller & Operations Manager - B1"), del signor Y (soggetto a cui sarebbero riferibili e che, comunque, sarebbe collegato alle società P, F, B e B2), nonché di tutti i soggetti che siano responsabili, anche a titolo di concorso, della distrazione dei titoli di Stato di proprietà della Compagnie per i reati di truffa aggravata, appropriazione indebita aggravata, falso, autoriciclaggio, riciclaggio e/o di impiego di

---

<sup>1</sup> Fonte: sito della Financial Conduct Authority; si veda link

denaro, beni o utilità di provenienza illecita e/o per ogni altra ipotesi di reato che dovesse emergere in relazione alla suddetta illecita distrazione.

Lo scrivente sostiene che i fatti sopra esposti, pur costituendo una sintesi solo parziale della complessa e articolata vicenda in cui si collocano le relazioni tra le Net Insurance e Net Life, da un lato, e F, B1, B2, e S, dall'altro, siano tali da fornire sufficienti elementi per la espressione del Parere.

### **3. L'errore e la frode: definizione e trattamento contabile nella disciplina dei principi contabili nazionali**

Il principio contabile OIC 29 ("Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio"), nell'edizione emanata nel dicembre 2016 ed aggiornata con gli emendamenti del dicembre 2017, in vigore alla data di predisposizione dei bilanci d'esercizio di Net Insurance e Net Life al 31 dicembre 2017, definisce "errore" la "rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di bilancio e/o di un'informazione fornita in nota integrativa" (OIC 29, § 10, enfasi e sottolineatura aggiunte).

Sempre secondo il principio contabile OIC 29 (enfasi e sottolineatura aggiunte):

- paragrafo 44: "Un errore consiste nell'impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili. Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile";
- paragrafo 45: "Gli errori non debbono essere confusi con i cambiamenti di stima, né con i cambiamenti di principi contabili, che hanno entrambi diversa natura. In particolare, non costituiscono errori: a. le variazioni successivamente dimostrate necessarie nelle valutazioni e nelle stime, fatte a suo tempo in base alle informazioni ed ai dati disponibili in quel momento, né b. l'adozione di criteri contabili fatta in base ad informazioni e dati disponibili in quel momento ma che successivamente si dimostrano diversi da quelli assunti a base della scelta operata se, in entrambi i casi, tali informazioni e dati sono stati al momento del loro uso raccolti ed utilizzati con la dovuta diligenza";
- paragrafo 46: "Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La

rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell'errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze.”

Inoltre, l'OIC 29 statuisce che la rilevazione in bilancio della correzione di un errore deve avvenire “nel momento in cui si individua l'errore e nel contempo sono disponibili le informazioni ed i dati per il suo corretto trattamento” (OIC 29, § 47). Tale rilevazione risulta differente a seconda che si tratti di un errore “rilevante” o “non rilevante”.

In particolare, in ipotesi di “errori rilevanti commessi in esercizi precedenti”, la correzione è “contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore”, apportando “solitamente” una “rettifica ... negli utili portati a nuovo” o in “altra componente del patrimonio netto se più appropriato” (OIC 29, § 48, enfasi e sottolineatura aggiunte). La società, “ai soli fini comparativi, deve correggere gli errori rilevanti effettuati negli esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio dopo la loro individuazione come segue: a) se l'errore è stato commesso nell'esercizio precedente, rideterminando gli importi comparativi per l'esercizio precedente; o b) se l'errore è stato commesso prima dell'inizio dell'esercizio precedente, rideterminando i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto dell'esercizio precedente” (OIC 29, § 49, enfasi aggiunta).

Per converso, in ipotesi di “errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti”, la correzione è “contabilizzata nel conto economico dell'esercizio in cui si individua l'errore” (OIC 29, § 48, enfasi aggiunta).

Detto ciò, tenuto anche conto del menzionato esposto presentato dalle Società alla Procura della Repubblica di Milano, lo scrivente osserva che, a differenza del principio contabile internazionale IAS 8 (“Principi contabili, cambiamenti nelle stime e contabili ed errori”), sui cui si tornerà più diffusamente nel paragrafo 7, l'OIC 29 non tratta specificamente degli errori dovuti a “frodi”; ciò sia che si tratti di errori derivanti da frodi commesse dalla società per ottenere un vantaggio ingiusto o illecito (di seguito, “frodi interne”), sia che si tratti di errori derivanti da frodi commesse dai terzi in danno della società (di seguito, “frode esterna”).

Peraltro, si deve rilevare che “commettere un errore è in primis un allontanarsi da quanto riportato dall'art. 2423 cod. civ. che stabilisce il principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio” con le “conseguenze, anche eventualmente penali”, per chi ha dolosamente “causato gli errori o per chi ha malamente vigilato sul lavoro altrui ... L'OIC 29 tratta dei soli errori commessi in buona fede, anche se è pur vero che la sistemazione di errori commessi in modo doloso segue lo stesso

iter contabile, salvo le diverse implicazioni legali e giuridiche per gli amministratori, i sindaci e i revisori”<sup>2</sup>.

Infine, si segnala che, in taluni casi, un “errore rilevante commesso in esercizi precedenti”, qualunque ne sia l’origine, potrebbe determinare una causa di nullità o annullabilità della delibera assembleare di approvazione del bilancio e, dunque, rendere obbligatorio il percorso di rifacimento e riapprovazione del bilancio stesso. L’OIC 29 precisa che, “in quanto di natura strettamente giuridica, la trattazione delle circostanze che possono dar luogo all’invalidità della delibera di approvazione del bilancio” esula dall’ambito di applicazione del principio contabile (OIC 29, § 53).

#### **4. Negligenza nella raccolta di informazioni propedeutiche per una corretta formazione del bilancio d’esercizio delle Società e del bilancio consolidato del Gruppo Net**

Le Società, nella predisposizione del rispettivo progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, e Net Insurance, nella predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Net alla medesima data, utilizzando procedure di acquisizione e verifica delle informazioni guidate dalla normale diligenza hanno accertato la mancata disponibilità dei titoli di Stato italiani per un valore di circa Euro 26,6 milioni, che, sulla base del “Prime Brokerage Agreement” con B2, avrebbero dovuto essere depositati presso N, ma che quest’ultima nega di aver mai ricevuto in deposito da B2, in nome e per conto delle Compagnie.

Il Gruppo Net, a parere dello scrivente, in sede di formazione dei predetti bilanci di esercizio e consolidato, chiedendo alla depositaria N, la conferma dell’esistenza e della disponibilità dei titoli di Stato ha posto in essere una normale attività propedeutica a una corretta formazione dei bilanci stessi. Le Società avrebbero dovuto porre in essere un’analoga attività in sede di formazione dei bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2017, in quanto – come detto – ispirata da normale diligenza. Le Società hanno, invece, chiesto la suddetta conferma al Prime Broker (B2), società - fra l’altro - non autorizzata a svolgere tale attività regolamentata, invece che alla depositaria (N).

Peraltro, si deve ammettere che, se anche si volesse non considerare l’anomala identificazione del destinatario della conferma, si dovrebbe in ogni caso constatare come le Compagnie abbiano iscritto

---

<sup>2</sup> R. Provasi, “Il cambiamento dei principi contabili, di stime, correzioni di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, in L. F. Franceschi (a cura di), “Bilancio di esercizio e principi contabili nazionali”, 2017, Vita e Pensiero, Milano, pagg. 334-335. Il testo citato si riferisce alle frodi interne; tuttavia, le medesime conclusioni in merito al trattamento contabile della correzione degli errori risultano applicabili al caso delle frodi esterne, anche laddove non fossero ravvisabili ipotesi di responsabilità per il management gli amministratori, i sindaci o i revisori della società.

in bilancio i titoli di Stato in assenza di qualsivoglia estratto conto che potesse fornire un'evidenza documentale della loro esistenza, proprietà e disponibilità alla data di chiusura dell'esercizio.

Pertanto, a giudizio di chi scrive, le Società hanno agito con negligenza "nel raccogliere le informazioni .... per un corretto trattamento contabile" del portafoglio di proprietà. In altri termini, attuando procedure minimamente affidabili ai fini della predisposizione dei bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2017, esse avrebbero potuto disporre delle informazioni necessarie per corretta applicazione dei principi contabili.

Tale negligenza ha causato la commissione di un errore nella redazione dei medesimi bilanci costituito dalla sovrastima del portafoglio dei titoli di Stato di proprietà. L'errore si è rilevato rilevante, considerate "la dimensione e la natura dell'errore stesso". Infatti l'errore è stato ben superiore ai limiti di materialità imposti dalle usuali prassi contabili e adottati dalla società di revisione incaricata del controllo contabile<sup>3</sup>, nonché ha contribuito affinché i bilanci in esame evidenziassero i risultati esposti nella tabella A.

**5. L'assenza di adeguate procedure amministrative e contabili. L'attività del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dell'internal auditor nelle compagnie assicurative quotate**

Lo scrivente ha accertato, con esito negativo, l'adozione da parte del Gruppo Net di idonee policy e procedure interne che, per quanto di interesse in questa sede, fossero dirette a disciplinare la gestione e il controllo dei processi di:

- selezione delle controparti contrattuali a cui affidare l'attività di broker;
- definizione dei contenuti contrattuali minimi per l'affidamento di tale attività, anche sotto i profili dei flussi informativi (documentazione e modalità di comunicazione) e della possibilità di controllo dell'attività stessa;
- selezione di controparti contrattuali a cui affidare il deposito di titoli di proprietà;
- identificazione dei soggetti da cui acquisire informazioni in merito al deposito dei titoli di proprietà (con adeguate segregazioni dei compiti di invio delle richieste e di ricezione delle risposte all'interno);

<sup>3</sup> I limiti di materialità riportati nella relazione annuale presentata dalla società di revisione al collegio sindacale sono: Net Insurance - Patrimonio netto: Euro/000 39.020 (parametro di riferimento); Materialità: Euro/000 1.171 (3% del patrimonio netto) Net Life - Patrimonio netto: Euro/000 16.413 (parametro di riferimento); Materialità: Euro/000 489 milioni (3% del patrimonio netto) Gruppo Net - Patrimonio netto: Euro/000 42.657 (parametro di riferimento); Materialità: Euro/000 1.280 (3% del patrimonio netto).

- formazione dei bilanci di esercizio e consolidato.

In particolare, per quanto riguarda la selezione delle controparti, vale la pena evidenziare la necessità che una società si doti di adeguate normative aziendali al fine di assicurare la conclusione di contratti con controparti di consolidata reputazione in termini di integrità e correttezza, nonché in possesso delle competenze, delle capacità e di qualsiasi autorizzazione di legge per svolgere le attività ad esse demandate in modo professionale e affidabile.

Per quanto riguarda il contenuto dei contratti, è necessario prevedere apposite clausole che definiscano, fra l'altro: • i livelli di servizio ("service level agreement") a cui le controparti si obbligano nei confronti della società; • i flussi informativi comunicati alla società al fine di verificare i livelli di servizio raggiunti dalle controparti; • le modalità per l'esecuzione da parte della società dei controlli sull'attività svolta dalle controparti per effetto del contratto.

Per quanto riguarda la formazione del bilancio, la società deve definire i principi, i requisiti, i processi, i controlli e le responsabilità per la predisposizione dell'informativa finanziaria, al fine di garantire la produzione di dati e informazioni documentati, attendibili e di elevata qualità e, dunque, di ridurre al minimo il rischio contabile e di reporting (garantendo la corretta applicazione delle norme e dei principi di contabili di riferimento, nonché proteggendo le stabilità finanziaria e la reputazione dell'impresa).

In definitiva, lo scrivente ritiene che l'assenza di adeguate policy e procedure aziendali per definire (i) la selezione delle controparti contrattuale e l'affidamento dell'attività ad esse richieste; (ii) l'acquisizione delle informazioni e delle attestazioni sull'attività svolta dalle controparti (con adeguata "segregation of duties") e (iii) efficaci controlli sulla formazione del bilancio, sia da considerarsi una grave negligenza nel processo di produzione dell'informativa finanziaria, una significativa debolezza del sistema di controllo interno e infici gravemente l'affidabilità dell'assetto amministrativo contabile.

000 --- 000

Per quanto concerne i compiti e le responsabilità del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della funzione di revisione interna si fa riferimento, nel caso specifico, al Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o

“TUF”) e al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, vigente all’epoca dell’accadimento dei fatti descritti nel paragrafo 2 e recante disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione. Per completezza di analisi, si evidenzia che il menzionato Regolamento ISVAP n. 20/2008 è stato abrogato con l’entrata in vigore del successivo Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 recante disposizioni in materia di sistema di governo societario.

L’organo competente per l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Net Insurance e del bilancio consolidato del Gruppo Net e, quindi, per la correttezza della sua predisposizione è il consiglio di amministrazione di Net Insurance, il quale peraltro si avvale delle attestazioni rese dagli organi amministrativi delegati e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex dell’art. 154-bis del TUF.

Nel dettaglio, in conformità al comma 3 del citato art. 154-bis del TUF, il “dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario”.

Inoltre, ad abundantiam che, ai sensi del comma 4 dell’articolo in commento, il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti [di legge] a lui attribuiti ..., nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili”.

Per quanto concerne i doveri dell’organo di controllo identificabile nel collegio sindacale delle Società è opportuno ricordare l’art. 8 del citato Regolamento ISVAP n. 20/2008, che prevedeva al comma 3: “L’organo di controllo: ... c) valuta l’efficienza e l’efficacia del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo all’operato della funzione di revisione interna della quale deve verificare la sussistenza della necessaria autonomia, indipendenza e funzionalità; nell’ipotesi in cui tale funzione sia stata esternalizzata valuta il contenuto dell’incarico sulla base del relativo contratto; d) mantiene un adeguato collegamento con la funzione di revisione interna; e) cura il tempestivo scambio con la società di revisione dei dati e delle informazioni rilevanti per l’espletamento dei propri compiti, esaminando anche le periodiche relazioni della società di revisione; f) segnala all’organo amministrativo le eventuali anomalie o debolezze dell’assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni indicando e sollecitando idonee misure correttive; nel corso del mandato pianifica e svolge,

anche coordinandosi con la società di revisione, periodici interventi di vigilanza volti ad accertare se le carenze o anomalie segnalate siano state superate e se, rispetto a quanto verificato all'inizio del mandato, siano intervenute significative modifiche dell'operatività della società che impongano un adeguamento dell'assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni".

Un'altra attività fondamentale nel sistema dei controlli all'interno di una compagnia di assicurazione è svolta dalla Funzione di revisione interna che, ai sensi dell'art. 15 del citato Regolamento ISVAP n. 20/2008 "uniforma la propria attività agli standard professionali comunemente accettati a livello nazionale ed internazionale e verifica: c) l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilità affinché non sia inficiata la qualità delle informazioni sulle quali il vertice aziendale basa le proprie decisioni; d) la rispondenza dei processi amministrativo contabili a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità; e) l'efficacia dei controlli svolti sulle attività esternalizzate".

In proposito, a parere dello scrivente, le carenze dimostrate dai vari organi preposti alla attuazione e alla verifica dell'assetto organizzativo, ed in particolare l'assenza di adeguate policy interne finalizzate a prevenire i rischi in cui sono incorse le Società, fa ritenere che la "cultura del controllo interno" di cui all'art. 10 del Regolamento ISVAP n. 20/2008 non fosse particolarmente diffusa all'interno del Gruppo Net.

#### **6. La normativa in materia di revisione legale dei conti e l'attività svolta dalla società di revisione legale**

L'art. 102 del Codice delle Assicurazioni Private dispone che la revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione è svolta da un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'art. 11 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (di seguito, "D.Lgs. n. 39/2010") indica i principi di revisione da applicare nello svolgimento degli incarichi di revisione legale che, in attuazione della Determina del Ragionerie Generale dello Stato del 23 dicembre 2014, sono costituiti dai principi di revisione internazionali ISA Italia, nonché dai principi di revisione SA Italia 250B e 720B.

L'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 stabilisce che "il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti: a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, ed illustrano i risultati della revisione

legale; b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili".

Inoltre, il revisore legale o la società di revisione legale degli enti di interesse pubblico e, dunque, anche delle imprese di assicurazione<sup>4</sup> predispongono la Relazione aggiuntiva ex art. 11 del Regolamento (UE) n. 537/2014 e la presentano al collegio sindacale, nella sua qualità di comitato per il controllo e la revisione contabile, il quale, ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 39/2010, la trasmette al consiglio di amministrazione corredata dalle proprie eventuali osservazioni.

Pare quindi opportuno osservare come l'ISA Italia 200 ("Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionale") sancisca che l'applicazione dei principi di revisione ha l'obiettivo fondamentale di far acquisire al revisore "una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali" (ISA Italia 200, § 11)<sup>5</sup>.

Per raggiungere tale obiettivo, i principi di revisione stabiliscono che, in sede di pianificazione della propria attività<sup>6</sup>, il revisore deve "identificare e valutare i rischi di errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, a livello di bilancio e di asserzioni, mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno, conseguendo in tal modo una base per definire e mettere in atto risposte di revisione a fronte dei rischi identificati e valutati di errori significativi" (ISA Italia 315, § 3)<sup>7</sup>.

L'ISA Italia 330 ("Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati") definisce le procedure di "validità" e/o di "conformità" che devono essere applicate dal revisore per acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per fronteggiare i rischi di errori significativi nella predisposizione del bilancio. Le procedure di validità hanno l'obiettivo di "individuare errori significativi a livello di asserzioni"; esse "comprendono: i) verifiche di dettaglio (sulle classi di operazioni, sui saldi contabili

<sup>4</sup> Net Insurance risulta altresì un ente di interesse pubblico nella sua qualità di società emittente titoli quotati sul mercato AIM Italia – MAC gestito da Borsa Italiana S.p.A.

<sup>5</sup> L'ISA Italia 200 definisce "errore" una "differenza tra l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa di una voce iscritta in un prospetto di bilancio e l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa richiesti per tale voce affinché sia conforme al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile" (ISA Italia 200, § 13).

<sup>6</sup> Le regole da applicare nell'attività di pianificazione della revisione contabile del bilancio sono trattate nel principio di revisione internazionale ISA Italia 300.

<sup>7</sup> L'ISA Italia 315 ("L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera") definisce "asserzioni" le "attestazioni della direzione, esplicite e non, contenute nel bilancio, utilizzate dal revisore per prendere in considerazione le diverse tipologie di errori potenziali che possono verificarsi" (ISA Italia 315, § 4). Inoltre, si rileva che l'applicazione del concetto di "significatività" nello svolgimento della revisione contabile del bilancio è oggetto dell'ISA Italia 320 ("Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile").

e informativa); ii) procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità” (ISA Italia 330, § 4). Le procedure di conformità sono definite “per valutare l’efficacia operativa dei controlli nel prevenire od individuare e correggere errori significativi a livello di asserzioni” (ivi).

L’attendibilità degli elementi probativi raccolti dal revisore attraverso lo svolgimento delle suddette procedure, come anche indicato dall’ISA Italia 500 (“Elementi probativi”), è maggiore quando tali elementi provengono da fonti indipendenti esterne all’impresa.

In proposito, l’ISA Italia 330 stabilisce che le conferme esterne costituiscono una adeguata procedura di validità per “fornire elementi probativi rilevanti per fronteggiare i rischi identificati e valutati di errori significativi” nella “situazione” di “titoli e partecipazioni custoditi presso terzi o acquistati da intermediari, ma non ancora consegnati alla data del bilancio” (ISA Italia 330, § A48).

L’ISA Italia 505 (“Conferme esterne”) definisce le “regole” da rispettare per ottenere gli elementi probativi dai soggetti destinatari delle richieste (di seguito, i “soggetti circolarizzati”). In questa sede pare opportuno richiamare i seguenti aspetti fondamentali identificati in tali “regole”:

- a) l’invio di richieste di conferma e/o informazioni a soggetti che dispongano degli elementi conoscitivi necessari per fornire una risposta affidabile;
- b) la formulazione di richieste il cui contenuto consenta di acquisire conferme e/o informazioni appropriate e pertinenti rispetto alla finalità del loro invio.

Le richieste di conferme inviate nell’ambito delle attività di revisione dei bilanci di Net Insurance e Net Life al 31 dicembre 2017 al fine di ottenere conferma dell’esistenza e della disponibilità dei titoli di Stato appaiono carenti con riferimento ad entrambi i citati aspetti fondamentali dell’ISA Italia 505. Innanzitutto, per quanto riguarda il soggetto circolarizzato, si deve rilevare che le lettere di “conferma dei saldi e segnalazione di dati e notizie al 31.12.2017” datate 17 gennaio 2018 per la revisione dei bilanci di Net Insurance e Net Life chiusi a tale data risultano inviate a B2 (il Prime Broker), invece che a N (il soggetto depositario dei titoli).

In proposito, pare evidente che qualora, impiegando l’ordinaria diligenza richiesta nello svolgimento dell’incarico di revisione, le lettere fossero state correttamente inviate a N, la società di revisione avrebbe potuto accertare già in sede di controllo contabile dei suddetti bilanci quello che, invece, è potuto emergere solo a seguito dell’insediamento del nuovo management di Net Insurance nel gennaio 2019, ovvero che tali titoli erano stati distratti dalla disponibilità di Net Insurance e Net Life<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Inoltre, lo scrivente ritiene che sarebbe stato ragionevole attendersi che la società di revisione cercasse notizie sul soggetto circolarizzato e, dunque, anche solamente consultando le informazioni pubblicamente disponibile sul web

Per quanto riguarda il contenuto delle lettere, a giudizio dello scrivente, non può essere trascurato come lo stesso si risolve nel semplice invio del modulo standard di ABI, senza alcun tipo di personalizzazione rispetto alla tipologia e alla complessità dei rapporti contrattuali che hanno dato origine al trasferimento dei titoli di Stato.

Ma vi è di più. La società di revisione pare avere ritenuto che, in assenza di qualsivoglia estratto conto titoli che potesse fornire evidenza della esistenza, proprietà e disponibilità dei titoli di Stato, le sole lettere datate 31 dicembre 2017 trasmesse da B2, alle Compagnie (e, dunque, non alla società di revisione), in cui si attesta che “per quanto a nostra [di B2, n.d.r.] conoscenza” i suddetti titoli sono nella “piena, libera e ininterrotta proprietà e disponibilità” di Net Insurance e Net Life “alla data di carico”, potessero costituire un elemento probativo sufficiente e appropriato al fine della loro contabilizzazione nei bilanci di esercizio delle Società e del bilancio consolidato del Gruppo Net.

In particolare, ad avviso di chi scrive, tale circostanza rende di per sé palese la grave negligenza della società di revisione nell'applicare adeguate procedure, conformi alle regole stabilite dai principi di revisione, al fine di fronteggiare il rischio che i predetti bilanci fossero inficiati da un errore significativo nella contabilizzazione del portafoglio di proprietà.

#### **7. L'errore e la frode: definizione e trattamento contabile nella disciplina dei principi contabili internazionali**

Nel panorama dei principi contabili internazionali, applicabili alla redazione del bilancio consolidato del Gruppo Net Insurance, lo IAS 8 definisce “errori di esercizi precedenti” le “omissioni e errate misurazioni di voci nel bilancio dell'entità per uno o più esercizi precedenti derivanti dal non utilizzo o dall'utilizzo erraneo di informazioni attendibili che: a) erano disponibili quando i bilanci di quegli esercizi furono autorizzati all'emissione; e b) si poteva ragionevolmente supporre che fossero state ottenute e utilizzate nella presentazione di quei bilanci. Tali errori includono gli effetti di errori aritmetici, errori nell'applicazione di principi contabili, sviste o interpretazioni distorte di fatti, e frodi” (IAS 8, § 5)<sup>9</sup>.

Lo IAS 8 stabilisce, quindi, le circostanze in cui gli “errori di precedenti esercizi” devono essere considerati “rilevanti” e il trattamento contabile da utilizzare per la correzione degli “errori rilevanti

---

rilevasse, tra l'altro, che B2 non era mai stata in possesso delle necessarie autorizzazioni di legge per lo svolgimento dell'attività regolamentata di “Prime Broker”.

<sup>9</sup> In proposito, si deve quindi innanzitutto osservare che, come si è già detto, a differenza del principio contabile nazionale OIC 29, lo IAS 8 include espressamente le “frodi” come fattispecie i cui effetti possono originare un errore.

di esercizi precedenti". In entrambi i casi, peraltro, le previsioni del principio contabile internazionale risultano del tutto analoghe quelle dell'OIC 29<sup>10</sup>.

Peraltro, si deve osservare come lo IAS 8 statuisce che "il bilancio non è conforme agli IFRS se questo contiene errori rilevanti ovvero irrilevanti se commessi intenzionalmente per ottenere una particolare presentazione della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico o dei flussi finanziari dell'entità" (IAS 8, § 41). Di conseguenza, nel caso di frodi "interne" posta in essere dal management della società per ottenere gli obiettivi citati, lo IAS 8 parrebbe imporre una correzione degli "errori" causati da frodi a prescindere della rilevanza degli stessi, in quanto la mancata correzione degli stessi comporterebbe la non conformità del relativo bilancio agli standard contabili di riferimento.

Inoltre, qualora si potesse estendere la manifestazione della suddetta non conformità del bilancio anche all'ipotesi delle frodi "esterne", si dovrebbe parimenti concludere in merito all'obbligatorietà della correzione degli "errori" causati da tali frodi, sia che si tratti di errori "rilevanti" sia che si tratti di errori "non rilevanti".

Nella fattispecie, lo scrivente ritiene, dunque, che un'interpretazione "prudenziale" del principio contabile in esame porterebbe a sostenere che Net Insurance dovrebbe correggere l'errore del bilancio consolidato del Gruppo Net al 31 dicembre 2017 conseguente alla contabilizzazione dei titoli di Stato, anche qualora si trattasse di un errore "non significativo".

## **8. Conclusioni**

In definitiva, alla luce delle analisi e delle considerazioni esposte nelle pagine precedenti, lo scrivente esprime il parere che, tenuto conto dei fatti rappresentati, i bilanci di Net Insurance S.p.A. e di Net Insurance Life S.p.A. al 31 dicembre 2017 contengano errori rilevanti connessi agli effetti della contabilizzazione di titoli di Stato che, come successivamente accertato, non erano nella disponibilità

---

<sup>10</sup> In particolare, il paragrafo 5 dello IAS 8 statuisce che le "omissioni o errate misurazioni di voci sono rilevanti se potrebbero, individualmente o nel complesso, influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione e dalla natura dell'omissione o errata misurazione valutata a seconda delle circostanze. La dimensione o natura della voce, o una combinazione di entrambe, potrebbe costituire il fattore determinante". Il paragrafo 42 del principio contabile dispone che "l'entità deve correggere gli errori rilevanti di esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio autorizzato alla pubblicazione dopo la loro scoperta come segue: a) determinando nuovamente gli importi comparativi per l'esercizio/gli esercizi precedente/i in cui è stato commesso l'errore; o b) se l'errore è stato commesso precedentemente al primo esercizio precedente presentato, determinando nuovamente i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto per il primo esercizio precedente presentato".

MASSIMO CREMONA


delle Società. In particolare, il valore dei suddetti titoli di Stato è risultato pari a Euro 10,2 milioni per Net Insurance e Euro 16,3 milioni per Net Life (valore di carico bilancio individuale civilistico). L'origine di tali errori, ad avviso dello scrivente, è riconducibile a gravi e diffuse carenze nell'assetto organizzativo, procedurale e di controlli adottato dalle Società per governare il processo di formazione dei suddetti bilanci, nonché ad un inadeguato svolgimento delle attività di revisione contabile non conforme ai principi di revisione internazionali.

L'individuazione delle più opportune misure di rimedio da adottare per la correzione degli errori rilevanti accertati deriva da valutazioni di carattere strettamente giuridico e che, dunque, esulano dal perimetro tecnico-contabile del presente parere.

Lo scrivente rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimenti.

Con i migliori saluti.

Massimo Cremona



	Net Insurance				Net Insurance Life			Consolidato		
	Con titoli di stato		Simulazione Senza titoli di stato (BIS)		Con titoli di stato		Simulazione Senza titoli di stato (BIS)		Con titoli di stato	Simulazione Senza titoli di stato
<b>Allegato sub A1</b>										
<b>Bilancio chiuso 31.12.2017</b>										
Utile ante imposte	7.434.557,00	-	15.210.575,07	-	2.536.808,00	-	13.843.037,00	9.667.599,00	-	16.852.167,87
Imposte	-	2.176.748,00	200.078,87	-	789.802,00	-	3.141.936,00	3.402.067,00	-	2.906.497,71
Utile netto	<b>5.257.809,00</b>	-	<b>15.010.496,20</b>	-	<b>1.747.006,00</b>	-	<b>10.701.101,00</b>	<b>6.265.532,00</b>	-	<b>13.945.670,16</b>
Patrimonio vigilanza (Fondi Propri ammessi a copertura del SCR)	45.070.978,33		23.027.089,46		26.843.471,99		12.303.734,27	51.639.876,75		26.300.734,59
Patrimonio vigilanza minimo (Fondi Propri ammessi a copertura del MCR)	32.059.026,68		10.015.137,80		22.606.068,63		8.066.330,91	34.739.681,04		9.400.538,88
Solvency Capital Requirement (SCR)	31.572.201,84		31.572.201,84		15.251.932,81		17.226.578,17	40.873.883		40.873.883
Minimum Capital Requirement (MCR)	13.870.746,35		13.870.746,35		3.812.983,20		3.812.983,20	17.683.730		17.683.730
Solvency Ratio su SCR	142,76%		72,93%		176,00%		71,42%	126,34%		64,35%
Solvency Ratio su MCR	231,13%		72,20%		592,87%		211,55%	196,45%		53,16%

<b>Allegato sub A2</b>						
	<b>Net Insurance</b>		<b>Net Life</b>		<b>Consolidato</b>	
Limiti di materialità del:						
Utile di esercizio ante imposte- utilizzando la percentuale minima usata nella prassi nazionale (Isa 320)	371.727,85	- 760.528,75	126.840,40	- 692.151,85	483.379,95	- 842.608,39
Patrimonio netto (parametro utilizzato dai revisori)	1.170.602,58	562.553,44	492.390,00	115.978,08	1.279.710,30	671.534,56
Delta conseguente alla mancata raccolta di informazioni necessarie		- 20.268.305,20		- 12.448.107,00		- 20.211.202,16
<b>Patrimonio netto al 31.12.2017</b>	<b>39.020.086,00</b>	<b>18.751.781,39</b>	<b>16.413.000,00</b>	<b>3.865.936,00</b>	<b>42.657.010,00</b>	<b>22.384.485,33</b>

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno, 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - +39.02.87.73.07 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spett.li

**Net Insurance S.p.A**

Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4

00161 – Roma

*Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione*

**Net Insurance Life S.p.A**

Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4

00161 – Roma

*Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione*

Milano, 15 maggio 2019

*Via e-mail*

**Oggetto: Net Insurance S.p.A - Net Insurance Life S.p.A. – Bilanci d’esercizio e consolidato 2017**

Egregi Signori,

facciamo seguito alle interlocuzioni intercorse, per renderVi il seguente parere che si propone di verificare (i) se sussista l’obbligo di legge o meno per Net Insurance S.p.A. (“Net”) e Net Insurance Life S.p.A. (“Net Life”, congiuntamente a Net “Società”) di revoca delle rispettive delibere dell’assemblea ordinaria, tenutesi entrambe il 24.04.2018, di approvazione dei bilanci d’esercizio 2017 (ivi compreso il bilancio consolidato 2017 di Net, congiuntamente “**Bilanci 2017**”), risultati erronei quanto ad alcune poste patrimoniali ivi registrate, con contestuale nuova approvazione da parte dell’assemblea, dei medesimi bilanci d’esercizio 2017 rettificati (salvo ovviamente quello consolidato che verrà ripresentato), nonché (ii) se ricorrano i presupposti di legge per revocare per giusta causa la società di revisione legale incaricata della revisione dei citati Bilanci 2017, la quale non aveva sollevato alcun rilievo in ordine alla correttezza di tali rendicontazioni finanziarie annuali (“**Società di Revisione**”).

A tal riguardo ed ai fini del presente parere, facciamo esclusivo riferimento alle conclusioni a cui è giunto il Dott. Cremona, incaricato da parte delle Vostre Società di

verificare, da una parte se i Bilanci 2017 di Net e Net Life, già approvati dalle rispettive assemblee ordinarie e depositati presso il Registro delle Imprese rispettassero i corretti principi contabili e, dall'altra, se l'operato della Società di Revisione, nell'ambito dell'attività di revisione dei suddetti Bilanci 2017, si ponesse in linea con i principi di revisione contabile.

Tale esperto, a seguito della propria approfondita analisi, ha verificato che dette rendicontazioni contabili sono affette da "errori rilevanti", verificatisi nell'esercizio 2017 riconducibili a "gravi e diffuse carenze nell'assetto organizzativo, procedurale e di controlli adottato dalle Società per governare il processo di formazione dei Bilanci 2017, nonché ad un inadeguato svolgimento delle attività di revisione contabile non conforme di revisione internazionali. Lo stesso esperto in particolare ha ravvisato come le Società abbiano agito "con negligenza "nel raccogliere le informazioni .... per un corretto trattamento contabile" del portafoglio di proprietà. In altri termini, attuando procedure minimamente affidabili ai fini della predisposizione dei bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2017, esse avrebbero potuto disporre delle informazioni necessarie per corretta applicazione dei principi contabili.". Egli inoltre ha precisato che "l'assenza di adeguate policy e procedure aziendali per definire (i) la selezione delle controparti contrattuale e l'affidamento dell'attività ad esse richieste; (ii) l'acquisizione delle informazioni e delle attestazioni sull'attività svolta dalle controparti (con adeguata "segregation of duties") e (iii) efficaci controlli sulla formazione del bilancio, sia da considerarsi una grave negligenza nel processo di produzione dell'informativa finanziaria, una significativa debolezza del sistema di controllo interno e infici gravemente l'affidabilità dell'assetto amministrativo contabile." Quanto poi all'attività di revisione lo stesso esperto ha rilevato una "la grave negligenza della società di revisione nell'applicare adeguate procedure, conformi alle regole stabilite dai principi di revisione, al fine di fronteggiare il rischio che i predetti bilanci fossero inficiati da un errore significativo nella contabilizzazione del portafoglio di proprietà."

Il parere di seguito reso, dunque, muove da tali assunti, come efficacemente rappresentati dal Dott. Massimo Cremona nel proprio elaborato del 10 maggio 2019, cui si rinvia, recependo le conclusioni a cui lo stesso è giunto, senza effettuare alcun riesame e/o revisione critica delle medesime (non essendo oggetto del mandato ricevuto), che dunque costituiscono i presupposti imprescindibili per quanto di seguito riportato.

Revoca delle delibere di approvazione dei Bilanci 2017 e riapprovazione da parte dell'assemblea degli stessi, a seguito di rettifiche.

Come noto, ai sensi dell'art. 2423, comma 2 c.c. il bilancio d'esercizio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società al termine dell'esercizio, nonché il relativo risultato economico. Anche per tali fini, infatti, il legislatore e la prassi hanno sviluppato specifici principi contabili cui le società devono attenersi per la redazione del bilancio.

Tale rendicontazione finanziaria svolge un'importante funzione informativa verso l'esterno, in quanto le norme inderogabili dirette a garantire la verità, la chiarezza e la correttezza del bilancio di esercizio, tutelano non solo l'interesse del singolo socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria, ma anche il diritto di tutti gli

altri stakeholders che entrano in rapporto con la società, a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria della stessa ed il risultato economico dell'esercizio.

Va, altresì, osservato che, nel caso in cui il bilancio d'esercizio violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dal citato art. 2423, comma 2 c.c., lo stesso avrebbe contenuto illecito, così come l'oggetto della delibera di sua approvazione, con conseguente nullità della medesima.

Ciò appare confermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, secondo cui la delibera di approvazione di un bilancio non chiaro, veritiero e corretto ha un oggetto illecito, in quanto adottata in contrasto con norme imperative inderogabili dettate a tutela di un interesse generale e, dunque, deve ritenersi nulla ex art. 2379 c.c. In tal senso *“Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell'ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita e, quindi, nulla, la delibera di approvazione. Tali norme, infatti, non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dell'interesse dei singoli soci ad essere informati dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente”* (Cass. Civ. Ord. 12583/2018, vedasi anche Cass. Civ. 22/2013, 27/2000, 9524/1999, 7398/1997, 3652/1997, 8048/96, 1813/1979).

Con riguardo alla fattispecie in esame, il Dott. Cremona ha concluso che i Bilanci 2017 di Net e Net Life non sarebbero rispettosi dei principi di cui all'art. 2423 c.c. Invero, in tali rendicontazioni finanziarie sarebbero stati contabilizzati a patrimonio Titoli di Stato per un valore di circa € 26,6 milioni che, come successivamente accertato nell'ambito della predisposizione dei progetti di bilancio di esercizio 2018, non erano nella disponibilità delle Società e tale fatto avrebbe dovuto essere adeguatamente rilevato sin dall'esercizio 2017. Tale erronea contabilizzazione sarebbe riconducibile, oltre che ad un inadeguato svolgimento delle attività di revisione contabile di cui si dirà nella seconda parte del presente parere, a gravi e diffuse carenze nell'assetto organizzativo, procedurale e di controlli adottato dalle Società per governare il processo di formazione dei Bilanci 2017, tra cui il mancato rispetto da parte di queste delle regole di diligenza richieste. Ciò appare confermato dal fatto che Net e Net Life - a seguito del cambio di proprietà delle stesse - nella formazione dei bilanci d'esercizio 2018 (e del bilancio consolidato 2018 quanto a Net), applicando la diligenza richiesta e procedure di controllo rispettose dei principi cui ci si deve ispirare nello svolgimento di tali attività, hanno riscontrato l'assenza della disponibilità di detti Titoli di Stato in capo alle medesime Società.

Si tratterebbe di un errore contabile che assume i connotati di assoluta rilevanza, sia per la dimensione che per l'entità della posta erronea iscritta a bilancio, tale da rendere questo inattendibile sotto un profilo patrimoniale e di risultato d'esercizio. Ciò senza considerare che sulla base di tali Bilanci 2017 si è fondata l'operazione di fusione per incorporazione di Archimede S.p.A in Net e sono stati determinati i valori del concambio delle azioni tra le due società.

In tali precisazioni, dunque, si rende necessario verificare se sussista in capo alle Società un obbligo di legge o meno, oppure una mera facoltà, o diversamente

un'impossibilità, di procedere alla revoca delle delibere assembleari di approvazione dei Bilanci 2017 ed alla conseguente approvazione dei bilanci d'esercizio 2017 corretti, a seguito della rettifica delle poste errate.

Si parta dall'assunto che il bilancio sia redatto in violazione dei principi generali di chiarezza, verità e correttezza, non essendo rappresentata in modo corretto l'effettiva situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Laddove – come risulterebbe nel caso di specie – tale errore abbia un impatto significativo sulle poste ivi iscritte, ci troveremmo in una situazione assimilabile a quella del c.d. “falso in bilancio” (che tuttavia verrebbe integrato solo dal comportamento doloso, e non già solo colposo, di chi lo dovesse redigere e/o approvare), il che determinerebbe la nullità della delibera ad esso relativa.

Una delibera nulla deve ritenersi inefficace e come mai intervenuta, comportando, dunque, la necessità di adottarne una legittima nel rispetto delle disposizioni di legge.

Se, dunque, le delibere di approvazione dei Bilanci 2017 devono considerarsi nulle in ragione di quanto sopra, ricorrerà conseguentemente un obbligo in capo alle Società di sottoporre nuovamente all'approvazione delle rispettive assemblee ordinarie i bilanci di esercizio 2017 corretti.

L'analisi normativa diretta a disciplinare i casi di invalidità dei bilanci d'esercizio, conferma quanto sopra riportato.

Ai sensi dell'art. 2434 bis c.c., al comma 1 è, infatti, statuito che *“Le azioni previste dagli articoli 2377<sup>1</sup> e 2379<sup>2</sup> non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo”*, ed al comma 3 che *“Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa”*.

Dalla lettura del comma 1 della disposizione in esame emerge, dunque, che solo con l'approvazione del bilancio successivo a quello affetto da errori, sia preclusa la possibilità di invalidare la delibera di approvazione di quest'ultimo. Per quanto non esplicitato dalla normativa citata, per un principio di coerenza con la suddetta disciplina, sarebbe possibile sostenere che l'approvazione del bilancio successivo a quello affetto da errori, determini - in parallelo - un'impossibilità di revocare quello precedente erroneo e di sostituirlo con uno nuovo e corretto. Fattispecie che, comunque, non ricorrono, allo stato, nel caso in esame, dal momento che i bilanci d'esercizio 2018 non sono ancora stati approvati dai soci, attesa la revoca delle convocazioni delle relative assemblee.

D'altra parte occorre segnalare anche l'art. 2377, comma 7 c.c. il quale, in caso di annullamento delle deliberazioni (ma anche di nullità per effetto del richiamo di cui all'art. 2379 c.c. per quanto compatibile), impone un obbligo per gli amministratori di assumere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità; in altri termini a porre in essere tutti gli atti necessari a ripristinare la legalità e legittimità di delibere invalide, anche attraverso la sostituzione delle stesse.

---

<sup>1</sup> Annullabilità delle deliberazioni

<sup>2</sup> Nullità delle deliberazioni

Peraltro la giurisprudenza – seppur l’argomento non sia trattato diffusamente – è orientata nel ritenere che l’invalidazione del bilancio erroneo tramite un’impugnativa, comporti un obbligo per l’organo amministrativo di redigere un nuovo bilancio in sostituzione di quello impugnato. Ciò per molteplici ragioni, ovvero, sia in quanto appare doveroso che, ad un eventuale atto erroneo debba seguire un atto corretto, sia al fine di assicurare il rispetto del principio di continuità dei bilanci. Se, infatti, non si procedesse alla rettifica dei Bilanci 2017, ma solamente all’approvazione di quelli relativi all’esercizio 2018 (ferma restando la necessità di evidenziare in tale ultimo documento, ai fini comparativi, le variazioni intervenute), questi ultimi registrerebbero delle poste patrimoniali che, in ogni caso, sarebbero riferibili non a fatti di competenza dell’esercizio a cui si riferiscono, bensì a quello precedente. Ciò determinerebbe paradossalmente una rappresentazione non veritiera e non corretta della situazione patrimoniale economica e finanziaria - in quanto non afferente al periodo amministrativo di riferimento - sia per l’esercizio 2017, che per quello 2018. Così facendo, inoltre, le Società, in contrasto con il principio di autotutela posto a loro salvaguardia, rischierebbero di aggravare la situazione in essere piuttosto che porvi rimedio, pur trovandosi nelle condizioni di poterlo fare.

Se così non fosse, peraltro, l’“errore rilevante” dei Bilanci 2017 potrebbe essere motivo di impugnativa da parte dei soci per una dichiarazione di invalidità, esponendo le Società ad ulteriore pregiudizio e gli amministratori ad una responsabilità per fatti omissivi. Senza dimenticare che in capo all’organo amministrativo sussiste un generale obbligo di agire con diligenza, tra cui quello di fornire una rendicontazione del patrimonio e della gestione della società veritiera e corretta, e quello di adottare tutti i presidi per evitare che possano essere integrate false comunicazioni sociali tramite atti commissivi o omissivi.

Sotto tale profilo, un’inattività dell’attuale consiglio di amministrazione, potrebbe addirittura determinare una responsabilità del medesimo ai sensi della disciplina applicabile al caso di specie: la condotta degli amministratori che, pur consapevoli dei gravi errori impattanti in misura significativa sui Bilanci 2017, omettano di sostituire detti Bilanci 2017 con quelli corretti – nonostante la facoltà riconosciutagli in tal senso dalla legge (non essendo applicabili le preclusioni di cui all’art. 2434 bis, comma 1 c.c.) – potrebbe configurare una sorta di “convalida implicita” dei medesimi. Ciò determinando, non soltanto una responsabilità dei consiglieri sotto un aspetto civilistico, ma, altresì, dal punto di vista penale, posto che l’entità delle rettifiche contabili da apportare superano gli indici di rilevanza fissati dal legislatore, oltre i quali - per l’appunto - si configurerebbe la commissione di un illecito penale, connotato dalla sussistenza del dolo.

Da quanto sopra, ne deriva che i consigli di amministrazione di Net e Net Life dovranno procedere rispettivamente alla redazione di un nuovo e corretto progetto di bilancio 2017 (Net anche del progetto di bilancio consolidato 2017), con i quali si dovranno rendere note le ragioni delle rettifiche intervenute, da sottoporre all’assemblea dei soci per la relativa approvazione e successivo deposito presso il Registro delle Imprese. Contestualmente, si dovrà, altresì, sottoporre all’assemblea dei soci ordinari l’approvazione dei bilanci d’esercizio 2018 (e del bilancio consolidato 2018 di Net) in continuità con quelli rettificati di cui all’esercizio precedente.

Per completezza informativa, dovrà eventualmente essere valutata da parte del consiglio di amministrazione delle Società l'opportunità o meno di riapprovare anche le relazioni semestrali 2017, qualora queste fossero state impattate dalle errate registrazioni contabili, ancorché i fatti da cui originano le criticità in esame, sembrerebbero essersi verificati nella seconda parte di tale esercizio.

#### Revoca dell'incarico conferito alla Società di Revisione

In riferimento alla tematica inerente l'eventuale possibilità di procedere alla revoca per giusta causa dell'incarico conferito alla Società di Revisione, anzitutto, giova precisare che l'art. 11 del D.Lgs 39/2010 individua i principi di revisione cui il revisore legale dei conti è soggetto nell'ambito dello svolgimento della propria attività, la quale impone allo stesso, ai sensi del successivo art. 14, di esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, illustrando i risultati della revisione legale, nonché di verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Nel caso di specie, il Dott. Cremona ha rilevato come la Società di Revisione incaricata dalle Società non abbia adottato un comportamento improntato alla specifica diligenza richiesta per l'attività di revisione, stante il mancato rispetto di alcuni principi e/o regole di revisione contabile. In particolare, la stessa non si sarebbe conformata alle regole dell'ISA Italia 505 relative alle "Conferme esterne", in quanto nell'ambito della revisione dei Bilanci 2017 avrebbe richiesto notizie circa la sussistenza ed il saldo dei Titoli di Stato, non già al soggetto depositario di questi (come avrebbe dovuto), bensì solo a [REDACTED] a cui sarebbero stati trasferiti tali Titoli di Stato. Peraltro, le citate richieste non sarebbero state personalizzate, come necessario, rispetto alla tipologia ed alla complessità dei rapporti che hanno dato origine al trasferimento dei Titoli di Stato. Gli "errori rilevanti" di cui sono risultati affetti i Bilanci 2017, dunque, parrebbero essere riconducibili anche all'inadeguato svolgimento delle attività di revisione contabile.

In tali precisazioni, si rende necessario verificare se gli inadempimenti e/o condotte poste in essere dalla Società di Revisione, possano essere motivo atto a giustificare la revoca dell'incarico conferitole.

A riguardo rinviene l'art. 13, comma 3 del D.Lgs 39/2010 sopra citato, secondo cui l'assemblea può revocare l'incarico al revisore legale - sentito l'organo di controllo - quando ricorra una giusta causa, dovendo contestualmente conferire il medesimo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale. Si precisa che non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.

Secondo quanto previsto dal Decreto MEF n. 261/2012 (Regolamento attuativo del D.Lgs 39/2010 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze), costituiscono "giusta causa" di revoca, tra le altre, i gravi inadempimenti del revisore legale che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto, nonché, i fatti - da motivare adeguatamente - di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale.

In tal senso, infatti, eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di revocare l'incarico per giusta causa sono considerati nulli.

Sul punto si può notare come le ipotesi sopra citate previste dal Decreto MEF n. 261/2012 non siano specificatamente definite, lasciando quindi alla società, al revisore o agli organi pubblici (inclusi quelli giurisdizionali, qualora insorga una controversia), l'interpretazione circa il ricorrere dei fatti impeditivi della prosecuzione del contratto di revisione.

Deve evidentemente trattarsi di circostanze gravi, che ledano definitivamente il rapporto fiduciario tra i contraenti, in modo tale da non permettere la prosecuzione dello stesso, neppure in via provvisoria o temporanea, e senza le quali verrebbe difficile giustificare la necessità d'interrompere il rapporto. Ciò a prescindere dal fatto che tali ipotesi possano o meno essere qualificate, civilisticamente, come inadempimenti.

Nel verificare tali circostanze, la giusta causa deve essere *“apprezzata in riferimento alle esigenze del singolo rapporto, determinate dalla sua natura continuativa e fiduciaria”*. Essa, invero, non può consistere nella generica contestazione di una condotta adempiente, ma deve essere ravvisata in specifiche situazioni o eventi che rendano immediatamente inaccettabili nel loro complesso e non perseguibili le prestazioni lavorative nell'impresa (Cass. Civ. 23381/2013, Cass. 807/2013).

Nel caso di specie, la condotta posta in essere dalla Società di Revisione ci pare possa configurare i presupposti di cui ai *“gravi inadempimenti”* e alla *“giusta causa”* per la revoca dell'incarico, attesa l'assenza di diligenza della stessa nello svolgimento del proprio operato ed il mancato rispetto dei principi di revisione, nei termini rappresentati dal dott. Cremona.

E' evidente, infatti, come le Società, oggi, dopo aver appreso che i Bilanci 2017 non fossero corretti quanto ad alcune rilevanti poste patrimoniali ivi contenute, difficilmente potrebbero acconsentire ad una prosecuzione del rapporto con la Società di Revisione, che avrebbe omesso di rendere una propria opinion con rilievi che - se segnalati - avrebbero senz'altro consentito di avvedersi dell'inveritiera rappresentazione della situazione patrimoniale e reddituale dell'esercizio 2017. Ciò si ritiene integri un grave inadempimento della medesima, che incide senz'altro sulla corretta prosecuzione del rapporto, minando la fiducia riposta dalle Società nel proprio consulente. Queste, infatti, in tale rappresentazione, hanno riscontrato come l'attività di revisione legale sia stata carente rispetto agli standard qualitativi richiesti da tale tipologia di attività, da cui la necessità che la revisione dei bilanci venga condotta da parte di un diverso soggetto.

Sotto tale profilo, la prosecuzione del rapporto determinerebbe, infatti, anche una grave situazione conflittuale tra la Società di Revisione da un lato, e Net e Net Life dall'altro. La prima, dopo aver revisionato senza riserve i Bilanci 2017, oggi sarebbe chiamata a revisionare quelli rettificati aventi ad oggetto il medesimo esercizio, con la conseguenza che - assunta la veridicità delle considerazioni del dott. Cremona - dovrebbe giungere a conclusioni opposte a quelle già evidenziate e certificate. Ciò con riguardo non solo a riclassificazioni delle voci contabili, ma anche a rettifiche di quelle sostanziali, per valori significativi, dovendo implicitamente ammettere una propria colpa grave.

Inoltre, verrebbe a mancare in capo alla Società di Revisione il requisito imprescindibile dell'indipendenza per poter svolgere tale attività, atteso che questa, da soggetto

necessariamente terzo ed imparziale, finirebbe per diventare sostanzialmente una controparte interessata, poiché rischierebbe di non essere oggettiva quanto alla riconsiderazione delle proprie precedenti valutazioni rese con riguardo ai Bilanci 2017, con ricadute sulla revisione dei bilanci d'esercizio 2018, in quanto redatti in continuità con quelli rettificati dell'esercizio precedente. Ciò confermerebbe il ricorrere dell'ipotesi di revoca del rapporto per giusta causa, essendo detto conflitto di rilevanza tale da rendere impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, in considerazione delle finalità dell'attività che il revisore sarebbe chiamato a svolgere.

La carenza di fiducia nei confronti della Società di Revisione e la mancanza di imparzialità della stessa originerebbe, altresì, dal fatto che le Società potrebbero decidere di contestare il suo operato e intraprendere un'azione legale risarcitoria nei suoi confronti, determinando ulteriori criticità circa una corretta esecuzione del rapporto. Ci si chiede come potrebbe, infatti, la Società di Revisione analizzare oggettivamente le rendicontazioni finanziarie predisposte da Net e Nel Life, laddove la loro condivisione in tutto o in parte potrebbe implicare nella sostanza l'ammissione di un obbligo risarcitorio nei confronti delle medesime, avendo queste avanzato delle pretese in tal senso.

Ciò precisato, sotto l'aspetto procedurale, il suddetto art. 3 del Decreto MEF n. 261/2012 dispone che competente alla revoca del revisore legale sia l'assemblea dei soci. Nello specifico, le Società dovranno comunicare per iscritto al revisore legale stesso o alla società di revisione legale la presentazione all'assemblea della proposta di revoca per giusta causa, esplicitandone i motivi. L'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale (o dalla società di revisione legale) e sentito l'organo di controllo anche in merito alle predette osservazioni, potrà revocare l'incarico. Affinché la delibera sia valida è necessario che in sede assembleare si provveda contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale (o ad un'altra società di revisione legale), stabilendone anche il corrispettivo, oltre che la durata fissata per legge.

Dunque, il potere riconosciuto all'assemblea di deliberare la revoca del revisore legale con contestuale nomina del nuovo revisore, che avverrà dopo aver acquisito le osservazioni formulate dal revisore stesso ed il parere dell'organo di controllo che deve, peraltro, estendersi anche alle menzionate osservazioni. Si può osservare come detto scambio sia finalizzato a fornire all'assemblea un quadro informativo più ampio.

A riguardo si precisa come la norma non specifichi se la comunicazione da parte della società al revisore legale in merito alla presentazione all'assemblea della proposta di revoca per giusta causa, debba essere trasmessa a questi contestualmente o successivamente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea. In ragione di ciò, onde evitare qualsivoglia contestazione, si suggerisce – una volta che il consiglio di amministrazione abbia approvato con propria delibera la volontà di convocare l'assemblea dei soci per i fini di cui sopra – di comunicare tale intenzione per iscritto alla Società di Revisione, spiegando i motivi della revoca e, al contempo, fissando un termine entro il quale la Società di Revisione dovrà far pervenire le proprie osservazioni che saranno oggetto di valutazione da parte dei soci. Si segnala che i medesimi passaggi procedurali sono stati seguiti da altre emittenti AIM, sebbene la casistica non sia univoca.

Quanto all'efficacia della delibera di revoca, si segnala che la stessa non necessita della preventiva approvazione del Tribunale o della Consob, rispettivamente per le società non quotate e quotate su un mercato regolamentato. Ne consegue, quindi, che la delibera si debba ritenere pienamente efficace sin dal momento della sua adozione. Resta fermo, in ogni caso, che la Società di Revisione potrà sempre agire giudizialmente nei confronti di Net e Net Life, laddove ritenesse ingiustificata la propria revoca dall'incarico assunto, potendo, altresì, richiedere l'emissione di un provvedimento d'urgenza da parte del Tribunale diretto a sospendere la delibera di revoca.

In ogni caso, la repressione di eventuali atti opportunistici potrà essere oggetto di valutazione da parte degli enti pubblici (MEF e CONSOB), eventualmente sollecitati a ciò dall'esame delle informative che giungeranno alla loro attenzione.

L'art. 9 del Decreto MEF n. 261/2012 inerente gli obblighi di comunicazione relativi agli enti di interesse pubblico, come sono le Società, prevede, infatti, che questi entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione anticipata dall'incarico di revisione legale, debbano trasmettere alla Consob, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell'organo di controllo, la seguente documentazione:

- a) deliberazione dell'assemblea concernente la cessazione anticipata o il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale;
- b) parere dell'organo di controllo;
- c) relazione dell'organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico.

Dal canto proprio, il Revisore Legale, dovrà trasmettere alla Consob una copia delle osservazioni formulate alla società entro quindici giorni dall'avvenuta presentazione delle medesime.

### Conclusioni

A seguito dell'analisi sopra svolta, richiamate le conclusioni – nei termini sopra precisati - del Dott. Cremona, si ritiene che le assemblee ordinarie del 24.04.2018 che hanno approvato i Bilanci 2017, stante il loro oggetto illecito, in quanto contrastante con le norme imperative inderogabili in tema di una corretta redazione dei bilanci d'esercizio, debbano ritenersi nulle. Conseguentemente, si rende necessario - anche alla luce degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali - procedere alla convocazione di una nuova assemblea dei soci ordinari per entrambe le Società, affinché questi possano deliberare in merito alla revoca della delibera di approvazione dei Bilanci 2017, con contestuale approvazione degli stessi rettificati (con presentazione del bilancio consolidato 2017 Net anch'esso rettificato). In tale occasione, dovranno, inoltre, essere sottoposti all'approvazione i bilanci d'esercizio 2018 (con presentazione del bilancio consolidato 2018 Net), in continuità con quelli rettificati.

Peraltro, richiamate le conclusioni – nei termini sopra precisati - del Dott. Cremona circa l'operato negligente della Società di Revisione stante il suo comportamento in violazione di regole e principi contabili di revisione, si ritiene che sussistano i motivi per revocare per "giusta causa" l'incarico conferito alla stessa. Ciò per le ragioni sopra richiamate e a cui si fa rinvio. L'assemblea, contestualmente alla revoca della Società di Revisione dovrà, altresì, procedere alla nomina del nuovo revisore. Quanto alle modalità esecutive della revoca ed agli ulteriori adempimenti si richiama quanto sopra illustrato.

Nel restare a disposizioni per eventuali chiarimenti sulle questioni oggetto di disamina,  
porgiamo cordiali saluti.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dario Trevisan', with a long, sweeping underline that extends to the left.

Avv. Dario Trevisan



**FIORI &  
ASSOCIATI**

---

***PARERE IN MERITO ALLA SUSSITENZA DEI PRESUPPOSTI PER  
LA RETTIFICA E LA SUCCESSIVA RIAPPROVAZIONE DEL  
BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2017 DELLA NET INSURANCE S.P.A.  
E DELLA NET INSURANCE LIFE S.P.A.***

---

***MAGGIO 2019***

**PROF. GIOVANNI FIORI**  
ORDINARIO DI ECONOMIA AZIENDALE  
NELL'UNIVERSITÀ LUISS GUIDO CARLI DI ROMA

**INDICE**

<b>1.</b>	<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>IPOTESI E LIMITI DELLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>BREVE RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA</b>	<b>6</b>
<b>4.</b>	<b>RIFLESSI CONTABILI DELLE NOTE VICENDE SUI BILANCI AL 31.12.2017 DELLA NET INSURANCE E DELLA NET LIFE</b>	<b>8</b>
<b>5.</b>	<b>CONCLUSIONI</b>	<b>15</b>

## 1. PREMESSA

I sig.ri Dott. Renato Giulio Amato e Avv. Francesca Romana Amato, in qualità di consiglieri di amministrazione della Net Insurance S.p.A. (di seguito anche “Net Insurance” o “NI”) e della Net Insurance Life S.p.A. (di seguito anche “Net Life” o “NL”, congiuntamente anche le “Società”) hanno richiesto allo scrivente Prof. Giovanni Fiori, Ordinario di Economia Aziendale presso la Luiss Guido Carli di Roma, con studio in Roma, via Giovanni Paisiello 24, di redigere un parere tecnico-contabile in merito al seguente tema: “alla luce delle note vicende afferenti i rapporto con la [REDACTED], si richiede se sia necessario o meno procedere alla rettifica e alla successiva riapprovazione dei bilanci chiusi al 31.12.2017 della Net Insurance S.p.A. e della Net Insurance Life S.p.A.” (di seguito anche “Bilanci 2017”).

Ciò, in quanto, alla convocazione del C.d.A. delle Società previsto il 17.05.2019 è stato allegato *inter alia* un parere reso dal Dott. Massimo Cremona del 13.05.2019 (di seguito anche “Parere Cremona”) dal quale emergerebbe che i predetti Bilanci 2017 “*conterrebbero errori rilevanti errori connessi agli effetti della contabilizzazione dei titoli di Stato*” (pag. 14) oggetto dei rapporti contrattuali intercorsi con la [REDACTED] (di seguito anche [REDACTED]) tali da inficiare il rispetto del principio della rappresentazione veritiera e corretta sancito dall’art. 2423 c.c.

In data 15.05.2019, poi, lo Studio Legale Trevisan & Associati ha reso un parere (di seguito anche “Parere Trevisan”) dal quale, sulla base delle conclusioni e delle assunzioni del Parere Cremona, “*senza però effettuare alcun riesame e/o revisione critica delle medesime*”, emergerebbe la necessità di “*procedere alla convocazione di una nuova assemblea dei soci ordinari per entrambe le Società, affinché questi possano deliberare in merito alla revoca della delibera di approvazione dei Bilanci 2017, con contestuale approvazione degli stessi rettificati (con presentazione del bilancio consolidato 2017 Net anch'esso rettificato)*” (cfr. § conclusioni).

Al fine della predisposizione del presente parere, lo scrivente ha potuto esaminare la seguente documentazione:

- convocazione del C.d.A. della Net Insurance S.p.A. per la data del 17.05.2019;
- Parere Cremona;

- Parere Trevisan;
- corrispondenza intercorsa tra lo Studio Legale Trevisan & Associati e lo Studio Legale O'Melveny & Myers LLP di Londra, incaricato dalle Società nell'ambito del contenzioso instauratosi con [REDACTED];
- atto di denuncia e querela dinnanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti dei Sig.ri [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] presentato dall'amministratore delegato delle Società in data 1.04.2019;
- comunicazione del 27.03.2019 con cui le Società informavano l'IVASS in merito a quanto accaduto relativamente ai rapporti intercorsi con la BIS.

Ciò premesso – dopo aver fornito una breve ricostruzione dei fatti, sulla base di quanto indicato nel Parere Cremona – si provvederà ad individuare le norme contabili da applicare per la rilevazione degli accadimenti verificatisi nei bilanci al 31.12.2017 delle Società, rispetto a quanto effettivamente contabilizzato dalla NI e dalla NL nei Bilanci 2017.

Tutto quanto sopra, al fine di esprimere un giudizio in merito alla sussistenza, o meno, dei presupposti per procedere alla rettifica e alla successiva riapprovazione dei predetti Bilanci 2017 della Net Insurance e della Net Insurance Life.

## **2. IPOTESI E LIMITI DELLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO**

Il lavoro svolto e le conclusioni raggiunte devono essere interpretate alla luce delle seguenti principali ipotesi e limitazioni:

- lo scrivente, pur avendo adottato tutte le necessarie precauzioni per un'attenta valutazione dei dati, dei documenti e delle informazioni a disposizione e, pur avendo svolto l'incarico con diligenza, professionalità e indipendenza di giudizio, non ha effettuato alcun *audit* sui dati forniti e pertanto non risponde della completezza, accuratezza, attendibilità e rappresentatività di tali dati, documenti e informazioni; resta esclusa, quindi, la responsabilità dello scrivente per qualsiasi errore od omissione concernente tali documenti, dati e informazioni e per qualsiasi errore od omissione che dovesse emergere in sede di valutazione a seguito del loro impiego;
- tutte le informazioni che costituiscono il supporto quantitativo e qualitativo del presente parere sono state fornite dai Sig.ri Dott. Renato Giulio Amato e Avv. Francesca Romana Amato e/o risultano comunque pubblicamente disponibili;
- le conclusioni raggiunte sono basate sul complesso delle informazioni disponibili e delle valutazioni effettuate; pertanto, il documento è da intendersi unitario e le sue parti non possono essere utilizzate singolarmente.

### 3. BREVE RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA

Prima di scendere nel dettaglio circa i riflessi contabili che le vicende avrebbero avuto sui Bilanci 2017 delle Società, appare opportuno riepilogare brevemente i principali accadimenti verificatisi nell'ambito dei rapporti contrattuali intercorsi tra la [redacted] e la Net Insurance e la Net Life, per come descritti – tra gli altri – nel Parere Cremona e nella restante documentazione esaminata dallo scrivente.

Nel mese di luglio 2017, nell'ambito di una più ampia strategia di crescita delle Società, che prevedeva anche l'emissione di un prestito obbligazionario, la Net Insurance e la Net Life hanno stipulato due rispettivi contratti di consulenza, denominati "*Prime Brokerage Agreement*" con la [redacted].

Nell'ambito di tali contratti, coerentemente con quanto ivi espressamente previsto, le Società hanno provveduto a trasferire titoli di stato italiani aventi un valore nominale (al luglio 2017) complessivamente pari ad Euro 25,5 milioni (di seguito anche i "Titoli") sui propri conti accesi presso la depositaria [redacted] (di seguito anche [redacted]).

Nel corso del mese di marzo 2019, le Società sono venute a conoscenza che, rispettivamente nel mese di agosto 2017 e di febbraio 2019, la [redacted] aveva stipulato un contratto di prestito titoli con la [redacted] (di seguito anche [redacted]) la quale aveva poi proceduto a vendere i Titoli a terzi soggetti.

Di tutto quanto sopra – secondo quanto riportato dall'esame dei documenti messi a disposizione dello scrivente – le Società sarebbero state del tutto inconsapevoli, tant'è che in data 1.04.2019 l'amministratore delegato ha provveduto a presentare la già richiamata denuncia e querela innanzi alla Procura della Repubblica.

La circostanza per cui le Società siano venute a conoscenza delle illegittime condotte della [redacted] soltanto alla fine del mese di marzo 2019, oltre ad esser stata espressamente rappresentata sia nella comunicazione trasmessa all'IVASS che nella predetta denuncia a querela, risulterebbe corroborata anche dall'avvenuta approvazione da parte dei C.d.A. (in data 20.03.2019) della NI e della NL dei rispettivi fascicoli di bilancio al 31.12.2018 senza che tra i "fatti di rilievo avvenuti dopo la

chiusura dell'esercizio" fosse rilevata alcuna anomalia in merito alla vicenda che qui ci interessa<sup>1</sup>.

È, dunque, in tale contesto che si inserisce il Parere Cremona – e, prendendo le mosse dalle risultanze di quest'ultimo, anche il Parere Trevisan – secondo cui, come già anticipato, i Bilanci 2017 conterrebbero dei rilevanti errori attinenti la contabilizzazione dei titoli oggetto dei rapporti contrattuali intercorsi con la [redacted] tali da inficiare il rispetto del principio della rappresentazione veritiera e corretta ex art. 2423 c.c. e, quindi, da rendere necessaria una loro rettifica ai sensi dell'OIC 29 – trattandosi di errori – con contestuale necessità di riapprovazione e di nuovo assoggettamento a revisione legale da parte di un'altra società di revisione (cfr. punti 2 e 3 O.d.G. del C.d.A. del 17.05.2019).

---

<sup>1</sup> Viene solo rappresentata l'adozione di nuove linee guida di investimento e, in tale contesto, la messa in atto di procedure per il rientro dei Titoli depositati presso [redacted]

#### **4. RIFLESSI CONTABILI DELLE NOTE VICENDE SUI BILANCI AL 31.12.2017 DELLA NET INSURANCE E DELLA NET LIFE**

Come anticipato in premessa, nel presente paragrafo si provvederà a rappresentare la corretta contabilizzazione degli accadimenti nei rispettivi bilanci al 31.12.2017 delle due Società, con particolare riferimento ai Titoli di Stato posseduti, sulla base delle vigenti regole contabili.

In primo luogo, poiché le Società predispongono il bilancio di esercizio secondo la normativa civilistica nazionale<sup>2</sup>, le norme contabili di riferimento applicabili sono riconducibili al codice civile, integrato, ove possibile, dai Principi Contabili Nazionali – OIC.

In particolare, le aziende devono far riferimento, in primo luogo, all'art. 2423, comma 2, del codice civile che stabilisce che *“il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”*. Tali principi rappresentano *“le linee guida”* fondamentali per la redazione del bilancio, necessari a tutelare tutti gli *stakeholders* coinvolti a vario titolo nella gestione aziendale; l'importanza di tali principi è tale che l'intero impianto normativo successivo è concepito affinché essi siano sempre rispettati.

Per quanto riguarda gli OIC, invece, nel caso specifico oggetto del presente parere, è possibile far riferimento a quanto previsto in linea generale dall'OIC 16 in relazione ai presupposti per l'iscrizione di un *asset* nell'attivo patrimoniale, sebbene tale principio riguardi il trattamento contabile di attivi diversi dai titoli di stato.

In accordo con la disciplina civilistica italiana, dunque, la possibilità di iscrivere un *asset* in bilancio è legata alla titolarità del diritto di proprietà dell'*asset* medesimo.

Sulla base di tale principio generale, occorre effettuare le seguenti osservazioni con riferimento agli accadimenti relativi ai Bilanci 2017.

Sebbene nel 2017 la ██████ avesse stipulato il contratto di prestito titoli con la ██████ all'insaputa delle Società e di ██████ alla data di chiusura dei Bilanci

---

<sup>2</sup> Per normativa di settore, invero, i principi contabili internazionali si applicano al solo bilancio consolidato.

<sup>3</sup> Vedi mail del 25.03.2019 inviata da ██████ all'avv. ██████

(31.12.2017), così come alla data di approvazione degli stessi, la NI e la NL risultavano, comunque, le legittime proprietarie dei Titoli e pertanto, al fine di rispettare l'art. 2423 del codice civile e fornire una rappresentazione veritiera e corretta, dovevano iscrivere – come hanno correttamente effettuato – nel proprio attivo patrimoniale il valore di tali *asset*.

Sulla base di quanto previsto dai principi contabili nazionali – OIC, ed in particolare dall'OIC 16 in tema di immobilizzazioni materiali – applicabile *mutatis mutandis* anche alle immobilizzazioni finanziarie (quali i Titoli in questione) – il presupposto cardine per l'iscrizione iniziale di un *asset* nell'attivo patrimoniale è “*il trasferimento del titolo di proprietà*” (cfr. par. 24).

Le due Società al 31.12.2017 erano infatti le proprietarie dei Titoli, correttamente contabilizzati nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

Volendo anche considerare i principi contabili internazionali IAS, che, ancorché applicabili al solo bilancio consolidato di NI, rappresentano comunque un autorevole riferimento in ambito contabile, a cui, peraltro, anche gli OIC si stanno progressivamente uniformando, è addirittura possibile ricavare un'interpretazione ancora più estensiva della contabilizzazione di un *asset* in bilancio.

Il Framework IAS, invero, stabilisce che per iscrivere un'attività nel bilancio di esercizio, “*questa deve essere una risorsa controllata dall'impresa come risultato di eventi passati e dalla quale sono attesi in futuro flussi di benefici economici*”, chiarendo come, seppur in genere il controllo di una risorsa esista quando l'impresa ne ha la proprietà, il diritto di proprietà non rappresenti una condizione essenziale per l'esistenza – e dunque la contabilizzazione – di un'attività.

Per l'iscrizione di un'attività in bilancio è sufficiente che siano attesi in futuro dei *flussi di benefici economici*, riferibili, nella fattispecie, ai proventi finanziari derivanti da tali Titoli, che le Società hanno, infatti, continuato a percepire<sup>4</sup> nel corso del 2017, essendo, ad ogni modo, anche titolari della proprietà dei medesimi.

Pertanto, poiché alla data di approvazione dei Bilanci 2017 la [REDACTED] aveva sì stipulato il noto contratto di prestito titoli (peraltro all'insaputa delle Società e di [REDACTED]

---

<sup>4</sup> I proventi per interessi risultano poi direttamente reinvestiti nel medesimo titolo.

ma questi ultimi non erano ancora stati (illegittimamente) venduti<sup>5</sup>, non essendovi stato alcun trasferimento dei rispettivi diritti di proprietà, la Net Insurance e la Net Life risultavano pienamente legittimate ad iscrivere nei propri bilanci il valore dei Titoli in questione.

Anzi, contrariamente a quanto rappresentato nel Parere Cremona e nel Parere Trevisan, proprio il non iscrivere tali Titoli in bilancio avrebbe rappresentato una violazione dei principi di chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta dell'art. 2423 c.c. poiché le Società non avrebbero fornito l'informazione relativa ad un *asset* di loro proprietà e, dunque, facente parte del patrimonio aziendale.

In sede di predisposizione del bilancio al 31.12.2017, qualora le Società fossero state a conoscenza dell'esistenza del contratto di prestito titoli – e così non era –, non avrebbero, dunque, dovuto apportare alcuna modifica contabile ai propri saldi economico-patrimoniali, atteso il permanere del diritto di proprietà dei Titoli in questione ed il godimento dei relativi proventi, bensì fornire semplicemente un'informativa in nota integrativa.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 9, c.c., invero, nella nota integrativa deve essere indicato *“l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate”*.

Tuttavia, alla data di approvazione dei Bilanci 2017, le Società non risultano aver fornito tale informativa non essendo a conoscenza dell'esistenza del prestito titoli – come rappresentato dall'organo amministrativo sia nella denuncia e querela del 1.04.2019 che nella comunicazione all'IVASS – né potendo esserlo, essendo state vittime di una “frode sofisticata”, come espressamente indicato dall'Avv. [REDACTED] dello Studio Legale O'Melveny & Myers LLP di Londra nella propria comunicazione del 22.03.2019 trasmessa allo Studio Legale Trevisan.

Chiarito che l'esistenza del contratto di prestito titoli non implicava in alcun modo la necessità di apportare rettifiche contabili ai saldi economico-patrimoniali dei Bilanci 2017 e, pur volendo prescindere dalle ragioni alla base dell'assenza dell'informativa nelle rispettive note integrative, ciò che appare opportuno valutare

---

<sup>5</sup> Avvenuto invero, peraltro illegittimamente, soltanto nel mese di febbraio 2019.

nella presente sede è se proprio tale assenza di informativa rappresenti un grave errore in grado di inficiare il principio della rappresentazione veritiera e corretta, come asserito nel Parere Cremona.

Sul punto, come peraltro effettuato anche dal Prof. Cremona, occorre fare riferimento al principio contabile OIC 29 (rubricato 'Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio'), e segnatamente al paragrafo 10 ove si precisa che *"l'errore è una rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di bilancio e/o di un'informazione fornita in nota integrativa"*.

Del medesimo avviso risultano essere anche i principi contabili internazionali, richiamati anche nel Parere Cremona, ove viene evidenziato che lo IAS 8 definisce errore le omissioni ed errate misurazioni di voci nel bilancio *"derivanti dal non utilizzo o dall'utilizzo erraneo di informazioni attendibili che: a) erano disponibili quando i bilanci di quegli esercizi furono autorizzati all'emissione; e b) si poteva ragionevolmente supporre che fossero state ottenute e utilizzate nella presentazione di quei bilanci"* (cfr. pag. 13).

Orbene, con riferimento al caso di specie, si è già avuto modo di chiarire come, seppure le Società avessero avuto contezza dell'esistenza del contratto di prestito titoli, in sede di predisposizione dei bilanci al 31.12.2017 non avrebbero dovuto apportare alcuna rettifica o variazione ai dati di bilancio, stante comunque il permanere del diritto di proprietà sui Titoli ed il godimento dei relativi frutti, bensì limitarsi a fornire un'adeguata informativa nella nota integrativa.

Per di più, poi, la NI e la NL – per stessa ammissione del legale incaricato, nonché del *management* in sede di denuncia agli organi competenti – sono risultate vittime di una "frode sofisticata", ragion per cui non erano a conoscenza, né potevano esserlo, delle condotte della [REDACTED]

Poiché queste ultime circostanze non erano individuabili – e dunque non conoscibili – dalle Società, non può certamente trattarsi di errore come viene inteso nel Parere Cremona; dal ché se ne deriva come nei Bilanci 2017 non sia stata fornita alcuna *"rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di bilancio e/o di un'informazione fornita in nota integrativa"* e come non vi sia pertanto alcuna correzione da apportare.

Anche nel Parere Cremona, invero, viene dato atto di come *“l’OIC 29 non tratta specificamente degli errori dovuti a frodi”* (cfr. pag. 5).

A giudizio di chi scrive, non possono, dunque, ritenersi condivisibili le conclusioni cui addiviene il Dott. Cremona quando afferma che *“tenuto conto dei fatti rappresentati, i bilanci di Net Insurance S.p.A. e di Net Insurance Life S.p.A. al 31 dicembre 2017 contengano errori rilevanti connessi agli effetti della contabilizzazione di titoli di Stato”* (cfr. pag. 14).

Da un lato, infatti, se trattasi di “frode sofisticata” – come appare ragionevole ritenere dalla documentazione esaminata – non può configurarsi la fattispecie dell’errore e, dall’altro, non potrebbe comunque configurarsi la fattispecie di un errore rilevante, definito come *“un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio”* (par. 46 OIC 29).

Nel caso di specie, infatti, qualora la NI e la NL fossero state a conoscenza dell’esistenza del contratto di prestito titoli, l’unica differenza che vi sarebbe stata nei bilanci al 31.12.2017, sarebbe stata l’informativa da rendere in nota integrativa ai sensi dell’art. 2427, comma 9, c.c., e non anche la rettifica dei valori economico-patrimoniali; appare, quindi, verosimile ritenere che tale circostanza non sarebbe stata in grado di *“influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio”*<sup>6</sup>.

Tuttavia, stabilire se le Società abbiano effettivamente subito una “frode sofisticata” si ritiene un tema di natura squisitamente giuridica che esula dall’oggetto del presente parere. Pertanto, per completezza informativa si riepiloga nel seguito la disciplina contabile applicabile qualora, invece, venisse a prevalere la tesi di un “errore rilevante”.

Come rilevato anche a pag. 5 del Parere Cremona, in tale ipotetico scenario, occorrerebbe procedere con la correzione dell’errore.

Il riferimento della disciplina contabile continua ad essere rappresentato dall’OIC 29, il quale al paragrafo 47 statuisce che *“una correzione di errore deve essere rilevata in bilancio nel momento in cui si individua l’errore e nel contempo*

---

<sup>6</sup> In sede di approvazione dei Bilanci 2017, non è stata deliberata alcuna distribuzione di dividendi.

sono disponibili le informazioni ed i dati per il suo corretto trattamento”; sia che si tratti di errore “rilevante”, sia che si tratti di errore “non rilevante”.

Con particolare riferimento agli errori rilevanti commessi in esercizi precedenti, cui fa riferimento proprio il Dott. Cremona, l’OIC 29 ai successivi paragrafi 48-49 indica che “*la correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore*” e che “*la società, ai soli fini comparativi, deve correggere gli errori rilevanti effettuati negli esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio dopo la loro individuazione come segue:*

- a. se l’errore è stato commesso nell’esercizio precedente, rideterminando gli importi comparativi per l’esercizio precedente; o*
- b. se l’errore è stato commesso prima dell’inizio dell’esercizio precedente, rideterminando i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto dell’esercizio precedente”.*

Sul punto, si ritiene utile ricordare come l’evento distrattivo che ha comportato il venir meno del diritto di proprietà in capo alle Società – ovvero la cessione dei Titoli a terzi soggetti operata dalla ██████ – sia avvenuto il 12.02.2019, come peraltro indicato nella comunicazione trasmessa dall’amministratore delegato all’IVASS (pag. 5), e come dunque la NI e la NL non potessero venirne a conoscenza prima di tale data.

Tutto ciò posto, qualora venisse appurato che non si tratta di “frode sofisticata” – come invece appare dalle dichiarazioni rese delle Società all’IVASS e alla Procura –, bensì di un errore significativo, le Società dovrebbero provvedere a rilevare la correzione dell’errore nel bilancio 2019 (ovvero nell’esercizio in cui è stato individuato l’errore), attraverso la rideterminazione dei saldi di apertura dell’attivo, del passivo e del patrimonio netto dell’esercizio al 31.12.2018 (ovvero dell’esercizio precedente), nel pieno rispetto dell’OIC 29 citato anche nel Parere Cremona.

Del medesimo orientamento risultano essere altresì i principi contabili internazionali. Lo IAS 8, invero, stabilisce che “*normalmente un’impresa deve correggere un errore significativo relativo ad esercizi precedenti in modo retroattivo nel primo bilancio approvato successivamente alla scoperta dell’errore, rettificando*

*l'informazione comparativa per il periodo o i periodi precedenti presentati in cui è in corso l'errore"*<sup>7</sup>.

In conclusione, dunque, si rappresenta che, seppure si ritenesse che trattasi di errore rilevante e non di "frode sofisticata", non si ravviserebbero comunque i presupposti per procedere alla rettifica e alla successiva riapprovazione dei Bilanci 2017 della Net Insurance e della Net Insurance Life, le quali al più dovrebbero intervenire – come sono effettivamente in procinto di fare – sui bilanci al 31.12.2018.

Al contrario, ove invece si provvedesse a seguire la tesi riportata nel Parere Trevisan, basata su un'errata interpretazione delle risultanze del Parere Cremona (che mai evidenzia espressamente la necessità di rettificare i bilanci al 31.12.2017), e dunque a rettificare i saldi patrimoniali dei Bilanci 2017, a giudizio di chi scrive si ravviserebbe una grave violazione del principio di rappresentazione veritiera e corretta sancito dall'art. 2423, comma 2, c.c.

\* \* \*

Alla luce di quanto rappresentato, si rappresenta come, indipendentemente dal fatto che venga stabilito che vi sia una "frode sofisticata" o un errore rilevante, non vi è alcun presupposto per procedere alla rettifica e alla successiva riapprovazione dei Bilanci 2017. Rettifica che, al contrario, ove invece effettuata comporterebbe una grave violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta enunciato dall'art. 2423 c.c.

---

<sup>7</sup> Memento Pratico, Principi Contabili Internazionali, IPSOA-Francis Lefebvre, 2018, pag. 335.

## 5. CONCLUSIONI

Sono stato incaricato di redigere un parere tecnico-contabile in merito al seguente tema: “alla luce delle note vicende afferenti i rapporto con la [redacted] si richiede se sia necessario o meno procedere alla rettifica e alla successiva riapprovazione dei bilanci chiusi al 31.12.2017 della Net Insurance S.p.A. e della Net Insurance Life S.p.A.”.

L’esame della documentazione messa a disposizione dello scrivente (elencata nella premessa), unitamente a quanto prescritto dalla disciplina civilista e dai principi contabili nazionali ed internazionali, ha consentito di concludere nel senso che:

- in sede di predisposizione dei rispettivi bilanci al 31.12.2017, qualora le Società fossero state a conoscenza dell’esistenza del contratto di prestito titoli, non avrebbero dunque dovuto apportare alcuna modifica ai propri saldi economico-patrimoniali, atteso il permanere del diritto di proprietà dei Titoli in questione ed il godimento dei relativi frutti, bensì fornire semplicemente un’informativa in nota integrativa. I Bilanci 2017 forniscono pertanto, sotto il profilo quantitativo-patrimoniale, la rappresentazione veritiera e corretta richiesta dall’art. 2423 c.c.;
- l’assenza di tale informativa nei Bilanci 2017, poiché le Società risultano aver subito una “frode sofisticata”, non costituisce un errore rilevante e pertanto non si rende necessario rilevare alcuna correzione contabile ai sensi dell’OIC 29;
- anche qualora venisse invece appurato che non si tratta di “frode sofisticata” bensì di un errore significativo, le Società dovrebbero provvedere a rilevare la correzione dell’errore nel bilancio 2019 (ovvero nell’esercizio in cui è stato individuato l’errore), attraverso la rideterminazione dei saldi di apertura dell’attivo, del passivo e del patrimonio netto dell’esercizio al 31.12.2018 (ovvero dell’esercizio precedente);
- a prescindere che venga stabilito che trattasi di “frode sofisticata” o di errore rilevante, non vi è alcun presupposto per procedere alla rettifica e alla successiva riapprovazione dei Bilanci 2017. Rettifica che, al

contrario, ove invece effettuata comporterebbe una grave violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta enunciato dall'art. 2423 c.c.

\*\*\*

Si ritiene con quanto sopra di aver assolto all'incarico conferito e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o integrazione.

Roma, 17 maggio 2019

Prof. Giovanni Fiori





KPMG S.p.A.  
Revisione e organizzazione contabile  
Via Ettore Petrolini, 2  
00197 ROMA RM  
Telefono +39 06 80961.1  
Email [it-fmauditaly@kpmg.it](mailto:it-fmauditaly@kpmg.it)  
PEC [kpmgspa@pec.kpmg.it](mailto:kpmgspa@pec.kpmg.it)

**Riservata**  
Spettabile  
Net Insurance S.p.A.  
Via Giuseppe Antonio Guattani, 4  
00161 Roma

Alla cortese attenzione della Dott.ssa Luisa Todini  
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

16 maggio 2019

Egregi Signori

a seguito della Vostra gentile richiesta, di cui Vi ringraziamo, di presentarVi la nostra lettera di incarico per la revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidati della Vostra Società, abbiamo il piacere di esporre nel seguito le caratteristiche e le condizioni dell'incarico prospettatoci.

Ci avete informato che l'Assemblea degli Azionisti convocata per il prossimo 3 giugno non procederà ad approvare il bilancio dell'esercizio appena concluso e che, in quell'occasione, verrà invece discussa la revoca della deliberazione di approvazione del bilancio dell'esercizio 2017, unitamente alla revoca per giusta causa del revisore legale in carica.

In tale contesto, per l'ipotesi in cui l'Assemblea degli Azionisti proceda con la revoca del revisore attualmente in carica, ci avete richiesto di presentarVi una proposta di incarico per la revisione legale per il periodo 2017-2025.

Ci avete informato che l'incarico oggetto della presente lettera dovrà essere conferito ai sensi del Regolamento (UE) n. 537/2014 (di seguito anche "Regolamento"), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (di seguito anche "Decreto"), appartenendo la Vostra Società alla categoria degli Enti di Interesse Pubblico come definiti dall'art. 16, comma 1, lettera a), del Decreto e ai sensi dell'art. 102 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

Precisiamo che la presente lettera è stata predisposta sulla base delle norme del Decreto, come modificato dal D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135 che ha recepito nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2014/56/UE relativa alla revisione legale, nonché delle disposizioni del Regolamento sui requisiti specifici relativi alla revisione legale degli Enti di Interesse Pubblico.



**Net Insurance S.p.A.**

*Lettera di incarico per la revisione legale*

16 maggio 2019

La presente lettera tiene pertanto in considerazione le attuali interpretazioni, allo stato prevalenti, dei provvedimenti normativi sopra indicati senza considerare gli impatti sul lavoro di revisione legale, attualmente non ragionevolmente quantificabili, derivanti da eventuali disposizioni integrative e correttive al Decreto, chiarimenti da parte delle Autorità competenti e/o differenti interpretazioni.

Vi chiediamo cortesemente di mettere a disposizione la presente lettera di incarico ed i relativi Allegati al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Antonio Blandini per gli adempimenti di competenza.

## **1 Oggetto e finalità dell'incarico**

L'oggetto dell'incarico è lo svolgimento della revisione legale dei bilanci d'esercizio e dei bilanci consolidati della Net Insurance S.p.A. ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Decreto ed ai sensi dall'art. 102 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Decreto, l'incarico avrà la durata di nove esercizi con riferimento ai bilanci con chiusura dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2025.

In particolare, l'attività di revisione legale comporterà la verifica:

- che il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato della Net Insurance S.p.A. siano conformi alle norme che ne disciplinano la redazione e rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio;
- nel corso dell'esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della Net Insurance S.p.A..

Inoltre, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del Decreto, la revisione legale comporterà la verifica della coerenza delle relazioni sulla gestione con il bilancio d'esercizio e consolidato, e sulla loro conformità alle norme di legge. Il giudizio espresso includerà altresì una dichiarazione, che verrà rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nelle relazioni sulla gestione.

Tali verifiche si concluderanno con l'emissione delle relazioni di revisione sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato ai sensi degli artt. 14 del Decreto e 10 del Regolamento e ai sensi dall'art. 102 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

La presente lettera di incarico include altresì la stima dei tempi e dei corrispettivi per lo svolgimento della verifica della sufficienza, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, delle riserve tecniche dell'impresa iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio, avuto riguardo alle disposizioni previste dal Codice delle Assicurazioni Private e tenuto conto di corrette tecniche attuariali, così come individuate dall'Autorità di Vigilanza con i Regolamenti ISVAP n. 22/2008 e n. 7/2007 e secondo le relative modalità applicative indicate nel chiarimento applicativo pubblicato da IVASS sul proprio sito in data 31 gennaio 2017.

Vi precisiamo che eventuali altre attività che fossimo chiamati a svolgere, in relazione ad eventi o operazioni di natura straordinaria cui partecipasse la Vostra Società (quali ad esempio: esercizio del diritto di recesso dei soci, fusioni, scissioni, aumenti di capitale, distribuzione di acconti sui dividendi, ecc.) o in relazione ad ulteriori adempimenti previsti da normative specifiche (quali ad esempio: verifica dei costi di



**Net Insurance S.p.A.**

*Lettera di incarico per la revisione legale*

16 maggio 2019

ricerca e sviluppo, ecc.), o di eventuali altri pareri, relazioni e attestazioni (quale ad esempio: attestazione sulla dichiarazione di carattere non finanziario, ove applicabile) che potrebbero essere richiesti alla nostra società in quanto incaricata della revisione legale, non sono comprese nella presente lettera e saranno oggetto di volta in volta di specifiche lettere di incarico.

Le attività connesse alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali saranno oggetto di separata lettera di incarico mentre i corrispettivi sono inclusi nella presente lettera.

## **2 Natura dell'incarico**

### **2.1 Revisione legale**

Il nostro incarico sarà svolto facendo riferimento:

- per quanto riguarda il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile al bilancio d'esercizio, ai principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità ("OIC"), al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 ed alle norme di legge che ne disciplinano la redazione;
- per quanto riguarda il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile al bilancio consolidato, ai principi contabili internazionali ("IFRS") adottati dall'Unione Europea, così come indicato dal D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, ai provvedimenti attuativi previsti dall'art. 9 di tale decreto, al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 ed alle norme che ne disciplinano la redazione;
- per quanto riguarda i principi di revisione applicabili per lo svolgimento della revisione contabile del bilancio d'esercizio e consolidato, ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11 del Decreto (di seguito anche "ISA Italia" o "principi di revisione di riferimento").

La revisione contabile sarà svolta con riferimento rispettivamente allo stato patrimoniale, al conto economico ed alla nota integrativa, che costituiscono il bilancio d'esercizio, e ai prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria, dell'utile/(perdita) e delle altre componenti del conto economico complessivo e delle variazioni di patrimonio netto, al rendiconto finanziario e alle relative note esplicative, che costituiscono il bilancio consolidato, redatti secondo il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile ed approvati dal competente organo di amministrazione della Società.

Gli ISA Italia richiedono al revisore di acquisire, come base per il proprio giudizio, una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio e consolidato nel loro complesso non contengano errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Una ragionevole sicurezza non corrisponde ad un livello di sicurezza assoluto in quanto nella revisione contabile esistono limiti intrinseci che rendono di natura persuasiva, piuttosto che conclusiva, la maggior parte degli elementi probativi dai quali il revisore trae le sue conclusioni e sui quali basa il proprio giudizio.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, anche attraverso verifiche a campione, a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio e consolidato. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio e consolidato dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il



**Net Insurance S.p.A.**

*Lettera di incarico per la revisione legale*

16 maggio 2019

controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio e consolidato della Società al fine di identificare le tipologie di errori potenziali e i fattori che incidono sui rischi di errori significativi, nonché a determinare la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure conseguenti. La comprensione del controllo interno non riguarda tutte le procedure di controllo aziendale, ma soltanto quella parte di controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio e consolidato della Società: tale comprensione non viene pertanto acquisita al fine di esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno, né nelle sue componenti né nella sua globalità.

La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato nel loro complesso. L'espressione del giudizio sul bilancio d'esercizio e consolidato nel loro complesso non comporta un giudizio sulle singole voci e/o sulle singole informazioni in essi contenute.

Gli ISA Italia contengono regole per l'applicazione del concetto di significatività nella fase di pianificazione, nello svolgimento della revisione contabile nonché nella valutazione dell'effetto sulla revisione contabile degli errori identificati e dell'effetto sul bilancio d'esercizio e consolidato degli eventuali errori non corretti. In generale gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, influenzino le decisioni economiche prese dagli utilizzatori del bilancio. I giudizi sulla significatività sono formulati dal revisore alla luce delle circostanze contingenti e sono influenzati dalla percezione delle esigenze di informativa finanziaria degli utilizzatori del bilancio, nonché dall'entità e dalla natura dell'errore, o da una combinazione di entrambe. Il revisore non è responsabile dell'individuazione degli errori che non siano significativi per il bilancio d'esercizio e consolidato nel loro complesso.

Inoltre, a causa della natura selettiva e degli altri limiti insiti sia nelle procedure di revisione sia in ogni controllo interno, permane un inevitabile rischio che errori significativi possano non essere individuati anche se la revisione è correttamente pianificata e svolta in conformità agli ISA Italia.

Da ultimo, benché la finalità della revisione contabile del bilancio sia quella di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori nel bilancio medesimo, il giudizio del revisore non assicura il futuro funzionamento della Società né che la stessa sia stata amministrata in modo efficace ed efficiente.

Le relazioni sulla gestione saranno oggetto di verifica al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza delle stesse con il bilancio d'esercizio e consolidato, e sulla loro conformità alle norme di legge, inclusa la dichiarazione, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi. Nello svolgimento del lavoro faremo riferimento al principio SA Italia 720B (Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione) nonché a quanto previsto dalle direttive eventualmente emanate dagli organismi professionali in materia.

Ai fini della verifica della regolare tenuta della contabilità sociale svolgeremo le procedure previste dal principio SA Italia n. 250B (Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale) mentre, come indicato nel medesimo principio, la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili



**Net Insurance S.p.A.**

Lettera di incarico per la revisione legale

16 maggio 2019

avverrà attraverso lo svolgimento delle procedure di revisione finalizzate all'espressione del giudizio sul bilancio previste dagli ISA Italia.

Va ricordato che alle procedure finalizzate alla verifica della regolare tenuta della contabilità sociale si applicano gli stessi limiti insiti in ogni revisione contabile, fra cui quelli relativi all'utilizzo delle verifiche a campione e quelli connessi a qualsiasi sistema contabile-amministrativo e dei controlli interni sopra richiamati. Non si può pertanto escludere che errori significativi possano non essere rilevati.

All'esito delle procedure previste dagli ISA Italia, come già indicato, sarà nostra responsabilità l'emissione di una relazione di revisione ai sensi degli artt. 14 del Decreto e 10 del Regolamento e ai sensi dall'art. 102 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

## **2.2**

### **Verifica della sufficienza, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, delle voci relative alle riserve tecniche della Net Insurance S.p.A.**

Il nostro incarico sarà svolto facendo riferimento:

- per quanto riguarda i criteri per la determinazione della sufficienza delle riserve tecniche e le corrette tecniche attuariali, a quelli definiti da IVASS tramite i Regolamenti ISVAP n. 22/2008 e n. 7/2007, così come modificati Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016;
- per quanto riguarda i principi professionali di riferimento, alle modalità applicative indicate nel chiarimento applicativo pubblicato da IVASS sul proprio sito in data 31 gennaio 2017.

La verifica sarà svolta con riferimento alle riserve tecniche iscritte nel passivo del bilancio d'esercizio distintamente per i rami vita e per i rami danni.

La verifica comporta lo svolgimento, con l'ausilio di un esperto in scienze attuariali, di specifiche procedure sui portafogli assicurativi presi a riferimento e sui relativi dati di base. In particolare, le procedure previste dal richiamato chiarimento applicativo di IVASS prevedono:

- a. svolgimento di analisi comparative delle riserve tecniche attraverso il ricalcolo di opportuni indici osservati in serie storica e la loro correlazione con altri indici significativi di bilancio;
- b. verifica, anche attraverso lo svolgimento di valutazioni statistico-attuariali, del rispetto dei seguenti principi, se ed in quanto applicabili ad ogni particolare tipo di riserva:
  - i. impiego di adeguate basi tecniche;
  - ii. impiego di ipotesi evolutive prudenziali;
  - iii. impiego di adeguate metodologie di calcolo;

coerentemente con le indicazioni di cui agli Allegati 14, 15 e 16 del Regolamento n. 22.

- c. discussione con l'esperto al fine di valutare l'adeguatezza del suo lavoro e quindi, comprendere la pertinenza e ragionevolezza delle verifiche da lui svolte e delle sue conclusioni anche in merito, nelle specifiche circostanze, all'applicazione di metodi ed assunzioni significativi avuto riguardo alle corrette tecniche attuariali definite dal Regolamento n. 22.



**Net Insurance S.p.A.**

Lettera di incarico per la revisione legale

16 maggio 2019

- d. raccordo dei risultati ottenuti sui singoli rami con il giudizio finale espresso sulle riserve tecniche nel loro complesso, anche mediante l'indicazione di eventuali compensazioni considerate.

Quanto sopra sarà riflesso, in conformità a quanto previsto dall'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 209/2005, nella formulazione del giudizio di sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa. Così come stabilito dalla professione, e discusso con l'autorità di Vigilanza, la relazione sulla sufficienza delle riserve tecniche si concretizzerà in un paragrafo aggiuntivo che segue il paragrafo del giudizio di revisione.

### **2.3 Responsabilità degli Amministratori**

La responsabilità della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili nonché dell'integrità del patrimonio sociale compete agli Amministratori della Vostra Società, così come espressamente previsto dal Codice Civile e dai Codici di comportamento promossi da associazioni di categoria cui la Vostra Società dichiara di attenersi.

E' altresì responsabilità degli Amministratori della Vostra Società:

- redigere il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato affinché forniscano una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale-finanziaria ed economica della Società e del gruppo;
- redigere la relazione sulla gestione

in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile richiamato nel precedente paragrafo 2.1 e alle norme di legge e regolamentari in materia, inclusa la valutazione dell'appropriato utilizzo del presupposto della continuità aziendale e della relativa informativa.

E' altresì responsabilità degli Amministratori la costituzione di riserve tecniche sufficienti a far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione e di riassicurazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali richiamate nel precedente paragrafo 2.2.

Inoltre, è responsabilità degli Amministratori valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, così come è responsabilità degli organi delegati curare che tale assetto sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, ivi compresi l'implementazione ed il funzionamento di un adeguato sistema di controllo interno volto a prevenire e ad individuare frodi e/o errori. Tali responsabilità riguardano anche quella parte del controllo interno che gli Amministratori ritengono necessaria al fine di consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Ai fini dell'espletamento dell'incarico oggetto della presente lettera, è responsabilità degli Amministratori fornirci l'accesso alle scritture contabili della Vostra Società, alla relativa documentazione di supporto (sia in formato cartaceo che elettronico) e ad ogni altra elaborazione ed informazione utile per l'esecuzione del lavoro, inclusi i libri sociali e i rapporti emessi dalla funzione di revisione interna di gruppo, anche tramite discussione con le persone dalle quali riterremo necessario acquisire elementi probativi (amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti). La documentazione necessaria, ivi inclusi il progetto di bilancio d'esercizio e consolidato e le relative relazioni sulla gestione, dovrà essere fornita con congruo anticipo per permetterci di eseguire un esame adeguato e completo della stessa secondo quanto previsto dagli ISA Italia, prima del deposito delle nostre relazioni presso la sede sociale.



**Net Insurance S.p.A.**

*Lettera di incarico per la revisione legale*

16 maggio 2019

Relativamente alla verifica della sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio, la documentazione dovrà essere messa a nostra disposizione con congruo anticipo per permetterci di eseguire un esame adeguato e completo della stessa, prima dell'emissione del nostro giudizio.

Facciamo presente che la mancata o ritardata consegna della documentazione sopra indicata così come l'indisponibilità delle persone dalle quali riterremo necessario acquisire elementi probativi (amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti) potranno rappresentare una limitazione allo svolgimento delle procedure di revisione con effetti conseguenti nella formulazione delle nostre relazioni.

Il riconoscimento e la comprensione da parte Vostra delle responsabilità sopra descritte, tramite l'accettazione della presente lettera, costituiscono una condizione indispensabile per lo svolgimento della nostra attività di revisione.

Da ultimo, ricordiamo che è responsabilità degli Amministratori informarci circa l'emergere di fatti che possono influire sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, di cui la Società possa venire a conoscenza nel periodo che intercorre tra la data della nostra relazione di revisione e la data di approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea della Vostra Società nonché, con riferimento alla verifica della sufficienza delle riserve tecniche, circa l'emergere di fatti che possano influire sulla sufficienza delle riserve tecniche stesse nel periodo che intercorre tra la data della nostra relazione e la data di approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea della Vostra Società.

### **3            Modalità di svolgimento dell'incarico**

#### **3.1        *Revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato della Net Insurance S.p.A. e del bilancio della società controllata***

##### *Piano di revisione*

Con riferimento alla società controllata Net Insurance Life S.p.A., in quanto componente significativa, dovremo svolgere le procedure di revisione secondo quanto previsto dall'ISA Italia n. 600 e, pertanto, dovremo essere coinvolti in alcune fasi dell'attività di revisione, ci dovranno essere trasmessi i documenti dei revisori incaricati, riesamineremo altre parti pertinenti della documentazione e potremo ottenere dagli stessi revisori e dall'organo amministrativo delle società ulteriori documenti e notizie utili alla revisione.

Qualora nel corso del periodo oggetto di revisione legale di cui alla presente lettera dovessero intervenire cambiamenti nella struttura del gruppo, nelle partecipazioni possedute, nella dimensione delle stesse ovvero nelle attività da queste svolte, che sarà Vostra cura comunicare tempestivamente al socio responsabile dell'incarico, i termini e le condizioni dell'incarico di cui alla presente lettera dovranno essere rivisti per adeguarli ai cambiamenti intervenuti.

Relativamente alle procedure di revisione da svolgere sul reporting package predisposto ai fini del consolidamento della società controllata, così come previsto nella presente lettera di incarico, resta inteso che l'accettazione da parte Vostra della presente lettera avviene, anche in nome e per conto di tale società e, pertanto, Vi impegnate anche ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile a farne rispettare il suo contenuto, per quanto applicabile, anche a tali società.



**Net Insurance S.p.A.**

Lettera di incarico per la revisione legale

16 maggio 2019

### *Fasi e modalità di intervento*

Nel primo anno di incarico, svolgeremo le procedure di revisione previste dall'ISA Italia n. 510 (Primi incarichi di revisione contabile - saldi di apertura) e in tale ambito, come previsto dall'art. 9-bis, comma 5, del Decreto, chiederemo ai revisori a cui era stato affidato l'incarico di revisione legale nel periodo precedente di poterli incontrare al fine di ottenere ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico oggetto della presente lettera e di poter visionare le loro carte di lavoro. Chiederemo altresì a tali revisori, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Regolamento, di poter accedere alle relazioni aggiuntive per il comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui all'art. 11 dello stesso Regolamento e a qualsiasi informazione eventualmente trasmessa alle autorità competenti.

La nostra metodologia di revisione è descritta nell'Allegato 1.

Il programma di attuazione della revisione contabile sarà strutturato in differenti fasi che verranno svolte sia nel corso dell'esercizio sia dopo la sua chiusura, tenendo presenti le scadenze previste dalla normativa in vigore.

Gli interventi svolti nel corso dell'esercizio saranno pianificati, nei limiti del possibile, in modo coordinato con quelli previsti per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e per la verifica della sufficienza delle riserve tecniche.

Al termine del lavoro sopra descritto, dopo che le conclusioni saranno state valutate dal socio responsabile dell'incarico e sottoposte alle procedure di riesame, verranno emesse le relazioni sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, così come indicato nel successivo paragrafo 4.

### **3.2 Verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale della Net Insurance S.p.A.**

La tempistica di svolgimento delle verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale sarà definita secondo i criteri previsti dal principio SA Italia n. 250B.

Come precedentemente indicato, i tempi di svolgimento di alcune verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale potranno coincidere parzialmente con fasi del procedimento di revisione contabile del bilancio e valuteremo altresì i risultati di ciascuna verifica periodica considerando anche i possibili effetti degli elementi informativi acquisiti sullo svolgimento dell'attività di revisione contabile finalizzata all'espressione del giudizio sul bilancio nonché ai fini delle eventuali comunicazioni ai responsabili delle attività di *governance*.

L'elenco delle principali procedure finalizzate alla verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale è riepilogato nell'Allegato 2.

### **3.3 Verifica della sufficienza, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, delle voci relative alle riserve tecniche della Net Insurance S.p.A.**

#### *Fasi e modalità di intervento*

Il programma di attuazione della verifica sarà strutturato in differenti fasi che verranno svolte sia nel corso dell'esercizio in esame sia dopo la chiusura dell'esercizio stesso, tenendo presenti le scadenze previste dalla normativa in vigore.



**Net Insurance S.p.A.**

Lettera di incarico per la revisione legale

16 maggio 2019

Gli interventi svolti nel corso dell'esercizio in esame saranno pianificati, nei limiti del possibile, in modo coordinato con quelli previsti per l'attività di revisione legale svolta ai sensi del D.Lgs. n. 39/10 sopra descritti. Di conseguenza, alcune informazioni e alcuni dati potranno avere comune utilità per le finalità della revisione sia del bilancio d'esercizio sia della verifica della sufficienza delle riserve tecniche iscritte nel passivo del bilancio d'esercizio.

Al termine del lavoro sopra descritto, dopo che le conclusioni saranno state valutate dal socio responsabile dell'incarico e sottoposte alle procedure di riesame, verrà emesso un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche distintamente per i rami vita e per i rami danni. Tale giudizio, così come indicato nel successivo paragrafo 4, troverà collocazione in una sezione separata della relazione di revisione, dal sottotitolo *"Giudizio della società di revisione legale ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209"*.

### **3.4 Lettere di attestazione**

In conformità con quanto previsto dall'ISA Italia n. 580 (Attestazioni scritte) e dai Documenti di Ricerca Assirevi in materia, provvederete, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1227 e 2049 del Codice Civile, a fornirci la conferma scritta, delle responsabilità degli Amministratori per la redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, della completezza delle operazioni registrate e riflesse nel bilancio, della completezza, autenticità e attendibilità della documentazione messa a disposizione nel corso del nostro lavoro, nonché della correttezza ed esattezza delle informazioni ivi contenute e di quelle comunicateci verbalmente, incluso l'accesso alla documentazione anche tramite discussione con le persone di riferimento come indicato nel precedente paragrafo 2.3 (di seguito le "Lettere di Attestazione").

Le Lettere di Attestazione potranno inoltre riguardare altre attestazioni scritte così come previsto dall'ISA Italia n. 580, qualora ritenuto necessario nelle circostanze dell'incarico. Le Lettere di Attestazione dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti della Società, anche per conto del Consiglio di Amministrazione, nonché da coloro che sono responsabili dell'amministrazione e della predisposizione dei bilanci e delle relazioni sulla gestione.

Il rilascio delle Lettere di Attestazione costituisce presupposto per un corretto svolgimento della nostra attività di revisione e per la conseguente emissione delle nostre relazioni. Pertanto, il mancato rilascio delle Lettere di Attestazione costituirà una limitazione al procedimento di revisione e sarà trattato in conformità agli ISA Italia.

Resta inoltre inteso che, nei più ampi limiti consentiti dalla legge, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1227 del Codice Civile, non potremo essere ritenuti responsabili nei confronti della Vostra Società – e che quest'ultima risponderà ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nei confronti nostri e dei nostri soci, amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti - di eventuali danni, perdite e conseguenze pregiudizievoli conseguenti o comunque determinati per effetto di informazioni che dovessero risultare erronee, false, incomplete, fuorvianti o, comunque, non del tutto veritiere, ricevute dalla Vostra Società ai fini dello svolgimento dell'incarico di cui alla presente lettera, e/o oggetto di attestazioni contenute nelle Lettere di Attestazione, ove l'erroneità, falsità o inesattezza delle informazioni non fosse da noi conosciuta.



### **3.5 Comunicazioni con i responsabili delle attività di governance**

Provvederemo a comunicare quanto previsto dall'ISA Italia n. 260 (Comunicazione con i responsabili delle attività di governance) ai responsabili delle attività di *governance*, in relazione alle loro responsabilità di supervisione del processo di predisposizione dell'informativa finanziaria. Tale principio di revisione, tuttavia, non richiede al revisore di svolgere procedure specificatamente volte all'identificazione di eventuali altri aspetti da comunicare ai responsabili delle attività di *governance*.

Le comunicazioni, a seconda delle circostanze, potranno essere fatte verbalmente o per iscritto, tenuto conto di quanto indicato nell'ISA Italia n. 260 ed avranno come destinatari gli Amministratori e il Collegio Sindacale, anche nella sua qualità di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

Qualora effettuate per iscritto, le comunicazioni saranno predisposte nell'esclusivo interesse della Società e per mere finalità informative interne. Esse, pertanto, non potranno essere in nessun caso consegnate, esibite, anche solo parzialmente, né il loro contenuto o la loro sola esistenza menzionati a terzi, fatti salvi i casi previsti dalla legge o a seguito di legittimi provvedimenti o richieste di autorità pubbliche, nel qual caso sarete tenuti ad informarci tempestivamente.

Le modalità di comportamento sopra descritte saranno adottate anche nell'ambito della verifica della sufficienza delle riserve tecniche.

Nell'ambito delle comunicazioni oggetto del presente paragrafo provvederemo ad emettere la relazione aggiuntiva per il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, prevista dall'art. 11 del Regolamento.

## **4 Relazioni**

### **4.1 Relazioni sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato della Net Insurance S.p.A.**

Le relazioni sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato della Net Insurance S.p.A. saranno emesse ai sensi degli artt. 14 del Decreto e 10 del Regolamento e ai sensi dall'art. 102 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private), in conformità agli ISA Italia e alle direttive eventualmente emanate dagli organismi professionali in materia.

### **4.2 Relazione sulla sufficienza delle riserve tecniche della Net Insurance S.p.A.**

Il giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche, ancorché rappresenti un incarico autonomo e differente da quello relativo allo svolgimento della revisione legale, secondo quanto riportato nelle premesse del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 [n. 7 del 13 luglio 2007], troverà collocazione distintamente per i rami vita e per i rami danni in una sezione separata della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio, dal sottotitolo "*Giudizio della società di revisione legale ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*".

### **4.3 Utilizzo delle relazioni sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato della Net Insurance S.p.A.**

La versione definitiva ed ufficiale delle nostre relazioni sarà quella firmata in originale e non saremo responsabili per errori o inaccurately esistenti in qualsiasi riproduzione da Voi effettuata.



**Net Insurance S.p.A.**

*Lettera di incarico per la revisione legale*

16 maggio 2019

Le nostre relazioni (e/o le relative traduzioni) non potranno essere da Voi riprodotte o utilizzate disgiuntamente dal bilancio d'esercizio e dal bilancio consolidato a cui si riferiscono, anche qualora dovessero essere tradotti e pubblicati in lingua inglese. In particolare, in presenza di traduzione e pubblicazione del bilancio d'esercizio e consolidato, e delle relazioni di revisione in lingua inglese, ferma restando la Vostra responsabilità per la fedele traduzione dei bilanci e per la corrispondenza dei dati e delle informazioni contenuti in tale traduzione rispetto a quelli dei bilanci sottoposti a revisione, la traduzione delle nostre relazioni di revisione potrà essere effettuata solo da parte nostra a seguito di Vostra richiesta. Inoltre, tale traduzione verrà rilasciata dopo che avremo effettuato limitate verifiche sulla corrispondenza dei dati e delle informazioni dei bilanci tradotti rispetto agli originali sottoposti a revisione, nonché sull'appropriatezza della traduzione. A tal fine, i bilanci tradotti ci dovranno essere trasmessi con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la loro pubblicazione accompagnati da una lettera firmata dal legale rappresentante della Net Insurance S.p.A. nella quale si dichiari la fedeltà della traduzione e la corrispondenza dei dati e delle informazioni contenuti nella traduzione rispetto a quelli dei bilanci sottoposti a revisione. La stima dei tempi e dei corrispettivi per le limitate verifiche sopra indicate è esclusa da quella prevista nel successivo paragrafo 6.1.

Sarà necessario ottenere un nostro preventivo consenso scritto per riprodurre le nostre relazioni a mezzo stampa o con altri mezzi di diffusione congiuntamente ai bilanci a cui si riferiscono. A tale proposito e tenuto conto delle condizioni sopra esposte, rimarrete responsabili della riproduzione completa ed accurata in formato elettronico delle nostre relazioni qualora ciò sia necessario per rispettare obblighi normativi (ad esempio per la pubblicazione del bilancio ai sensi dell'art. 2435 del Codice Civile o in forza di altre disposizioni normative applicabili alla Vostra Società).

Prendiamo atto che la Net Insurance S.p.A. potrebbe avere la necessità di pubblicare il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, corredati dalle relazioni della nostra società, sul proprio sito Web o potrà distribuire tali documenti in formato elettronico ai propri Azionisti o terzi aventi un legittimo diritto a riceverli.

Fermo restando quanto sopra, Vi facciamo presente che:

- sarà Vostra cura e responsabilità verificare che la pubblicazione e/o distribuzione in formato elettronico delle nostre relazioni e del bilancio d'esercizio e bilancio consolidato associati alle stesse avvenga in modo completo e accurato. Sarà inoltre Vostra responsabilità assicurare che le informazioni finanziarie pubblicate sul Vostro sito Web indichino chiaramente quelle associate alle nostre relazioni al fine di evitare errate o fuorvianti associazioni;
- qualsiasi pubblicazione o distribuzione elettronica delle nostre relazioni dovrà riportare quanto segue (e frase equivalente per la versione in lingua inglese):  
"L'allegata relazione della società di revisione ed il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato a cui si riferisce sono conformi a quelli depositati presso la sede legale della Net Insurance S.p.A. e, successivamente alla data in essa riportata, KPMG S.p.A. non ha svolto alcuna procedura di revisione finalizzata ad aggiornare il contenuto della relazione stessa.";
- Vi impegnate ad applicare sicure modalità di pubblicazione e di distribuzione in formato elettronico di tali documenti e a mantenere il controllo sulla sicurezza del Vostro sito Web.

Il nostro incarico di revisione legale non si estende alla verifica di quanto sopra.



**Net Insurance S.p.A.**

*Lettera di incarico per la revisione legale*

16 maggio 2019

#### **4.4 Resoconto analitico**

Come richiesto dall'art. 26 del Regolamento n. 22/2008 e dall'art. 11 del Regolamento n. 7/2007, al termine del lavoro di verifica della sufficienza delle riserve tecniche verrà rilasciato un resoconto analitico che illustra le operazioni preliminari effettuate, le basi tecniche e le ipotesi adottate, le metodologie ed i criteri di calcolo utilizzati, nonché le fasi operative seguite per la valutazione delle riserve tecniche ed i risultati ottenuti.

Il resoconto analitico riporterà la medesima data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio e, come previsto dall'art. 26 del Regolamento n. 22 e dall'art. 11 del Regolamento n. 7/2007, sarà inviato all'impresa di assicurazione per la trasmissione all'IVASS unitamente al bilancio di esercizio.

Il resoconto analitico sarà quindi indirizzato alla Vostra Società che potrà utilizzarlo solo ai fini per i quali è stata predisposto e previsti nella presente lettera di incarico e, date le finalità ed i limiti dell'incarico, il resoconto non potrà essere distribuita a terzi o essere oggetto di menzione per divulgazione pubblica senza il nostro preventivo consenso scritto. KPMG non risponderà di eventuali danni che dovessero essere subiti in conseguenza di un uso improprio o non autorizzato del resoconto, fermo restando che con la sottoscrizione della presente, la Vostra Società si impegna a manlevare e a tenere indenne KPMG, nonché i suoi soci, amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti ed ogni altra entità del Network KPMG, così come i relativi soci, amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti coinvolti nell'incarico, da ogni onere, perdita, danno, spesa, pretesa o richiesta che fosse pagata, sostenuta o subita, nonché da ogni azione, causa o procedimento promosso nei confronti degli stessi da parte di terzi in conseguenza del, o comunque in relazione al, incarico di verifica della sufficienza delle riserve tecniche.

#### **5 Team di revisione**

L'incarico verrà svolto da professionisti del nostro ufficio di Roma, coordinati e diretti da un nostro manager e sotto la mia responsabilità.

La composizione del team di revisione che prevediamo per lo svolgimento dell'incarico prospettatoci, con il relativo livello professionale, è riportata nel successivo paragrafo 6.

Provvederemo a comunicare a Voi e al Collegio Sindacale l'eventuale sostituzione del socio responsabile dell'incarico, considerando altresì quanto previsto dall'art. 17, comma 4, del Decreto, in materia di indipendenza.

A seconda delle circostanze, ci potremo avvalere della collaborazione di specialisti in specifiche discipline (per esempio: specialisti IT, attuari, fiscalisti, specialisti in materia di strumenti finanziari e di valutazione, ecc.). Inoltre, ai fini sia dell'incarico per la revisione legale che per la verifica della sufficienza delle riserve tecniche, ci avvarremo della collaborazione di specialisti in discipline attuariali. Resta inteso che, in ogni caso, KPMG S.p.A. rimarrà l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti della Vostra Società per le prestazioni svolte da tali soggetti.



## **6 Tempi e corrispettivi**

### **6.1 Stima dei tempi e corrispettivi per il periodo oggetto della presente lettera di incarico**

I nostri corrispettivi sono determinati esclusivamente in base alla stima del tempo da impiegare nello svolgimento del lavoro e ad aliquote orarie proporzionate al livello professionale dei componenti del team di revisione assegnato all'incarico.

Abbiamo effettuato la stima dei tempi necessari per lo svolgimento dell'incarico prospettato sulla base:

- degli elementi relativi ai principali aspetti dell'attuale attività e dell'organizzazione della Vostra Società, con particolare riguardo al controllo interno, acquisiti nel corso dei recenti incontri con i Vostri rappresentanti e con i precedenti revisori;
- della necessaria collaborazione del personale della Società, inclusa la messa a disposizione della documentazione di cui al precedente paragrafo 2.3;
- dell'attuale dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della Vostra Società nonché dei profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alla società controllata; in particolare, l'incidenza delle ore del personale direttivo è commisurata alla stima della complessità delle problematiche della Società ed è stata definita tenuto conto, oltre che dell'esecuzione materiale delle verifiche, di una adeguata attività di supervisione e di indirizzo;
- della preparazione tecnica e dell'esperienza che il lavoro di revisione richiede.

In base alle considerazioni precedentemente descritte stimiamo che i tempi ed i nostri corrispettivi saranno i seguenti:

	Ore	Corrispettivi €
<b>Revisione legale del bilancio d'esercizio, inclusa la verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali della Net Insurance S.p.A.</b>	450	36.000
<b>Revisione legale del bilancio consolidato</b>	175	14.000
<b>Totale generale corrispettivi</b>	<b>625</b>	<b>50.000</b>



**Net Insurance S.p.A.**

Lettera di incarico per la revisione legale

16 maggio 2019

Il dettaglio dei tempi e dei corrispettivi è il seguente:

**Revisione legale del bilancio d'esercizio, inclusa la verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali della Net Insurance S.p.A.**

	Ore		Aliquote	Corrispettivi
	n.	%	orarie €	
Socio	45	10	190	8.550
Manager	75	17	135	10.125
Senior	165	37	95	15.675
Assistente	165	37	75	12.375
	<b>450</b>			<b>46.725</b>
<b>Riduzione</b>				<b>(10.725)</b>
				<b>36.000</b>

**Revisione legale del bilancio consolidato del gruppo**

	Ore		Aliquote	Corrispettivi
	n.	%	orarie €	
Socio	12	7	190	2.280
Manager	30	17	135	4.050
Senior	66	38	95	6.270
Assistente	66	38	75	4.950
	<b>175</b>			<b>17.550</b>
Riduzione				<b>(3.550)</b>
				<b>14.000</b>

I corrispettivi precedentemente indicati riguardano esclusivamente le prestazioni professionali per l'incarico di revisione oggetto della presente lettera e non comprendono le spese vive (viaggi, pernottamenti, ecc.), le spese di segreteria (dirette ed indirette), le altre spese sostenute per Vostro conto (telefono, consulenze esterne, ecc.), il contributo di vigilanza stabilito dalla Consob e l'IVA.

I corrispettivi indicati sono comprensivi delle spese relative al coinvolgimento degli specialisti attuariali.

Le spese vive, le spese di segreteria e le altre spese sostenute per Vostro conto Vi saranno addebitate a consuntivo.

Le altre spese eventualmente da sostenere per Vostro conto relative a consulenze esterne, non prevedibili ad oggi e pertanto non incluse nella presente lettera di incarico, saranno prontamente e preventivamente discusse con Voi non appena dovesse sorgere tale necessità ai fini del completamento del nostro incarico.



**Net Insurance S.p.A.**

Lettera di incarico per la revisione legale

16 maggio 2019

Il contributo di vigilanza stabilito dalla Consob Vi sarà addebitato in misura pari alla percentuale definita dalla Consob stessa, vigente all'atto dell'emissione della relativa fattura.

La fatturazione dei corrispettivi e delle spese avverrà secondo le seguenti modalità: 30% all'inizio dell'attività, 60% nel corso dell'incarico e 10% a completamento del lavoro.

Il pagamento dovrà essere da Voi effettuato a 30 giorni fine mese data fattura.

## **6.2 Aggiornamento e variazioni dei corrispettivi per il periodo oggetto della presente lettera di incarico**

Gli importi dei corrispettivi precedentemente indicati sono basati sulle nostre aliquote orarie attuali che potranno aumentare il 1° luglio di ogni anno, ad iniziare dal 1° luglio 2019, nei limiti dell'aumento dell'indice ISTAT relativo al costo della vita (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) rispetto all'anno precedente.

Se si dovessero presentare circostanze che comportino un aggravio dei tempi, cambiamenti significativi nella tempistica di svolgimento dell'incarico e/o un cambiamento nel livello professionale dei componenti del team di revisione assegnato all'incarico, incluso l'intervento di specialisti o di esperti esterni diversi o ulteriori, rispetto a quanto stimato nella presente lettera (quali, a titolo esemplificativo, il cambiamento della struttura, dimensione e attività della Società e/o delle società partecipate incluse nella presente lettera di incarico, modifiche nel sistema di controllo interno e/o nel processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società, inclusi i sistemi informativi, o in quelli delle società partecipate incluse nella presente lettera di incarico, la mancata o ritardata consegna della documentazione necessaria, l'indisponibilità delle persone dalle quali riterremo necessario acquisire elementi probativi, cambiamenti normativi (ivi incluse eventuali disposizioni integrative e correttive al Decreto) nonché eventuali chiarimenti da parte delle Autorità competenti e/o differenti interpretazioni del Decreto e del Regolamento), cambiamenti di principi contabili e/o di revisione, nuovi orientamenti professionali, l'effettuazione di operazioni complesse o straordinarie da parte della Società e/o delle società partecipate incluse nella presente lettera di incarico, esse saranno discusse e concordate con Voi per formulare, in virtù del presente paragrafo, una conseguente integrazione dei corrispettivi originari indicati al precedente paragrafo 6.1, che potrà riguardare, a seconda delle circostanze, il singolo esercizio o anche i restanti esercizi oggetto della presente lettera. Ugualmente, se dovesse essere impiegato minor tempo del previsto, i corrispettivi saranno ridotti proporzionalmente.

## **7 Indipendenza**

Le disposizioni in materia di indipendenza che regoleranno lo svolgimento dell'incarico oggetto della presente lettera sono, allo stato, disciplinate dagli artt. 10 e 17 del Decreto, dagli artt. 4 e 5 del Regolamento, e dal Capo I-bis, "Incompatibilità" del Titolo VI, "Revisione Contabile" del Regolamento Emittenti (di seguito anche "RE").

Per poter permettere l'accertamento dell'insussistenza di cause di incompatibilità e di situazioni che possono compromettere l'indipendenza, Vi chiediamo di inviarci tempestivamente ogni variazione all'elenco da Voi trasmessoci in vista dell'emissione della presente lettera contenente l'indicazione dei componenti dei seguenti organi e/o dei seguenti soggetti della Vostra Società:

— il Consiglio di Amministrazione;



**Net Insurance S.p.A.**

*Lettera di incarico per la revisione legale*

16 maggio 2019

- il Collegio Sindacale (membri effettivi e supplenti);
- la direzione aziendale;
- coloro che svolgono funzioni tali da consentire l'esercizio di una influenza diretta sulla preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio.

Inoltre, sarà Vostra responsabilità trasmetterci tempestivamente ogni variazione della struttura del Vostro gruppo, rispetto a quella da Voi già trasmessaci, con particolare riguardo alle società che Vi controllano, alle società che detengono, direttamente o indirettamente, più del 20% dei diritti di voto nella Vostra Società, oltre che alle Vostre Società controllate, dirette ed indirette, coordinandoVi con le stesse.

Vi confermiamo il nostro impegno a monitorare eventuali minacce alla nostra indipendenza che possano sorgere nel corso dell'incarico ed a porre in essere tempestivamente le misure di salvaguardia che si rendessero di volta in volta necessarie in conformità con le disposizioni regolamentari ed i principi di revisione di riferimento.

Inoltre, ricordiamo che, sempre ai sensi del RE, è Vostra responsabilità informarci tempestivamente di ogni circostanza potenzialmente suscettibile di compromettere la nostra indipendenza, di cui veniate a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'incarico di cui alla presente. Il medesimo impegno sarà assolto da parte della nostra società.

Qualora, nel corso dell'incarico oggetto della presente lettera, dovessero manifestarsi le situazioni di incompatibilità indicate nell'art. 149-undecies del RE, le stesse saranno trattate conformemente a quanto previsto da tale previsione regolamentare.

Nel corso del nostro incarico provvederemo altresì ad effettuare le comunicazioni al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile previste dall'art. 6, par. 2 del Regolamento.

Ci permettiamo di richiamare alla Vostra attenzione il fatto che la normativa in materia di indipendenza prevista dagli artt. 10 e 17 del Decreto, dagli artt. 4 e 5 del Regolamento e dalle disposizioni del Capo I-bis, "Incompatibilità" del Titolo VI, "Revisione Contabile" del RE, riguarda direttamente la Vostra Società e le società del Vostro gruppo. Conseguentemente, con l'accettazione della presente lettera ed il conferimento dell'incarico di revisione legale alla nostra società, Vi impegnate, anche in nome e per conto delle società del Vostro gruppo, a non porre in essere comportamenti non conformi alla predetta normativa, che possano compromettere la nostra indipendenza.

Rimaniamo infine a disposizione per fornirVi le informazioni ritenute necessarie nell'ambito delle verifiche in tema di indipendenza ed incompatibilità che saranno espletate da parte Vostra, in relazione al presente incarico di revisione legale.

## **8 Legislazione applicabile e foro competente**

L'incarico è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito allo stesso o comunque che sia da questo originata, sarà competente il Foro di Milano.

## **9 Altre clausole contrattuali**

Con riferimento ai potenziali conflitti di interesse, alla riservatezza, alle carte di lavoro, alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla normativa antiriciclaggio, al nostro modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01, alle informazioni, referenze e all'utilizzo di



**Net Insurance S.p.A.**

*Lettera di incarico per la revisione legale*

16 maggio 2019

segni distintivi, alle modalità di utilizzo e di scambio delle comunicazioni in formato elettronico, alle cause di risoluzione anticipata e alla protezione dei dati personali si rimanda all'Allegato 3.

**10**

### **Intero accordo**

La presente lettera di incarico, comprensiva degli Allegati che ne formano parte integrante e come in precedenza indicati, costituisce l'intero accordo esistente tra noi in relazione alle prestazioni dalla stessa contemplate, comprende i termini e le condizioni in base ai quali verrà svolto l'incarico prospettatoci e sostituisce ogni eventuale diverso accordo, intesa, dichiarazione o rappresentazione precedente. Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno valide solo se fatte per iscritto e sottoscritte da un rappresentante autorizzato di entrambe le parti.

- - -

Alleghiamo una copia della presente lettera di incarico e dei relativi Allegati che dovrete restituirci firmati per accettazione ove indicato; Vi chiediamo altresì di inviarci il verbale dell'Assemblea degli Azionisti che sarà chiamata a deliberare in merito al conferimento dell'incarico in oggetto che decorrerà dalla data di scadenza dell'incarico di revisione attualmente in corso o, qualora successiva, dalla data di tale delibera assembleare.

Vi ringraziamo dell'opportunità offertaci di presentarVi questa lettera di incarico e restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento riteniate necessario sul suo contenuto.

Con l'occasione Vi inviamo i nostri migliori saluti.

KPMG S.p.A.

Riccardo De Angelis  
Socio



## **Indice allegati**

<b>Allegato 1</b>	<b>Revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato - la nostra metodologia</b>
<b>Allegato 2</b>	<b>Verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale della Net Insurance S.p.A. - elenco delle principali procedure</b>
<b>Allegato 3</b>	<b>Altre clausole contrattuali</b> <ul style="list-style-type: none"><li>3.1 Conflitti di interesse</li><li>3.2 Riservatezza</li><li>3.3 Carte di lavoro</li><li>3.4 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</li><li>3.5 Normativa antiriciclaggio</li><li>3.6 Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01</li><li>3.7 Informazioni - Referenze - Utilizzo di segni distintivi</li><li>3.8 Comunicazioni in formato elettronico</li><li>3.9 Cause di risoluzione anticipata</li><li>3.10 Protezione dei dati personali</li></ul>
<b>Allegato 3-bis</b>	<b>Attestazione sul titolare effettivo</b>
<b>Allegato 4</b>	<b>KPMG per il Gruppo Net Insurance: presentazione della società e team di lavoro</b>



## Allegato 1

### Revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato - la nostra metodologia

La nostra modalità di svolgimento della revisione contabile prevede l'utilizzo di una metodologia sviluppata a livello internazionale da KPMG allineata ai principi di revisione di riferimento.

In particolare, il processo di revisione sarà strutturato in alcune attività tra loro correlate:

- valutazione dei rischi (“*Risk Assessment*”);
- svolgimento delle procedure di verifica (“*Testing*”);
- completamento del processo di revisione (“*Completion*”).

La fase di “*Risk Assessment*” include le seguenti attività:

- acquisizione della comprensione della Società e del gruppo, dell'attività svolta, del settore in cui opera, delle condizioni economiche generali che la riguardano, dell'andamento finanziario e dei risultati economici conseguiti e previsti nonché l'analisi preliminare del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicato nella preparazione del bilancio d'esercizio e consolidato;
- determinazione della significatività da adottare ai fini della pianificazione delle procedure di revisione e dell'espressione del giudizio sul bilancio;
- identificazione delle voci di bilancio e dell'informativa ritenuta significativa, associazione delle stesse ai processi aziendali di riferimento e identificazione e valutazione dei rischi di errore nel bilancio d'esercizio e consolidato;
- discussione tra i componenti del team di revisione sulla valutazione dei rischi e sulla pianificazione;
- determinazione della strategia di revisione e pianificazione dell'approccio di revisione;
- pianificazione dell'intervento di specialisti e altri soggetti, compresi la funzione di revisione interna, i fornitori di servizi ed eventuali attuari esterni;
- analisi delle attività, delle procedure e dei controlli che caratterizzano i processi aziendali rilevanti ai fini della revisione contabile e valutazione della configurazione e messa in atto dei controlli selezionati.

La comprensione del sistema dei controlli interni implementati dalla Società è svolta attraverso l'esame dei controlli interni generali (“*Entity Level Controls*”) e dei controlli a livello di singola asserzione di bilancio (“*Controls at the Assertion Level*”). I controlli interni oggetto di analisi sono prevalentemente quelli volti alla gestione delle procedure di contabilizzazione delle operazioni ed alla formazione del bilancio d'esercizio e consolidato nei limiti indicati al paragrafo 2.1 della lettera di incarico.

La conoscenza di quanto sopra permetterà di passare alla fase di “*Testing*” che includerà la verifica dell'efficacia operativa dei controlli selezionati nella fase di “*Risk Assessment*”, inclusi i controlli di natura IT, nonché la pianificazione e lo svolgimento di altre procedure di revisione al fine di ottenere sufficienti ed appropriati elementi



**Net Insurance S.p.A.**

Lettera di incarico per la revisione legale

16 maggio 2019

probativi per poter formulare il nostro giudizio sul bilancio d'esercizio e consolidato e quindi completare il processo di revisione.

Fra le procedure di revisione pianificate potranno essere tra l'altro incluse:

- la selezione e l'invio di lettere a terzi (quali ad esempio clienti, fornitori, banche ed istituti finanziari, società del gruppo, terzi depositari, legali e consulenti fiscali);

Per quanto riguarda il bilancio consolidato, la pianificazione e lo svolgimento dell'attività di revisione saranno svolti secondo quanto previsto dall'ISA Italia n. 600 e comporteranno la verifica dell'area di consolidamento e del quadro normativo sull'informazione finanziaria da applicare nell'ambito del gruppo.

La fase di "*Completion*" consisterà nelle seguenti attività:

- aggiornamento finale della valutazione dei rischi;
- svolgimento di procedure di completamento, compreso l'esame del bilancio d'esercizio e consolidato nel suo complesso;
- valutazione dei risultati e degli aspetti significativi emersi;
- comunicazioni con i responsabili delle attività di *governance*;
- formazione del giudizio sul bilancio d'esercizio e consolidato ed emissione della relazione di revisione.

A supporto dell'attività di revisione del bilancio, KPMG S.p.A. utilizzerà uno specifico strumento informatico per la pianificazione e l'esecuzione del lavoro denominato eAudIT, elaborato a livello internazionale dal Network KPMG. Tale strumento, tra l'altro, comporta da parte di KPMG S.p.A. l'utilizzo dei documenti e l'elaborazione dei dati della Società in formato elettronico. Ciò implica, da parte Vostra, la disponibilità delle informazioni in tale formato, la messa a disposizione di locali idonei a garantire la sicurezza fisica dei beni in dotazione al team di revisione nello svolgimento dell'attività oggetto della presente lettera, nonché la messa a disposizione di un'efficace ed adeguata rete informatica di collegamento per consentire la trasmissione e l'elaborazione, anche da siti diversi, delle informazioni raccolte in formato elettronico.



## **Allegato 2**

### **Verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale della Net Insurance S.p.A. - elenco delle principali procedure**

Come previsto dal principio SA Italia n. 250B (Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale), in ciascuna verifica periodica il lavoro consisterà nello svolgimento delle procedure di seguito riportate:

- a) acquisire informazioni ovvero aggiornare informazioni già acquisite in merito alle procedure adottate dall'impresa al fine di:
  - individuare i libri obbligatori da tenere e introdurre nuovi libri obbligatori richiesti dalla normativa civilistica, fiscale, previdenziale e da eventuali leggi speciali, rilevanti per le finalità di una regolare tenuta della contabilità
  - assicurare la tempestiva e regolare vidimazione e bollatura dei libri obbligatori, ove applicabile
  - assicurare l'osservanza degli adempimenti fiscali e previdenziali, rilevanti per le finalità di una regolare tenuta della contabilità;
- b) verificare, su base campionaria, l'esistenza dei libri obbligatori di cui alla lettera a) precedente, rilevanti per le finalità di una regolare tenuta della contabilità;
- c) verificare, su base campionaria, la regolare tenuta e il tempestivo aggiornamento dei libri di cui alla lettera a) precedente, rilevanti per le finalità di una regolare tenuta della contabilità;
- d) verificare, su base campionaria, l'esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali richiesti dalla normativa di riferimento, attraverso l'esame della documentazione pertinente e delle relative registrazioni;
- e) verificare la sistemazione da parte della direzione di carenze nelle procedure adottate dalla Società per la regolare tenuta della contabilità sociale e non conformità nell'esecuzione degli adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento, se riscontrati in esito allo svolgimento della verifica periodica precedente;
- f) verificare la sistemazione da parte della direzione di errori nelle scritture contabili laddove riscontrati in esito allo svolgimento della verifica periodica precedente.



## **Allegato 3**

### **Altre clausole contrattuali**

#### **3.1 Conflitti di interesse**

Qualora, successivamente all'inizio dell'incarico oggetto della presente lettera, dovessimo identificare un conflitto di interessi, diverso da quelli di cui all'art. 10 del Decreto:

- fra Voi ed un altro cliente del network nazionale ed internazionale KPMG (nel seguito "Network KPMG") tale da poter compromettere i Vostri interessi o quelli del citato cliente, e/o
- fra Voi e la nostra società o altra entità del Network KPMG,

ci riserviamo la facoltà di mettere in atto delle procedure volte a salvaguardare gli interessi di entrambe le parti.

Qualora dovessimo ritenere che il conflitto non possa essere risolto, provvederemo a darne tempestiva comunicazione a Voi e alla Consob per gli opportuni provvedimenti.

#### **3.2 Riservatezza**

Le informazioni, la documentazione e i dati da noi raccolti durante lo svolgimento dell'incarico saranno considerati strettamente riservati e confidenziali, in quanto coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale di cui all'art. 9-bis del Decreto.

I soci ed il personale professionale della nostra società e delle altre entità del Network KPMG sottoscrivono annualmente una conferma degli impegni di riservatezza e di rispetto delle procedure interne in materia di confidenzialità e riservatezza delle informazioni e dei dati acquisiti nello svolgimento della loro attività.

Siamo consapevoli del fatto che, nel corso dell'espletamento dell'incarico, potreste fornirci informazioni privilegiate, così come definite dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

Le informazioni privilegiate a cui la nostra società avesse eventualmente accesso saranno coperte dall'obbligo di riservatezza di cui all'art. 9-bis del Decreto.

#### **3.3 Carte di lavoro**

Le carte di lavoro, sia in formato cartaceo sia elettronico, da noi preparate ovvero acquisite dalla Società o da terzi, a supporto dell'attività di revisione oggetto del presente incarico, sono di proprietà di KPMG S.p.A. e saranno coperte dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale di cui al precedente paragrafo 3.2.

Qualsiasi richiesta di consultazione delle nostre carte di lavoro, anche dopo la cessazione dell'incarico, da parte Vostra o di soggetti terzi, dovrà tener conto di tale vincolo e verrà valutata anche alla luce di quanto previsto dai principi di revisione di riferimento e dalle procedure di *risk management* del Network KPMG.

Al fine di preservare la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni contenute nelle nostre carte di lavoro nonché i beni e le attrezzature in dotazione al team di revisione, sarà Vostra cura fare in modo che i locali assegnati al team di revisione per lo svolgimento delle fasi di lavoro presso la Vostra Società siano dotati di appropriate misure di sicurezza.



**Net Insurance S.p.A.**

Lettera di incarico per la revisione legale

16 maggio 2019

### **3.4 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

In considerazione del fatto che l'attività dei componenti del team di revisione si svolgerà in tutto o in parte presso i locali della Vostra Società, sarà Vostro obbligo fornire al team di revisione tutte le informazioni necessarie in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Vostra Società, pertanto, si impegna a fornire ai componenti del team di revisione, anche tramite il socio responsabile dell'incarico, tutte le informazioni relative ai rischi presenti in azienda, alle procedure di emergenza in essere e alle misure di sicurezza da adottare in azienda. Ove i rischi di cui sopra richiedessero l'impiego di Dispositivi di Protezione Individuali, essi saranno forniti al team di revisione dalla Vostra Società ovvero, previo accordo scritto tra le parti, saranno acquistati da KPMG S.p.A..

I costi sostenuti da KPMG S.p.A. per l'acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuali indicati dalla Vostra Società e quelli relativi all'eventuale addestramento del personale, in quanto "costi per la sicurezza", saranno integralmente a carico della Vostra Società e saranno computati alla voce "spese" ed aggiunti ai corrispettivi previsti dalla presente lettera di incarico.

In considerazione della natura professionale dell'attività prestata da KPMG S.p.A. ("servizi di natura intellettuale"), ragionevolmente può ritenersi che lo svolgimento dell'incarico non comporterà nuovi rischi presso le strutture della Società. In ogni caso, KPMG S.p.A. rimane a disposizione per effettuare con la Società la valutazione che a quest'ultima compete ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 (valutazione dei rischi da interferenze).

Resta inteso che, laddove la Vostra Società dovesse ritenere sussistenti rischi da interferenze, le attività che comportano dette interferenze potranno avere inizio solo a seguito dell'elaborazione di un unico documento di valutazione delle stesse (DUVRI) in cui siano indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento verrà allegato alla presente lettera di incarico e ne formerà parte integrante.

### **3.5 Normativa antiriciclaggio**

KPMG S.p.A. è destinataria degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/07 in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, così come modificato dal D.Lgs. 90/17 attuativo della Direttiva (UE) 2015/849 (cd. *Quarta direttiva*).

In particolare, fra tali obblighi figurano:

- a. gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione di cui al Titolo II, Capi I e II, del D.Lgs. 231/07;
- b. la segnalazione delle operazioni sospette di cui all'art. 35 del D.Lgs. 231/07;
- c. l'obbligo di riferire le infrazioni di cui agli artt. 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore) e 50 (Divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia) del D.Lgs. 231/07.

Al fine di assolvere agli obblighi di adeguata verifica, KPMG S.p.A. è chiamata, prima del conferimento dell'incarico, con riferimento a ciascun cliente, a:

- 1) procedere all'identificazione del cliente attraverso l'acquisizione dei dati identificativi e delle informazioni su tipologia, forma giuridica, oggetto sociale, finalità perseguite, legali rappresentanti e gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle eventuali autorità di vigilanza di settore o da

altri enti pubblici (ad esempio, registri delle imprese giuridiche presso le prefetture); in caso di *trust* e soggetti analoghi, vanno acquisite informazioni anche in merito ai beneficiari delle rispettive attività;

- 2) verificare i predetti dati ed i poteri di rappresentanza del/i legale/i rappresentante/i, nonché, se diversa, della persona fisica conferente l'incarico per conto del cliente, mediante riscontro in documenti ufficiali consegnati dal cliente (ad esempio visura camerale o atto pubblico), da cui risultino i dati identificativi e il conferimento dei poteri di rappresentanza, nonché ogni altra informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio;
- 3) identificare il/i titolare/i effettivo/i, verificarne l'identità e l'eventuale qualifica di persona politicamente esposta, mediante dichiarazione resa per iscritto dal cliente;
- 4) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura dell'incarico.

KPMG S.p.A. deve inoltre svolgere un controllo costante nel corso dell'incarico.

In merito ai predetti obblighi di adeguata verifica, con l'accettazione della presente lettera confermate che scopo dell'incarico conferito a KPMG S.p.A. è quanto indicato nel paragrafo 1 "Oggetto e finalità dell'incarico" della stessa.

Per poter permettere l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, Vi chiediamo di volerci informare tempestivamente di ogni variazione rispetto alle informazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sopra riportati, fornirci in vista dell'emissione della presente lettera, in particolare in relazione all'attestazione sul titolare effettivo. A tal proposito, si allega il modello per l'attestazione sul titolare effettivo da sottoscrivere unitamente alla presente lettera in caso di variazioni rispetto a quanto già comunicatoci.

Si rammenta che l'art. 21 del D.Lgs. 231/07 prevede che i clienti forniscano sotto la propria responsabilità tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela incluse quelle, da fornirsi per iscritto, per l'identificazione del titolare effettivo.

L'omesso, incompleto o tardivo adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela comporta l'applicazione di sanzioni amministrative. Pertanto, in caso di mancata o non tempestiva consegna dei documenti necessari per effettuare le predette verifiche, dovremo astenerci dall'iniziare le nostre attività, valutando se effettuare una segnalazione a norma della lettera b. che precede.

Precisiamo infine, con riferimento all'obbligo di cui alla lettera b. che precede, la cui violazione comporta l'applicazione di sanzioni, che lo stesso dovrà essere assolto, laddove ne ricorrano i presupposti, con la massima tempestività da parte di KPMG S.p.A., e che esso è presidiato dal vincolo di riservatezza, anche nei confronti della Vostra Società, con l'unica eccezione delle autorità di vigilanza ed investigative competenti.

### **3.6 Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01**

KPMG S.p.A. ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 231/01, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, nonché un codice di comportamento coerente con i principi posti dal D.Lgs. 231/01, oltre che con i principi del Network KPMG ispirati ai valori dell'etica, dell'integrità professionale e dell'indipendenza.



**Net Insurance S.p.A.**

Lettera di incarico per la revisione legale

16 maggio 2019

Conseguentemente, nello svolgimento della propria attività KPMG S.p.A. si atterrà esclusivamente a quanto disposto nel suddetto codice di comportamento nonché a quanto indicato nel proprio modello organizzativo.

Il codice di comportamento e un estratto del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 sono consultabili sul sito Web [www.kpmg.com/it](http://www.kpmg.com/it).

### **3.7 Informazioni - Referenze - Utilizzo di segni distintivi**

KPMG S.p.A. segnala che, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente, i dati della Società (inclusi eventuali recapiti) potrebbero essere utilizzati da KPMG S.p.A. e da altre entità del Network KPMG per condividere informazioni commerciali nell'ambito del Network KPMG, nonché per informare la Società relativamente a specifiche tematiche professionali e servizi correlati o al fine di documentare le referenze sui servizi resi. Resta ferma la facoltà della Società di rifiutare l'utilizzo dei suoi dati per le finalità indicate.

In relazione allo svolgimento dell'attività di revisione legale oggetto della presente lettera di incarico, la Società concede a KPMG S.p.A. il diritto non esclusivo, e revocabile in qualunque momento da parte della Società, di utilizzare, a titolo gratuito, il logo o i/il marchi/o ed altri segni distintivi della Società all'interno di proprie presentazioni, comunicazioni o relazioni indirizzati alla Società, nonché nell'ambito di pubblicazioni o pubblicazioni rivolte esclusivamente al Network KPMG, inclusa la pubblicazione sul proprio sito intranet, concedendo altresì il diritto, anch'esso revocabile in qualunque momento da parte della Società, ad utilizzare, a titolo gratuito, gli stessi anche in presentazioni rivolte a terzi esclusivamente per i fini di referenze e menzione di incarichi conferiti a KPMG S.p.A..

### **3.8 Comunicazioni in formato elettronico**

Durante lo svolgimento dell'incarico KPMG S.p.A. potrà scambiare con la Società informazioni in formato elettronico. La trasmissione elettronica di informazioni non garantisce l'assoluta riservatezza e l'assenza di errori in quanto tali informazioni possono essere intercettate, modificate, perse, distrutte, recapitate tardivamente o in modo incompleto, o in altro modo danneggiate risultando non sicure per la loro utilizzazione. In particolare, la trasmissione di informazioni per mezzo dei cosiddetti servizi *Cloud* è da considerarsi ad alto rischio per la sicurezza e riservatezza delle informazioni. KPMG S.p.A. declina pertanto ogni e qualunque responsabilità in proposito.

Se la Società desiderasse proteggere con una password la totalità o parte dei dati trasmessi, o utilizzare altri strumenti informatici, KPMG S.p.A. sarà disponibile a concordare con la Società le procedure a tal fine necessarie.

L'invio da parte di KPMG S.p.A. in formato elettronico di qualsiasi documento potrà avvenire solo a titolo di anticipazione del documento firmato in originale dal socio responsabile dell'incarico, che sarà successivamente trasmesso alla Società e che costituirà il documento su cui la Società medesima potrà fare pieno affidamento.

Qualora fosse compatibile con le policy di sicurezza della Società, KPMG S.p.A. potrà richiedere la possibilità di utilizzare la rete locale e la connessione internet della Società per permettere al team di revisione di collegarsi alla rete di KPMG S.p.A., quale accesso remoto tramite internet, nello svolgimento delle attività inerenti l'incarico. A tal proposito si precisa che, non appena stabilita la connessione alla rete locale, si aprirà una connessione diretta (cosiddetta VPN) che creerà un collegamento separato dalla rete della Società.



**Net Insurance S.p.A.**

Lettera di incarico per la revisione legale

16 maggio 2019

KPMG S.p.A. applica ragionevoli procedure di sicurezza sui propri sistemi informativi per controllare l'assenza dei più comuni virus conosciuti e/o di software maligni definiti comunemente "spyware" prima di inviare informazioni in formato elettronico. Resta peraltro esclusa ogni responsabilità di KPMG S.p.A. o delle entità del Network KPMG, dei relativi soci, amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti, per ogni eventuale danno che la Società dovesse subire, direttamente o indirettamente, come conseguenza della presenza di virus o di software maligni nelle comunicazioni elettroniche e per non aver applicato, a sua volta, la Società medesima adeguate procedure di sicurezza.

### **3.9 Cause di risoluzione anticipata**

L'incarico potrà essere risolto prima della sua naturale scadenza a seguito di revoca, dimissioni o consensualmente dalle parti nei casi e con le modalità previsti dall'art. 13, commi 3 e 4, del Decreto e relativo regolamento attuativo, fermo restando il diritto di KPMG S.p.A. al pagamento dei corrispettivi maturati per le attività svolte fino alla data di cessazione effettiva dell'incarico.

### **3.10 Protezione dei dati personali**

Ai fini dello svolgimento dell'incarico oggetto della presente lettera, KPMG S.p.A. potrebbe venire a conoscenza di dati personali nella disponibilità della Vostra Società e rilevanti ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, del Regolamento (UE) n. 679/16 (*General Data Protection Regulation* - "GDPR" o "Normativa Privacy").

La Vostra Società conferma che i Dati (come *infra* definiti) nella propria disponibilità sono raccolti e trasmessi a KPMG S.p.A. nel rispetto della Normativa Privacy e che ai soggetti interessati è stata fornita l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR, includendo la società di revisione tra i destinatari dei Dati.

KPMG S.p.A. tratterà i Dati in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto degli obblighi di segreto professionale di cui all'art. 9-bis del Decreto. Ai sensi dell'art. 14, comma 5, lett. a), c) e d), del GDPR, non è tenuta a fornire un'informativa agli interessati i cui dati sono oggetto di trattamento in relazione all'incarico.

#### **3.10.1 Categorie di Dati e di soggetti interessati**

KPMG S.p.A. potrebbe venire a conoscenza di dati personali, come definiti dalla Normativa Privacy e, in particolare, dall'art. 4 del GDPR ("Dati personali"), nonché di dati relativi a condanne penali e reati o connesse a misure di sicurezza, come definiti dall'art. 10 del GDPR ("Dati penali") e di particolari categorie di dati personali come definiti dall'art. 9 del GDPR ("Dati particolari"), di seguito collettivamente indicati come "Dati".

I Dati possono riguardare: dipendenti, clienti e fornitori persone fisiche, controparti in procedimenti giudiziari, membri degli organi di amministrazione o controllo, ecc.: i) della Vostra Società (o delle società del Vostro gruppo di appartenenza) oppure ii) di terze imprese ove l'incarico comprenda lo svolgimento di attività di analisi di Dati di tali soggetti.

Ai sensi del GDPR, tali soggetti rivestono la qualifica di "Interessato", cioè di persona alla quale si riferiscono i Dati stessi oggetto del trattamento.



### **3.10.2 Fonte di origine dei Dati**

I Dati vengono di regola raccolti da KPMG S.p.A. presso la Vostra Società a mezzo di persone autorizzate al trattamento. Lo svolgimento delle procedure di revisione o di altri incarichi può comportare la raccolta dei Dati anche presso terzi, generalmente in rapporto d'affari con la Vostra Società, quali esemplificativamente: clienti, fornitori, creditori, debitori, banche ed istituzioni finanziarie, consulenti, fiduciari, depositari di valori, ecc., nonché presso altre società del Vostro gruppo di appartenenza oppure altri revisori. L'acquisizione dei Dati può avvenire anche presso banche dati private e/o pubblici registri.

Fermo restando il diritto del revisore di ottenere documenti e notizie necessarie allo svolgimento dell'incarico, i Dati saranno da Voi forniti nel rispetto del principio di minimizzazione e applicando le misure di sicurezza espressamente previste dal GDPR (es. pseudonimizzazione).

### **3.10.3 Finalità del trattamento dei Dati**

I Dati sono trattati da KPMG S.p.A.:

- a) ai fini dello svolgimento dell'incarico oggetto della presente lettera, come disciplinato dalle specifiche disposizioni di legge nonché dai principi professionali di riferimento applicabili;
- b) per l'adempimento di obblighi di legge e/o regolamentari nazionali, comunitari o, per quanto applicabili, vigenti presso paesi terzi (es. normativa antiriciclaggio e antiterrorismo, verifiche di indipendenza e di potenziali conflitti di interesse, procedure di controllo della qualità e di gestione del rischio);
- c) per ottemperare a richieste delle autorità di vigilanza oppure a provvedimenti di altri enti, organismi o autorità pubbliche;
- d) in esecuzione di procedure del Network KPMG riguardanti processi e aspetti organizzativi, gestionali e operativi inerenti il conferimento e l'esecuzione degli incarichi e i rapporti con la clientela (es. verifiche di indipendenza e di potenziali conflitti di interesse, procedure di controllo della qualità e di gestione del rischio);
- e) ai fini della gestione di rapporti commerciali con la Vostra Società.

### **3.10.4 Base giuridica del trattamento**

I trattamenti di Dati effettuati per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) sopra indicate sono necessari per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente lettera, nell'ambito dei relativi obblighi normativi previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea nonché per l'assolvimento di obblighi contrattuali e, più in generale, per il perseguimento del legittimo interesse, anche di soggetti terzi con cui la Vostra Società intrattenga rapporti commerciali, alla regolare esecuzione di tale attività.

I trattamenti svolti per le finalità di cui alle lettere d) ed e) sono effettuati per il perseguimento dei legittimi interessi costituiti rispettivamente dall'opportuna condivisione e applicazione delle metodologie globali sviluppate e adottate dal Network KPMG, nonché dall'effettuazione, sviluppo e miglioramento dei servizi offerti da KPMG S.p.A. alla propria clientela.



**Net Insurance S.p.A.**

Lettera di incarico per la revisione legale

16 maggio 2019

### **3.10.5 Destinatarî dei Dati**

KPMG S.p.A., nell'ambito dell'attività oggetto della presente lettera, potrebbe comunicare i Dati alle seguenti categorie di soggetti:

- organi sociali e altri organismi societari esistenti presso la Vostra Società, secondo il modello di *governance* adottato;
- enti esterni (anche privati) italiani o esteri, che svolgono attività di vigilanza sulla Vostra Società, sul gruppo di appartenenza e/o sulla società di revisione (quali, a titolo esemplificativo: Consob, Banca d'Italia, Ivass), nonché autorità giudiziarie nell'ambito di procedimenti civili, penali o amministrativi;
- altre società ed entità appartenenti al Network KPMG, con sede in Italia o in paesi esteri, inclusi paesi non comunitari, coinvolte nello svolgimento dell'incarico oppure per l'applicazione di procedure del Network KPMG (es. verifiche di indipendenza, adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio);
- soci, personale professionale (dipendente e non) e personale di supporto, soggetti appartenenti ad altre entità giuridiche aderenti al Network KPMG, sia in Italia che all'estero, eventuali collaboratori esterni coinvolti nello svolgimento dell'incarico e/o nelle procedure del Network limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei rispettivi compiti. A tal proposito Vi informiamo che tutti i soci ed il personale professionale delle società aderenti al Network KPMG sono soggetti ad obblighi in materia di confidenzialità e riservatezza;
- società ed enti esterni e professionisti di fiducia di KPMG S.p.A. che svolgono attività funzionali all'esecuzione dell'incarico di revisione o altro incarico conferitoci;
- altri revisori, nei casi previsti e disciplinati dalla legge e dai principi professionali applicabili, nonché su specifica richiesta della Vostra Società;
- altri professionisti incaricati dalla Vostra Società per l'esecuzione di altro incarico oppure da società terza per l'esecuzione di incarico in cui la Vostra Società abbia interesse (es. incarichi di *due diligence* in cui sia coinvolta la Vostra Società);
- assicuratori di KPMG S.p.A.;
- società di servizi, con sede in Italia o in paesi esteri, anche non comunitari, incaricate della conservazione dei Dati che adottino misure tecniche e organizzative adeguate ai fini della conservazione in sicurezza degli stessi.

La comunicazione dei Dati ai soggetti sopra indicati avviene al fine di ottemperare a specifici obblighi di legge, regolamentari o della normativa comunitaria, oppure per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte la Vostra Società, oppure riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale.

### **3.10.6 Trasferimenti dei Dati presso paesi terzi**

Poiché KPMG S.p.A. opera nell'ambito di un Network, composto da entità giuridiche indipendenti aventi sede in diversi paesi del mondo, i Dati potranno essere trasferiti e conservati anche fuori dall'Unione europea, inclusi paesi che non garantiscono un livello di protezione adeguato.

In ogni caso, i trasferimenti di Dati avverranno nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 44 e ss. del GDPR.



**Net Insurance S.p.A.**

Lettera di incarico per la revisione legale

16 maggio 2019

### **3.10.7 Periodo di conservazione**

I Dati acquisiti e trattati in relazione all'attività oggetto della presente lettera saranno conservati per il tempo previsto dalle norme civilistiche e fiscali, nonché dai principi professionali applicabili riguardanti la conservazione della documentazione di revisione.

In ogni caso, i Dati saranno conservati, anche dopo la cessazione dell'incarico, per il tempo necessario ai fini dell'adempimento di specifici obblighi normativi (es. normativa antiriciclaggio), nonché per l'eventuale necessità di accertamento, esercizio o difesa dei diritti in titolarità di KPMG S.p.A. anche derivanti dalla necessità di comprovare la regolare esecuzione della prestazione professionale.

### **3.10.8 Diritti dell'Interessato**

Si ricorda che il GDPR conferisce all'Interessato, nei casi espressamente previsti, il potere di esercitare i seguenti diritti:

- 1) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, come pure la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- 2) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento, oppure revocare il consenso al trattamento, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa applicabile;
- 3) ottenere la portabilità dei Dati che lo riguardano;
- 4) proporre reclamo dinanzi all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

### **3.10.9 Dati di contatto**

Titolare del trattamento è KPMG S.p.A. con sede in Via Vittor Pisani, n. 25 - 20124 Milano in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Si indicano nel seguito i dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati personali ("DPO"):

Via Vittor Pisani, n. 25 - 20124 Milano  
IT-FM\_DPO\_KPMG\_KPMGSpa@kpmg.it  
Tel. +39 02 6763.1.



## Allegato 3-bis

### Attestazione sul titolare effettivo

**(Da predisporre su carta intestata della società conferente l'incarico e da compilare in caso di variazioni rispetto alla attestazione resa prima dell'emissione della lettera di incarico)**

Il/La sottoscritt[o][a]<sup>1</sup> [Nome Cognome].....

**ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.Lgs. 231/07, così come modificato dal D.Lgs. 90/17 nonché dell'art. 1 del medesimo che definisce "titolare effettivo"**

**la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'art. 20 del D.Lgs. 231/07<sup>2</sup>, dichiara sotto la propria responsabilità che, alla data odierna,**

il [la][i] titolar[e][i] effettiv[o][a][i] della Net Insurance S.p.A. è[sono] il[la][i] seguent[e][i]:

Cognome .....  
Nome .....

<sup>1</sup> Persona fisica - legale rappresentante o procuratore - che sottoscrive per accettazione la lettera di incarico, conferendo pertanto l'incarico in nome e per conto della Società.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 231/07:

"1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione."



**Net Insurance S.p.A.**

Lettera di incarico per la revisione legale

16 maggio 2019

Codice fiscale<sup>3</sup> .....

Comune/Paese di nascita .....

Data di nascita .....

Sesso .....

Attività lavorativa .....

[Residenza][Domicilio]:

Via/Piazza, n.ro civico .....

CAP .....

Città .....

Provincia .....

Paese .....

Documento di identificazione, di cui si fornisce copia:

Tipo documento .....

Numero documento .....

Data di emissione .....

Data di scadenza .....

Autorità e località di rilascio .....

<sup>4</sup>

il[*i*] titolare[*i*] effettivo[*i*] sopra indicato[*i*], [[è][non è]][[sono][non sono]] “persona[*e*] politicamente esposta[*e*]”<sup>5</sup>;

<sup>3</sup> Da indicare per i soggetti cittadini italiani e, qualora rilasciato dall’Autorità italiana, anche nel caso di soggetti non cittadini italiani.

<sup>4</sup> Da replicare a seconda del numero di titolari effettivi.

<sup>5</sup> Sono “persone politicamente esposte” ai sensi dell’art. 1, lett. dd) del D.Lgs. 231/07, le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate.

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

1.6 ambasciatore, incaricato d’affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;



Il[la] sottoscritt[o][a] dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/07, che tutte le predette informazioni sono veritiere e si impegna a segnalare tempestivamente eventuali variazioni al contenuto della presente dichiarazione.

Firma .....  
Nome e Cognome .....  
Carica .....  
Data .....

### **Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/16**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 *“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”* (di seguito “GDPR”), KPMG S.p.A., in qualità di titolare del trattamento (di seguito “Titolare del trattamento”), con sede in Via Vittor Pisani, n. 25 - 20124 Milano è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali acquisiti per effetto della sottoscrizione della presente “attestazione del titolare effettivo”.

Tutti i dati personali vengono trattati dal Titolare del trattamento nel rispetto del GDPR e sono considerati strettamente riservati e confidenziali. Il conferimento dei dati personali richiesti con il presente modulo è necessario per l'adempimento degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/07, senza il cui assolvimento non è possibile dare corso allo svolgimento dell'incarico professionale conferito al Titolare del trattamento; pertanto, un eventuale rifiuto a fornire tali dati determinerebbe di fatto l'impossibilità, per il Titolare del trattamento, di adempiere a tali obblighi e di dare esecuzione alla prestazione professionale.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse. Per lo svolgimento di talune attività correlate alle finalità del trattamento dei dati personali come sopra specificate, i dati personali degli interessati saranno conosciuti e trattati internamente dai soggetti preposti ad eseguire gli adempimenti di legge e allo svolgimento dell'incarico.

I dati personali degli interessati potrebbero essere comunicati ad altre entità del Network KPMG, anche al di fuori del territorio dell'Unione europea, coinvolte nello svolgimento dell'incarico prospettato, per le finalità del trattamento sopra indicate. Inoltre, tali dati potrebbero essere comunicati, in presenza di obblighi di legge o provvedimenti che il Titolare del trattamento sia tenuto a rispettare ai sensi del D.Lgs.

---

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.



**Net Insurance S.p.A.**

*Lettera di incarico per la revisione legale*

*16 maggio 2019*

231/07, a soggetti terzi quali ad esempio autorità di vigilanza e altre pubbliche autorità.

Il Titolare del trattamento conserva i dati personali acquisiti per effetto della sottoscrizione del presente modulo in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati ovvero per ottemperare agli specifici obblighi normativi di cui al D.Lgs. 231/07.

Si informa, infine, che gli artt. 15-22 del GDPR conferiscono agli interessati specifici diritti da esercitare a propria tutela, rivolgendosi al Titolare del trattamento.

Se l'interessato desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti precedentemente indicati, si indicano nel seguito i dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati ("DPO"):

Via Vittor Pisani, n. 25 - 20124 Milano

IT-FM\_DPO\_KPMG\_KPMGSpa@kpmg.it

Tel. +39 02 6763.1.



# Allegato 4

KPMG per il Gruppo Net Insurance  
Proposta per la revisione contabile 2017-2025

**Persone, Processi e Competenze**  
**Un approccio integrato alla qualità**

—  
Roma, 16 maggio 2019



# KPMG per Net Insurance

## Chi siamo

Il Network KPMG

---

L'audit: una presenza capillare

---

Mission

---

Le persone al centro

---

La rilevanza della revisione

---

I nostri Servizi

---

Competenze di industry

---

Going Global

---

## Perché KPMG

### Persone

---

Team

I nostri Valori

Responsabilità Sociale

### Processi

---

Modello Operativo Federale

I Clienti KPMG

Financial Services

Multidisciplinarietà

Comunicazione

### Competenze

---

La nostra conoscenza

Innovazione

Tecnologie all'avanguardia

Metodologia di revisione

Le fasi del processo di revisione



# Chi siamo

Locali e Globali in ogni dimensione del servizio.

Chi siamo

# Il Network KPMG

**KPMG è una realtà multidisciplinare leader a livello globale nei servizi professionali alle imprese: Audit, Tax & Legal, Advisory**

## Nel Mondo



**207.000**  
Persone



**29 mld**  
Ricavi



**152**  
Paesi

KPMG è il partner di riferimento per accompagnare i processi di internazionalizzazione delle imprese, grazie alla presenza globale e alla capacità di offrire livelli di servizio omogenei

## In Italia



**4.250**  
Persone



**650 mln**  
Ricavi



**26**  
Uffici

In Italia, il Network KPMG è la più importante realtà di servizi professionali e, da 60 anni, accompagna i processi di crescita delle imprese

Chi siamo

# L'audit: una presenza capillare

**Grazie a 26 sedi e 1.650 professionisti dedicati alla revisione contabile, presenti capillarmente su tutto il territorio nazionale, KPMG conosce ed interpreta i fabbisogni delle imprese**



**60**  
anni di attività



**1.650**  
Professionisti



**5**  
Aree geografiche



**26**  
Uffici



Una strategia di prossimità che permette ai nostri professionisti di capire modelli di business e dinamiche del mondo imprenditoriale

**Aiutare lo sviluppo efficiente e sostenibile dei mercati con servizi di Assurance indipendente su tutti gli aspetti della comunicazione societaria e delle attività aziendali rilevanti per gli stakeholder**



KPMG significa integrità e trasparenza per i clienti e il mercato, per supportare i business leader nella loro sfida principale di ispirare fiducia

---



Offriamo sempre un punto di vista chiaro, approfondito e competente sia sui grandi temi dell'agenda economica globale, sia sulle questioni locali

---



Siamo impegnati a determinare un cambiamento positivo nell'economia e nella società

---

Chi siamo

# Le persone al centro



**300** neolaureati inseriti ogni anno in KPMG



**300** mila ore dedicate ogni anno alla formazione  
(Continuous Learning e Development)



**140** esperti in docenze, master specialistici  
e collaborazioni universitarie



**Mobility** e progetti cross border  
per potenziare competenze e visione  
internazionale



# La rilevanza della revisione

**Oggi il tema della fiducia è centrale per il funzionamento del mercato dei capitali e per l'intera opinione pubblica. Come revisori di bilancio, siamo chiamati a soddisfare le esigenze e le aspettative in continua evoluzione di tutti gli stakeholders dell'informativa finanziaria**

Più di ogni altro professionista, abbiamo accesso a tutte le informazioni rilevanti dell'impresa e vantiamo un punto di osservazione privilegiato su tutti gli aspetti rilevanti dell'organizzazione della società, da quelli relativi al sistema di Controllo Interno, alla gestione dei rischi di impresa, dall'IT alle risorse umane, dalla fiscalità alla tesoreria e agli strumenti di finanza e controllo



La fiducia accordata al nostro marchio, alle nostre persone e ai nostri valori, è il nostro asset più prezioso.

Per questo su ogni incarico garantiamo impegno costante e la più elevata qualità nel servizio



Siamo in prima linea nella discussione con tutti gli attori del mercato per assumere il ruolo di principali interlocutori dell'impresa per qualsiasi tipo di assurance su dati finanziari e non




# I nostri Servizi

**La Revisione Legale e i servizi di Assurance rafforzano la trasparenza e la credibilità delle aziende e rappresentano un elemento di comunicazione qualificata verso gli stakeholder. Nel mercato dei capitali, Audit e Assurance rappresentano un fattore di credibilità e quindi di vantaggio competitivo**

## Un'offerta integrata

---

- Financial Statement Audit
- Assurance Services
- Transaction Services
- Information Risk Management
- Pareri di congruità
- Esame piani industriali e informazioni finanziarie pro-forma
- Consulenza e assistenza nel processo di listing
- Transizione agli IAS/IFRS
- Assistenza in ambito Sistema di Controllo di Gestione
- Assistenza procedure amministrative e contabili
- Sistema di Controllo sul Financial Reporting



Chi siamo

# Competenze di industry

## Financial Services



- Banking
- Insurance
- Asset Management
- Consumer Credit

## Consumer Markets



- Consumer Goods
- Food & Beverage
- Retail
- Fashion & Luxury

## Industrial Markets



- Automotive
- Industrial Machinery
- Chemicals
- Pharmaceutical
- Energy & Natural Resources
- Transportation

## Technology, Media & Telecommunications



- ICT
- TLC
- Media
- Entertainment

## Infrastructure, Government & Healthcare



- Central & Local Government
- Healthcare
- Social Security System
- Building & Construction
- Infrastructure & Real Estate
- Defense & Aerospace

Grazie a competence center internazionali e alla produzione costante di studi, ricerche e analisi, KPMG è in grado di anticipare le grandi tendenze e l'evoluzione del mercato nei diversi settori.



Studi, Ricerche, Analisi su:  
KPMG Thought Leadership application

## Nell'attuale scenario competitivo, il mondo è il mercato di riferimento



Catene del valore sempre più frammentate e *cross border*, crescita dimensionale, ricerca di nuovi mercati e consumatori, innovazioni tecnologiche dirompenti, processi regolamentari sempre più complessi

---



Grazie ai suoi desk di servizi integrati, KPMG facilita i processi di internazionalizzazione *inbound* e *outbound*: strategie, M&A, transaction services, post deal integration, joint venture e partnership, change management, piattaforme tecnologiche, risk & financial management, revisione ed organizzazione contabile, servizi fiscali e legali

---



In particolare, KPMG ha sviluppato significative competenze ed esperienze attraverso la 'China Practice' e il 'Brazil Desk'. Grazie a team multidisciplinari e ad intensi processi di *knowledge sharing*, queste strutture professionali rappresentano dei veri e propri 'acceleratori' per l'ingresso in questi mercati ad alto potenziale

---



# Perché KPMG

**Ci sono molti motivi per farlo.**

**Abbiamo sintetizzato i più importanti.**

**Persone, Processi e Competenze. I nostri fattori distintivi.**

# Insieme per creare fiducia

**Persone**

---

**Processi**

---

**Competenze**

---



# Persone

**Per essere competitivi occorre scavare a fondo per trovare la vera anima delle imprese, ciò che le rende uniche e che alimenta il senso di passione e orgoglio delle loro persone.**

*Henry MINTZBERG*

# Team: abbiamo scelto il meglio

**Il team riveste un ruolo centrale nella cultura professionale di KPMG. Dietro a questa parola, infatti, c'è uno stile di servizio che punta a creare rapporti di fiducia e a coinvolgere diverse professionalità su un obiettivo comune**



Competenze specialistiche multidisciplinari che permettono di semplificare la complessità e concludere sui temi critici (impairment test, strumenti finanziari derivati, processi organizzativi, information risk management, fiscale, legale, IT)

---



Esperti di industry con forte leadership in tutte le dimensioni del business

---



Forte coordinamento centrale e governo dei team locali dedicati alla revisione delle vostre controllate

---



Approccio working together con un significativo empowerment di conoscenza, che si traduce in qualità del servizio per le aziende

---

# Team - audit



**Riccardo De Angelis**  
Audit Partner

Partner dell'ufficio di Roma dal 2008.

Riccardo sarà il responsabile della revisione contabile del bilancio del Gruppo Net Insurance.

Nel corso della sua carriera ha maturato rilevanti esperienze nella revisione contabile di gruppi bancari e assicurativi.

Da segnalare recentemente il supporto ad Archimede S.p.A. nell'operazione di quotazione e successiva acquisizione di una quota in Net Insurance.

Le sue esperienze professionali includono inoltre attività di assistenza nei progetti di conversione agli IAS/IFRS del Gruppo SACE e di Poste Vita S.p.A.. ed ai processi di trasformazione in S.p.A. di Cassa Depositi e Prestiti e SACE.

Tra i principali clienti si segnalano: Fideuram Vita, Euler Hermes, CF Assicurazioni, Dynamica Retail, LeasePlan e Sorgente Group.

E: [rdeangelis@kpmg.it](mailto:rdeangelis@kpmg.it)  
M: +39 348 3080382



**Paolo Colciago**  
Engagement Quality Reviewer

Partner dell'ufficio di Milano - Responsabile per KPMG Italy, della Funzione Professional Practice per il settore assicurativo.

Partner responsabile a livello nazionale degli aspetti IFRS, US GAAP, ITA GAAP per il Settore Assicurativo.

Paolo sarà il partner incaricato del controllo della qualità del lavoro al fine di garantire che lo stesso sia svolto in conformità ai principi di revisione e agli ulteriori requirements previsti dalle procedure e dai manuali interni di KPMG.

Nel corso della sua carriera ha maturato rilevanti esperienze nella revisione contabile di gruppi bancari e assicurativi.

Paolo ha maturato significative esperienze nel settore dei transaction e restructuring services rese a Gruppi Assicurativi tra i quali Allianz, AXA, AON, Ageas, Unipol, Zurich.

Tra i principali clienti si segnalano: Allianz, Munich Re, Coface, Helvetia, Old Mutual, HDI, ed Istituzioni finanziarie di Gruppi quali Credit Suisse, Credit Mutuel, Rothschild.

E: [pcolciago@kpmg.it](mailto:pcolciago@kpmg.it)  
M: +39 348 3080029

# Team



## **Antonella Chiricosta**

Actuarial Partner

Partner, Financial Risk Management – Responsabile degli Actuarial Services.  
Attuario abilitato.

Antonella ha 24 anni di esperienza e ha svolto la propria attività nella consulenza attuariale nonché, precedentemente, all'ISVAP (ora IVASS) e in un primario gruppo assicurativo.

I recenti ambiti progettuali includono:

- Solvency II: supporto al processo di approvazione del modello interno (MI), Vita e Danni, per una entità italiana di un primario gruppo internazionale, Disegno e implementazione di modelli per la definizione dei requisiti di Pillar I, Review del MI (Vita e Danni) di una entità italiana di un primario gruppo internazionale, Supporto nella calibrazione del MI per una entità italiana di un primario gruppo internazionale, supporto all'intero progetto di allineamento a Solvency II (Pillar I, II e III) per una entità italiana di un gruppo internazionale, disegno e implementazione di un sistema di capital projection in ottica Solvency II ai fini Orsa e Pianificazione Strategica. Responsabile dei corsi di formazione al mercato su temi Solvency II organizzati dall'A.N.I.A.
- Disegno e implementazione di modelli di EEV e MCEV per Compagnie di Assicurazione Vita. Review di MCEV per Compagnie italiane di diversi Gruppi assicurativi internazionali Disegno e implementazione di sistemi di ALM. Valutazione and review di embedded value nell'ambito di operazioni di M&A
- Supporto Attuariale in attività di due diligence, applicazione di US GAAP and IAS/IFRS, review di riserve tecniche, analisi di prodotti e review di opinion attuariali.
- Attuario Incaricato di una Compagnia Assicurativa Vita. Attuario incaricato dalla Società di Revisione per diverse compagnie (Vita e Danni). Disegno e implementazione di business plan e supporto al processo autorizzativo per compagnie Vita e Danni. Sviluppo del Bilancio tecnico di Fondi pensione

E: [achiricosta@kpmg.it](mailto:achiricosta@kpmg.it)

M: +39 333 4356758

# The KPMG way: i nostri valori

## I Valori sono alla base della nostra identità, esprimono il nostro modo di essere e orientano i nostri comportamenti.

Tra i nostri valori fondanti ci sono: l'integrità dei comportamenti, la passione e la professionalità, la capacità di lavorare insieme, il rispetto delle persone, l'impegno verso la comunità.

Investiamo continuamente per elevare la qualità del servizio in un mercato in continua evoluzione e siamo consci che le persone e i comportamenti fanno la differenza. In questa prospettiva riteniamo di poter dare un contributo di credibilità nella Vostra comunicazione agli stakeholders.



## I nostri valori

### We lead by example

La leadership che arriva dai comportamenti concreti, dalla forza dell'esempio

### We work together

La collaborazione come leva strategica per creare conoscenza e sviluppo

### We respect the individual

Il rispetto di ogni persona per come è

### We seek the facts and provide insight

La ricerca, l'analisi, l'approfondimento continuo dei fatti per essere realmente indipendenti nel giudizio

### We are open and honest in our communication

La comunicazione sempre chiara e onesta, per favorire il confronto e lo scambio di idee

### We are committed to our communities

L'impegno verso la comunità per mettere le proprie competenze al servizio dei più deboli

### Above all, we act with integrity

L'integrità come elemento fondante della nostra professionalità e della nostra cultura

# Responsabilità sociale

## La Corporate Social Responsibility (CSR) è nel nostro DNA

I molti progetti a sostegno della Comunità, esprimono concretamente tutto il significato della formula 'We are committed to our communities'.

L'obiettivo è quello di 'fare la differenza' con l'aspirazione di essere fattore di cambiamento non solo per la comunità economica e finanziaria, ma anche per la collettività.

**Fondazione 'Francesca Rava':** collaboriamo da anni per aiutare l'infanzia in condizioni di disagio ed abbiamo avviato insieme il progetto 'ninna ho', un'iniziativa concreta per contrastare la grave emergenza dell'abbandono neonatale.

**'Make a difference day':** ogni anno più di 800 nostre persone sono coinvolte in numerosi progetti per dare contributi concreti alla comunità.

**Ambiente:** ci impegniamo a gestire le risorse secondo un'idea di sviluppo sostenibile ed una visione di lungo periodo.

## Partner per lo sviluppo sostenibile



### KPMG fornisce alle maggiori organizzazioni internazionali i seguenti servizi professionali:

definizione del piano strategico di Corporate Social Responsibility

stakeholder engagement e gestione dei rischi reputazionali

sistemi di reporting per la predisposizione del Bilancio di Sostenibilità

integrated reporting

investimenti socialmente responsabili (SRI)

analisi del capitale intellettuale/asset intangibili

predisposizione di codici etici e definizione di sistemi di Integrity & compliance management, human rights, climate change

assurance di informazioni non finanziarie/bilancio di sostenibilità



# Processi

**Il più grande vantaggio competitivo di un'organizzazione è la sua capacità di imparare e di tradurre rapidamente in azione ciò che ha appreso.**

*Jack WELCH*

# Modello operativo federale

**Uno dei principali elementi distintivi di KPMG è il suo modello operativo di tipo federale. Approccio globale rispetto agli indirizzi strategici e comportamentali su temi professionali, etici, deontologici e di Risk Management e piena autonomia gestionale nei rispettivi mercati nazionali**



Indirizzi strategici, standard professionali e comportamentali su temi etici e di risk management sono condivisi a livello globale, per garantire livelli di servizio omogenei nei 152 Paesi in cui siamo presenti.

---



L'autonomia gestionale della practice italiana che garantisce una presenza capillare sul territorio nazionale con 26 uffici. Una combinazione che assicura tutti i vantaggi della global capability in termini di standard di servizi omogenei a livello internazionale e piena comprensione delle specificità nazionali.

---

Un modello operativo che esprime il giusto equilibrio fra la comprensione dei mercati e delle esigenze delle economie locali e l'attuazione di strategie, metodologie e pratiche omogenee a livello globale

# I clienti KPMG nel mondo: platinum accounts

KPMG vanta tra i propri clienti Aziende leader a livello globale in diversi settori. A tutti garantisce standard di servizio di eccellenza e omogenei in tutti i Paesi



# Financial Services

Principali clienti operanti nel mondo bancario:

INTESA  SANPAOLO FTSE MIB

GRUPPO BANCARIO  
Credito Valtellinese 

BANCA  
SISTEMA

Banca Popolare di Sondrio 

Banca Popolare di Spoleto 

Principali clienti operanti nel mondo Assicurativo:

Allianz 

 INTESA SANPAOLO VITA

EUROVITA

helvetia 

HDI

verti 

coface  
FOR SAFER TRADE

Altri principali clienti quotati di KPMG:

 LEONARDO FTSE MIB

 MONCLER FTSE MIB

 RECORDATI FTSE MIB

amplifon\* FTSE MIB


 \* FTSE MIB  
SAIPEM

\* = a partire dal bilancio 2019

# Multidisciplinarietà

## Multidisciplinarietà: l'approccio che semplifica la complessità

### Il Network KPMG in Italia



Per capire e semplificare la complessità del business serve una visione veramente integrata.

Il confronto continuo, lo scambio di idee ed esperienze su temi professionali eterogenei alimentano una tensione continua a migliorarsi e potenziano la capacità di comprendere e risolvere tematiche contabili, organizzative, di business model e di gestione dei rischi.

# Comunicazione

**Comunicare significa condividere e questo richiede fiducia e trasparenza. Riteniamo essenziale coinvolgere in tutte le fasi del processo di revisione tutti i principali 'attori': la Direzione, i soggetti responsabili della Governance aziendale, i responsabili del Controllo Interno**



## Tempestività

L'obiettivo è fornirVi informazioni in tempo utile per analizzare di volta in volta i temi sul tavolo, evitando sorprese dell'ultim'ora

---



## Chiarezza

Al fine di condividere le informazioni, utilizzeremo una reportistica chiara e user friendly che Vi permetterà di svolgere i necessari follow up con un ridotto investimento di tempo e risorse

---



## Capacità di ascolto

Saranno richiesti in modo continuativo dei feedback sull'andamento del processo di revisione in modo da proporre, se necessario, immediate azioni correttive

---



## Sintesi

Le risorse saranno concentrate sui temi più significativi a livello centrale, evitando di disperdere energie su aree dalla significatività limitata

---

# Comunicazione

L'obiettivo è quello di attivare un processo continuo di scambio di informazioni, esperienze e conoscenze

## Gruppo Net Insurance

### Principali 'attori' del sistema di controllo interno



Massima attenzione per il lavoro svolto dagli attori del Controllo Interno e della Governance aziendale, come naturale punto di riferimento per la definizione delle nostre procedure di revisione. Un approccio che ci permette di assicurare una revisione senza sorprese

Una stretta collaborazione con tutti i soggetti della Governance aziendale, con diverse occasioni di incontro e piattaforme dedicate che supportano e semplificano il processo di comunicazione garantendo la condivisione di tutte le informazioni in tempo reale e in maniera semplice e intuitiva



# Competenze

**La conoscenza va migliorata, messa alla prova e aumentata costantemente, o svanirà.**

*Peter F. DRUCKER*

# Condividiamo con Voi la nostra conoscenza

Abbiamo identificato modi differenti di condividere le nostre competenze e la nostra conoscenza del mercato. Il team dispone di un'approfondita conoscenza del settore assicurativo e bancario e periodicamente condivide con il Cliente i temi di principale interesse che caratterizzano il settore di operatività, fornendo utili *benchmark* e *best practice* di mercato.

## KPMG's thought leadership

Per noi, 'thought leadership' è più di una pubblicazione. 'KPMG's thought leadership' nel settore assicurativo e bancario è un fattore strategico per la qualità del servizio, anche se il vero valore per il nostro cliente deriva dal supporto degli specialisti che lo scrivono. Porteremo la nostra 'thought leadership' al Vostro servizio e Vi forniremo i nostri 'insight'.

## In che modo creiamo valore per Voi?

- La nostra visione specialistica Vi offrirà spunti di riflessione su tematiche specifiche.
- Vi forniamo un'ampia prospettiva, attingendo da un enorme spettro di fonti diverse.
- La nostra lettura delle possibili soluzioni fornisce avvisi tempestivi sulle tendenze in atto che potrebbero avere un impatto sulla Vostra attività.

## Come contribuisce a una revisione di qualità?


- 'Thought leadership' è utilizzato internamente per aiutare nel processo formativo dei nostri audit team.
- Monitoriamo attentamente le tendenze in atto. La nostra revisione si potrà così evolvere per rispondere al meglio ai rischi emergenti e all'evoluzione del mercato.



# Innovazione

**Il mondo Data & Analytics (D&A) esprime un insieme di processi e piattaforme IT interdipendenti che permettono di raccogliere, organizzare e analizzare grandi masse di dati trasformandole in conoscenza utile per il processo di revisione e per il cliente**

In particolare grazie ai D&A possiamo elaborare velocemente le informazioni potenziando la nostra capacità di produrre 'Audit evidence' e di identificare i fattori di rischio.



# Tecnologie all'avanguardia

**Per una delivery di eccellenza, l'audit ha bisogno di una 'spina dorsale' tecnologica che riduca le attività routinarie e moltiplichi la nostra capacità di analisi. Per questo, nel corso degli anni, abbiamo sviluppato tecnologie abilitanti che velocizzano sensibilmente la nostra capacità di analizzare grandi quantità di dati e informazioni cogliendo con immediatezza i fattori di rischio**



**eAudit:** è un applicativo che garantisce piena sicurezza sia nella gestione dei workflow documentali sia nel processo di elaborazione dei dati in formato elettronico, eliminando i supporti cartacei. Lo strumento assicura il completo allineamento metodologico per tutti i team di revisione coinvolti nell'attività. E' personalizzabile in base alle specifiche esigenze

**KPMG Automated Audit Procedures (KAAP):** è un tool informatico che ci permette di effettuare delle estrazioni di dati dai sistemi ERP per l'effettuazione di procedure di revisione in maniera efficiente ed efficace. L'utilizzo di audit routines automatiche facilita l'ottenimento di informazioni rilevanti per la verifica dell'adeguatezza del sistema di Controllo Interno e semplifica lo svolgimento dei test di efficacia dei relativi controlli

**IDEA@/Computer-Assisted Audit Technology:** è un tool informatico a supporto del team di revisione per la selezione di campioni statistici ai fini dello svolgimento delle procedure di verifica con particolare riferimento alle journal entries

**Alex:** è un'applicazione web-based che fornisce facile accesso ad informazioni relative ai principi contabili, di revisione, manuali operativi e altre letterature professionali di riferimento

# Metodologia di revisione

**La nostra metodologia contenuta nel KPMG Audit Manual (KAM) è uno strumento di lavoro rigoroso e allo stesso tempo flessibile in quanto permette di adottare lo stesso approccio di revisione e di garantire lo stesso livello di servizio su scala globale. Prevede la comprensione dei rischi e dei sistemi di Controllo Interno utile per una revisione di qualità**



L'approccio 'risk-based' è uno dei pilastri su cui si fonda la nostra metodologia. Questa, infatti, rivolge una particolare attenzione alla comprensione dei sistemi di controllo necessari per prevenire, identificare e fronteggiare eventuali rischi con un impatto significativo sul bilancio.

Nell'applicazione della nostra metodologia di revisione verificiamo in modo periodico l'efficacia dei controlli rilevanti posti in essere dall'impresa ai fini della predisposizione dell'informativa di bilancio.

L'analisi e la verifica di tali controlli ci permette la pianificazione e lo svolgimento in maniera più efficiente delle altre procedure di revisione di dettaglio.

# Le fasi del processo di revisione



## Engagement Setup

Definizione dell'estensione dell'incarico per ciascuna società, pianificazione delle fasi del processo di revisione e identificazione delle risorse

---



## Risk assessment

Determinazione della materialità di revisione e identificazione delle voci di bilancio e dell'informativa finanziaria rilevanti per revisione del bilancio Comprensione del sistema di Controllo Interno e della valutazione dei rischi. Analisi di procedure, controlli e processi di stima rilevanti e rischi di errori significativi sul bilancio

---



## Testing

Verifica dell'efficacia operativa dei controlli rilevanti. Svolgimento delle altre procedure di revisione (analisi comparative e di trend, reperformance, test di dettaglio). Valutazione delle altre tematiche potenzialmente rilevanti ai fini del giudizio sul bilancio, con particolare riferimento alle stime contabili e all'applicazione dei principi contabili di riferimento

---



## Completion

Valutazione dell'impatto sul giudizio di revisione sul bilancio di eventuali differenze di revisione, carenze di informativa o nel sistema di Controllo Interno e analisi dell'informativa di bilancio nel suo complesso. Comunicazione delle risultanze della revisione al management e agli organi di Governance aziendale. Emissione della relazione di revisione sul bilancio

---

# Una proposta su misura

## Team & multidisciplinarietà

Professionalità di eccellenza sui temi della revisione ma anche figure senior di specialisti con competenze di risk management, governance, tax, legal, ICT



## Autonomia decisionale

Il Lead Partner responsabile dell'incarico di revisione gode di una piena autonomia decisionale e garantisce un'interfaccia unica per la Vostra Direzione



## Comunicazione

Interazione costante con tutti gli organi della Governance aziendale, incontri strutturati su base periodica e momenti di formazione dedicati



## Transizione

Un action-plan dettagliato e un approccio 'chiavi in mano' che consente di minimizzare l'impatto derivante dal cambio di revisore e accelera l'avvio di processi efficienti ed efficaci



## Conosciamo il Vostro mondo

Abbiamo sviluppato nel corso degli anni un forte rapporto di collaborazione con il Gruppo Net Insurance. Riteniamo di aver acquisito tutti gli elementi di comprensione per avviare un processo di revisione di qualità



## Innovazione

Strumenti IT innovativi per accrescere la qualità e l'efficienza del processo di revisione. Piattaforme applicative per gestire in tempo reale i flussi informativi, metodologie per la valorizzazione delle piattaforme di D&A





[kpmg.com/socialmedia](https://kpmg.com/socialmedia)



[kpmg.com/app](https://kpmg.com/app)

© 2019 KPMG S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International.

Spettabile  
BDO Italia S.p.A.  
Via Ludovisi, 16  
00187 Roma

E-mail PEC [bdo@bdopec.it](mailto:bdo@bdopec.it)

Prot. 70/2019

Oggetto: Revoca incarico della Società di Revisione BDO Italia S.p.A. della Compagnia Net Insurance S.p.A.

Net Insurance S.p.A. ha segnalato al Consiglio di Amministrazione del 17 maggio odierno alcune rilevanti problematiche connesse alla prosecuzione dell'attuale incarico di revisore legale dei conti alla Vostra Società, di seguito riportate.

Con specifico riferimento ad una possibile frode ai danni delle Compagnie del Gruppo - comunicata al mercato in data 30 marzo u.s. - volta alla sottrazione di titoli di stato presenti nei portafogli delle stesse, per un ammontare complessivo massimo potenziale pari a 26,6 milioni di euro (di cui Euro 10,2 milioni per Net Insurance S.p.A.), al lordo dell'effetto fiscale e di qualsivoglia recupero legale, le Compagnie hanno richiesto il rilascio di pareri al fine di verificare:

- a) se i bilanci d'esercizio 2017, approvati dalle Assemblee ordinarie delle Compagnie del 24 aprile 2018, e il bilancio consolidato 2017 del Gruppo Net Insurance, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2018 - congiuntamente "Bilanci 2017" - possano essere considerati inficiati da un rilevante errore (rif. Allegato A - Parere dott. Massimo Cremona);
- b) se (i) sussista l'obbligo di legge o meno per le Compagnie di revoca delle rispettive delibere delle Assemblee Ordinarie del 24 aprile 2018 di approvazione dei bilanci d'esercizio 2017 (ivi compreso il bilancio consolidato 2017 del Gruppo Net Insurance approvato dal Consiglio di Amministrazione di Net Insurance S.p.A. del 22 marzo 2018 e illustrato per presa d'atto all'Assemblea Ordinaria di Net Insurance S.p.A.), risultati erronei quanto ad alcune poste patrimoniali ivi registrate, con contestuale nuova approvazione e presa d'atto da parte delle



Capitale Sociale € 17.467.708 i.v.  
n. di REA RM 948019  
Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma  
C.F. e P.I. n. 06130881003  
La Società è Capogruppo del Gruppo Assicurativo Net Insurance

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e  
riassicurazioni nei rami danni  
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00136  
Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi IVASS n. 23

rispettive Assemblee, dei Bilanci 2017 rettificati, nonché (ii) ricorrano i presupposti di legge per revocare per giusta causa il revisore legale esterno incaricato della revisione dei citati Bilanci 2017, non essendo stato sollevato alcun rilievo in ordine alla correttezza di tali rendicontazioni finanziarie annuali (rif. Allegato B - Parere Studio Legale Trevisan & Associati).

Si riportano di seguito - secondo quanto previsto dal D. Lgs. N. 39/2010 e dal Decreto MEF n. 261/2012 - i motivi per i quali le Compagnie ritengono si configuri la giusta causa per la revoca dell'incarico di revisione, ricorrendo un grave inadempimento in capo alla Vostra Società, che incide sulla corretta prosecuzione del rapporto, attesa anche la sussistenza di ragioni per le quali risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale.

Dal Parere sub a) del dott. Massimo Cremona, che qui si richiama integralmente, quale parte integrante della presente comunicazione, emerge che i Bilanci 2017 contengono errori rilevanti connessi agli effetti della contabilizzazione di titoli di Stato che, come successivamente accertato, non erano nella disponibilità delle Compagnie. L'origine di tali errori è riconducibile, tra l'altro, ad un inadeguato svolgimento delle attività di revisione contabile non conforme ai principi di revisione internazionali.

Le richieste inviate dalla Vostra Società nell'ambito delle attività di revisione dei Bilanci 2017, al fine di accertare e così attestare l'esistenza e la disponibilità dei titoli di Stato, appaiono carenti quanto al rispetto degli aspetti fondamentali e delle regole dell'ISA Italia 505 relativamente alle "Conferme esterne". Le suddette richieste di conferma dei saldi e segnalazione di dati e notizie al 31.12.2017, per la revisione dei Bilanci 2017, risultavano inviate al Prime Broker, invece che al soggetto depositario dei titoli di Stato. In proposito, appare evidente che, impiegando l'ordinaria diligenza richiesta nello svolgimento dell'incarico di revisione, qualora le lettere fossero state correttamente inviate al soggetto depositario dei titoli di Stato, la Vostra Società avrebbe potuto accertare già in sede di controllo contabile dei Bilanci 2017, che tali titoli erano stati distratti dalla disponibilità delle Compagnie, come è emerso soltanto in seguito all'insediamento del nuovo management del Gruppo Net Insurance nel gennaio 2019, che si è conformato proprio alle regole dell'ISA Italia 505 sopra citate, richiedendo conferma dell'esistenza e disponibilità dei titoli al soggetto depositario, nell'ambito delle attività propedeutiche alla redazione del progetto di bilancio 2018.

La condotta negligente della Vostra Società si rinviene anche nell'invio al Prime Broker del modulo standard di ABI, senza alcun tipo di personalizzazione rispetto alla tipologia e alla complessità dei rapporti contrattuali che hanno dato origine al trasferimento dei titoli di Stato. La Vostra Società - incurante dei principi di diligenza e prudenza -ha, inoltre, ritenuto che, in

assenza di qualsivoglia estratto conto titoli che potesse fornire evidenza dell'esistenza, proprietà e disponibilità dei titoli di Stato, le sole lettere datate 31.12.2017 trasmesse dal Prime Broker alle Compagnie (e non alla società di revisione), in cui si attesta che i suddetti titoli sono nella piena, libera e ininterrotta proprietà e disponibilità delle Compagnie alla data di carico, potessero costituire un elemento probativo sufficiente e appropriato al fine della loro contabilizzazione nei Bilanci 2017.

Per quanto possa apparire superfluo, si precisa che quanto sopra rappresentato non attiene a divergenze di opinioni in merito al trattamento contabile o a procedure di revisione.

Il Parere sub b) dello Studio Legale Trevisan & Associati - che qui si richiama integralmente quale parte integrante della presente comunicazione - nel recepire le conclusioni di quello del dott. Massimo Cremona, ha rilevato che la condotta posta in essere dalla Vostra Società (nei termini sopra prospettati) configuri i presupposti previsti dal D. Lgs. N. 39/2010 e dal Decreto MEF n. 261/2012 di cui ai "gravi inadempimenti" e alla "giusta causa" per la revoca dell'incarico.

È evidente, infatti, come le Compagnie, dopo aver appreso che i Bilanci 2017 non fossero corretti con riferimento ad alcune rilevanti poste patrimoniali ivi contenute, non possano acconsentire ad una prosecuzione del rapporto con la Vostra Società, che avrebbe omesso di rendere una propria opinion con rilievi che - se segnalati - avrebbero senz'altro consentito di avvedersi dell'inveritiera rappresentazione della situazione patrimoniale e reddituale dell'esercizio 2017. Ciò integra un grave inadempimento da parte della Vostra Società che incide senz'altro sulla corretta prosecuzione del rapporto, minando la fiducia riposta dalle Compagnie sul Vostro operato, data la carenza da Voi dimostrata rispetto agli standard qualitativi richiesti, da cui la necessità che la revisione dei bilanci venga condotta da parte di un diverso soggetto.

Sotto tale profilo, la prosecuzione del rapporto determinerebbe anche una grave situazione conflittuale con la Vostra Società che dopo aver revisionato senza riserve i Bilanci 2017, sarebbe oggi chiamata a revisionare quelli rettificati aventi ad oggetto il medesimo esercizio, con la conseguenza che dovrebbe giungere a conclusioni opposte a quelle già evidenziate e certificate. Ciò con riguardo, non solo a riclassificazioni di voci contabili, ma anche a rettifiche sostanziali, per valori significativi, dovendo implicitamente ammettere la propria colpa grave. Inoltre- atteso che la revisione deve essere svolta da soggetto necessariamente terzo ed imparziale - verrebbe a mancare in capo alla Vostra Società il requisito imprescindibile dell'indipendenza per poter svolgere tale attività, dal momento che la stessa finirebbe per diventare sostanzialmente una controparte interessata, poiché rischierebbe di non essere oggettivo quanto alla riconsiderazione delle proprie precedenti valutazioni rese con riguardo ai

Bilanci 2017, con ricadute sulla revisione di quelli 2018, in quanto redatti in continuità con quelli rettificati dell'esercizio precedente. Ciò confermerebbe il ricorrere dell'ipotesi di revoca del rapporto per giusta causa essendo detto conflitto di rilevanza tale da rendere impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, in considerazione delle finalità dell'attività che il revisore sarebbe chiamato a svolgere.

La mancanza di imparzialità della Vostra Società originerebbe, altresì, dal fatto che le Compagnie si riservano sin da ora di intraprendere un'azione legale risarcitoria nei Vostri confronti, determinando ulteriori criticità circa una corretta esecuzione del rapporto. Sul punto, ci si domanda come potrebbe, la Vostra Società analizzare oggettivamente le rendicontazioni finanziarie predisposte dalle Compagnie, laddove la loro condivisione in tutto o in parte potrebbe implicare nella sostanza l'ammissione di un obbligo risarcitorio nei confronti delle stesse, avendo queste avanzato delle pretese in tal senso.

Atteso quanto sopra il Consiglio di Amministrazione della scrivente Compagnia del 17 maggio u.s. - ritenendo sussistenti le condizioni per procedere, ai sensi della vigente normativa, alla revoca per giusta causa dell'incarico in oggetto - ha dato incarico all'Amministratore Delegato di coordinarsi con il Collegio Sindacale onde predisporre quanto necessario e opportuno al fine di sottoporre alla prossima Assemblea Ordinaria dei soci la proposta di revoca dell'incarico attualmente conferitoVi - sentito il parere del Collegio Sindacale - che viene anch'essa qui allegata (rif. Allegato C - Proposta di Revoca della società di Revisione).

Alla luce di quanto sopra ed ai sensi dell'art. 3 del Decreto MEF n. 261/2012, restiamo in attesa di ricevere le Vostre osservazioni scritte - entro 10 giorni dalla ricezione della presente - che saranno portate all'attenzione della prossima Assemblea Ordinaria convocata per i giorni 3 giugno 2019, in prima convocazione, e 4 giugno 2019, in seconda convocazione. In assenza di un Vostro riscontro entro il suddetto termine, la Compagnia riterrà che non abbiate osservazioni in merito alla proposta di revoca in oggetto.

Roma, 17 maggio 2019

p. Il Consiglio di Amministrazione  
L'Amministratore Delegato  
dott. Andrea Battista

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Andrea Battista', is placed below the typed name.

Milano, 13 maggio 2019

netinsurance03.let

Cr/Sb

*Via email*

Spettabile

**Net Insurance S.p.A.**

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4

00161 - ROMA

Spettabile

**Net Insurance Life S.p.A.**

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4

00161 - ROMA

*Alla cortese attenzione del Dott. Andrea Battista*

*Amministratore Delegato di Net Insurance S.p.A. e Net Insurance Life S.p.A.*

**Oggetto: Errore in bilancio di esercizio di compagnia assicurativa**

Gentile Dottor Battista,

faccio seguito alla Sua cortese richiesta, nonché ai successivi colloqui intercorsi, al fine di fornirLe il mio parere in merito al tema in oggetto.

### **Premessa**

Premetto che mi è stato chiesto, per ragioni di riservatezza, di non menzionare i nomi delle società e delle persone controparti del Gruppo Net nell'articolata vicenda in esame.

Pertanto, nel testo del Parere, le società e le persone controparti del Gruppo Net vengono definite con lettere; un'opportuna legenda è nell'allegato B di cui potrà esserne omessa la diffusione senza che il Parere perda dei suoi contenuti.

### **1. Il quesito**

Net Insurance S.p.A. e la sua controllata totalitaria Net Insurance Life S.p.A. (di seguito anche solo, rispettivamente, "**Net Insurance**" e "**Net Life**" e, congiuntamente, le "**Società**" o le "**Compagnie**" o il "**Gruppo Net**") mi hanno chiesto di esprimere un parere tecnico-contabile (di seguito, il "**Parere**") in merito al seguente tema: "Considerando i fatti rappresentati, si chiede se i bilanci chiusi al 31

dicembre 2017 predisposti da Net Insurance S.p.A. e Net Insurance Life S.p.A. possono essere considerati inficiati da un rilevante errore”.

## 2. I fatti

Nel primo semestre 2016, Net Insurance ha intrapreso iniziative volte a rafforzare la propria posizione patrimoniale; pertanto, dopo varie analisi, Net Insurance ha deciso di emettere un Prestito Obbligazionario Subordinato Tier 2 (di seguito, il “**Prestito Obbligazionario**”), strumento giudicato adeguato per raggiungere gli obiettivi prefissati.

L’advisor dell’operazione di emissione del Prestito Obbligazionario è risultato essere la società P (di seguito, “P”); in data 19 luglio 2016 il consiglio di amministrazione di Net Insurance ha deliberato di emettere il Prestito Obbligazionario per un importo massimo di Euro 15 milioni.

F (di seguito, “F”), società lussemburghese che – in assenza di riscontri oggettivi – potrebbe probabilmente fare capo allo stesso soggetto economico di P, si è dichiarata disponibile a sottoscrivere il Prestito Obbligazionario per Euro 2 milioni. Nel corso dei contatti con l’ex management di Net Insurance, F ha proposto la stipula di un contratto di prime brokerage tra la stessa F e le controparti Net Insurance e Net Life. Net Life ha accettato la proposta e, in data 28 settembre 2016, ha sottoscritto il “Prime Brokerage Agreement” con F. Tra il settembre 2016 e il febbraio 2017, Net Life ha trasferito titoli di Stato italiani per nominali Euro 10,5 milioni su un conto indicato da F, rubricato a nome di Net Life, presso la depositaria B.

Inoltre, si segnala che:

- in data 29 dicembre 2016, Net Insurance e Net Life hanno comunicato a P. la volontà di recedere dal contratto di “Investment Advisory” stipulato con la stessa P. nel precedente mese di giugno 2016;
- in data 2 gennaio 2017, a seguito dell’esercizio del recesso di cui al punto precedente, le Società hanno stipulato un contratto di consulenza con B1. (di seguito, “B1”), società facente capo allo stesso soggetto economico di F;
- in data 17 febbraio 2017, attraverso lettera indirizzata a F, Net Life: (i) ha comunicato di volere recedere dal “Prime Brokerage Agreement” con F; (ii) avendo contestualmente stipulato, in pari data, un “Prime Brokerage Agreement” con B1, ha chiesto a F. di trasferire i titoli e la liquidità giacenti sul conto aperto presso quest’ultima, sul conto attivato nell’ambito del nuovo “Prime Brokerage Agreement” con B1 (il contratto prevedeva l’apertura di un conto presso N, di

seguito, "N"). I titoli di Stato italiani, inizialmente trasferiti da Net Life a F, venivano trasferiti da F a B1. mediante un "giro conto interno" su richiesta formulata a B1.

Nel gennaio 2017, anche Net Insurance ha stipulato un "Prime Brokerage Agreement" con B1, di contenuto identico a quello stipulato da Net Life, e a fine febbraio 2017 ha trasferito titoli di Stato, di sua proprietà, depositati presso V sul conto indicato da B1. per un valore nominale di Euro 10 milioni. Nell'aprile 2017, Net Life ha trasferito ulteriori titoli di Stato di valore nominale pari a Euro 5 milioni dal conto deposito aperto presso U a B..

Nel luglio 2017, su richiesta di B2. (di seguito "B2"), società riconducibile allo stesso soggetto economico di F e B1, le Compagnie hanno accettato di recedere dal contratto di consulenza con B1. e, contestualmente, di stipulare un nuovo contratto di consulenza con B2. Nel medesimo mese di luglio 2017, Net Insurance e Net Life hanno stipulato un "Prime Brokerage Agreement" con B2.

Ulteriormente, si rileva che:

- i contratti di Prime Brokerage Agreement stipulati dalle Società con B2, al pari di quello stipulato con B1, prevedevano che depositaria dei titoli di Stato, per un valore nominale complessivo - a luglio 2017 - pari Euro 25,5 milioni, fosse N;
- B2 non è mai stata in possesso della qualifica di Prime Broker; inoltre le autorità inglesi Financial Conduct Authority ("FCA") e Bank of England hanno avvertito gli investitori di astenersi dall'intraprendere qualsiasi attività regolamentata con tale società<sup>1</sup>;
- F, B1 e B2, quali brokers, hanno sempre attestato la sussistenza, la proprietà e la piena disponibilità dei titoli di Stato ad esse trasferiti da Net Insurance e Net Life;
- in data 28 agosto 2017 B. ha stipulato un contratto di prestito titoli con la società S di Malta (di seguito, "S").

In data 1° aprile 2019, le Società hanno presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano un atto di denuncia e querela nei confronti del signor X (che, secondo quanto ad oggi è stato possibile accertare, sarebbe intervenuto nella vicenda nella sua qualità di "Controller & Operations Manager - B1"), del signor Y (soggetto a cui sarebbero riferibili e che, comunque, sarebbe collegato alle società P, F, B e B2), nonché di tutti i soggetti che siano responsabili, anche a titolo di concorso, della distrazione dei titoli di Stato di proprietà della Compagnie per i reati di truffa aggravata, appropriazione indebita aggravata, falso, autoriciclaggio, riciclaggio e/o di impiego di

---

<sup>1</sup> Fonte: sito della Financial Conduct Authority; si veda link

denaro, beni o utilità di provenienza illecita e/o per ogni altra ipotesi di reato che dovesse emergere in relazione alla suddetta illecita distrazione.

Lo scrivente sostiene che i fatti sopra esposti, pur costituendo una sintesi solo parziale della complessa e articolata vicenda in cui si collocano le relazioni tra le Net Insurance e Net Life, da un lato, e F, B1, B2, e S, dall'altro, siano tali da fornire sufficienti elementi per la espressione del Parere.

### **3. L'errore e la frode: definizione e trattamento contabile nella disciplina dei principi contabili nazionali**

Il principio contabile OIC 29 ("Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio"), nell'edizione emanata nel dicembre 2016 ed aggiornata con gli emendamenti del dicembre 2017, in vigore alla data di predisposizione dei bilanci d'esercizio di Net Insurance e Net Life al 31 dicembre 2017, definisce "errore" la "rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di bilancio e/o di un'informazione fornita in nota integrativa" (OIC 29, § 10, enfasi e sottolineatura aggiunte).

Sempre secondo il principio contabile OIC 29 (enfasi e sottolineatura aggiunte):

- paragrafo 44: "Un errore consiste nell'impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili. Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile";
- paragrafo 45: "Gli errori non debbono essere confusi con i cambiamenti di stima, né con i cambiamenti di principi contabili, che hanno entrambi diversa natura. In particolare, non costituiscono errori: a. le variazioni successivamente dimostrate necessarie nelle valutazioni e nelle stime, fatte a suo tempo in base alle informazioni ed ai dati disponibili in quel momento, né b. l'adozione di criteri contabili fatta in base ad informazioni e dati disponibili in quel momento ma che successivamente si dimostrano diversi da quelli assunti a base della scelta operata se, in entrambi i casi, tali informazioni e dati sono stati al momento del loro uso raccolti ed utilizzati con la dovuta diligenza";
- paragrafo 46: "Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La

rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell'errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze.”

Inoltre, l'OIC 29 statuisce che la rilevazione in bilancio della correzione di un errore deve avvenire “nel momento in cui si individua l'errore e nel contempo sono disponibili le informazioni ed i dati per il suo corretto trattamento” (OIC 29, § 47). Tale rilevazione risulta differente a seconda che si tratti di un errore “rilevante” o “non rilevante”.

In particolare, in ipotesi di “errori rilevanti commessi in esercizi precedenti”, la correzione è “contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore”, apportando “solitamente” una “rettifica ... negli utili portati a nuovo” o in “altra componente del patrimonio netto se più appropriato” (OIC 29, § 48, enfasi e sottolineatura aggiunte). La società, “ai soli fini comparativi, deve correggere gli errori rilevanti effettuati negli esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio dopo la loro individuazione come segue: a) se l'errore è stato commesso nell'esercizio precedente, rideterminando gli importi comparativi per l'esercizio precedente; o b) se l'errore è stato commesso prima dell'inizio dell'esercizio precedente, rideterminando i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto dell'esercizio precedente” (OIC 29, § 49, enfasi aggiunta).

Per converso, in ipotesi di “errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti”, la correzione è “contabilizzata nel conto economico dell'esercizio in cui si individua l'errore” (OIC 29, § 48, enfasi aggiunta).

Detto ciò, tenuto anche conto del menzionato esposto presentato dalle Società alla Procura della Repubblica di Milano, lo scrivente osserva che, a differenza del principio contabile internazionale IAS 8 (“Principi contabili, cambiamenti nelle stime e contabili ed errori”), sui cui si tornerà più diffusamente nel paragrafo 7, l'OIC 29 non tratta specificamente degli errori dovuti a “frodi”; ciò sia che si tratti di errori derivanti da frodi commesse dalla società per ottenere un vantaggio ingiusto o illecito (di seguito, “frodi interne”), sia che si tratti di errori derivanti da frodi commesse dai terzi in danno della società (di seguito, “frode esterna”).

Peraltro, si deve rilevare che “commettere un errore è in primis un allontanarsi da quanto riportato dall'art. 2423 cod. civ. che stabilisce il principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio” con le “conseguenze, anche eventualmente penali”, per chi ha dolosamente “causato gli errori o per chi ha malamente vigilato sul lavoro altrui ... L'OIC 29 tratta dei soli errori commessi in buona fede, anche se è pur vero che la sistemazione di errori commessi in modo doloso segue lo stesso

iter contabile, salvo le diverse implicazioni legali e giuridiche per gli amministratori, i sindaci e i revisori”<sup>2</sup>.

Infine, si segnala che, in taluni casi, un “errore rilevante commesso in esercizi precedenti”, qualunque ne sia l’origine, potrebbe determinare una causa di nullità o annullabilità della delibera assembleare di approvazione del bilancio e, dunque, rendere obbligatorio il percorso di rifacimento e riapprovazione del bilancio stesso. L’OIC 29 precisa che, “in quanto di natura strettamente giuridica, la trattazione delle circostanze che possono dar luogo all’invalidità della delibera di approvazione del bilancio” esula dall’ambito di applicazione del principio contabile (OIC 29, § 53).

#### **4. Negligenza nella raccolta di informazioni propedeutiche per una corretta formazione del bilancio d’esercizio delle Società e del bilancio consolidato del Gruppo Net**

Le Società, nella predisposizione del rispettivo progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, e Net Insurance, nella predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Net alla medesima data, utilizzando procedure di acquisizione e verifica delle informazioni guidate dalla normale diligenza hanno accertato la mancata disponibilità dei titoli di Stato italiani per un valore di circa Euro 26,6 milioni, che, sulla base del “Prime Brokerage Agreement” con B2, avrebbero dovuto essere depositati presso N, ma che quest’ultima nega di aver mai ricevuto in deposito da B2, in nome e per conto delle Compagnie.

Il Gruppo Net, a parere dello scrivente, in sede di formazione dei predetti bilanci di esercizio e consolidato, chiedendo alla depositaria N, la conferma dell’esistenza e della disponibilità dei titoli di Stato ha posto in essere una normale attività propedeutica a una corretta formazione dei bilanci stessi. Le Società avrebbero dovuto porre in essere un’analoga attività in sede di formazione dei bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2017, in quanto – come detto – ispirata da normale diligenza. Le Società hanno, invece, chiesto la suddetta conferma al Prime Broker (B2), società - fra l’altro - non autorizzata a svolgere tale attività regolamentata, invece che alla depositaria (N).

Peraltro, si deve ammettere che, se anche si volesse non considerare l’anomala identificazione del destinatario della conferma, si dovrebbe in ogni caso constatare come le Compagnie abbiano iscritto

---

<sup>2</sup> R. Provasi, “Il cambiamento dei principi contabili, di stime, correzioni di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, in L. F. Franceschi (a cura di), “Bilancio di esercizio e principi contabili nazionali”, 2017, Vita e Pensiero, Milano, pagg. 334-335. Il testo citato si riferisce alle frodi interne; tuttavia, le medesime conclusioni in merito al trattamento contabile della correzione degli errori risultano applicabili al caso delle frodi esterne, anche laddove non fossero ravvisabili ipotesi di responsabilità per il management gli amministratori, i sindaci o i revisori della società.

in bilancio i titoli di Stato in assenza di qualsivoglia estratto conto che potesse fornire un'evidenza documentale della loro esistenza, proprietà e disponibilità alla data di chiusura dell'esercizio.

Pertanto, a giudizio di chi scrive, le Società hanno agito con negligenza "nel raccogliere le informazioni .... per un corretto trattamento contabile" del portafoglio di proprietà. In altri termini, attuando procedure minimamente affidabili ai fini della predisposizione dei bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2017, esse avrebbero potuto disporre delle informazioni necessarie per corretta applicazione dei principi contabili.

Tale negligenza ha causato la commissione di un errore nella redazione dei medesimi bilanci costituito dalla sovrastima del portafoglio dei titoli di Stato di proprietà. L'errore si è rilevato rilevante, considerate "la dimensione e la natura dell'errore stesso". Infatti l'errore è stato ben superiore ai limiti di materialità imposti dalle usuali prassi contabili e adottati dalla società di revisione incaricata del controllo contabile<sup>3</sup>, nonché ha contribuito affinché i bilanci in esame evidenziassero i risultati esposti nella tabella A.

**5. L'assenza di adeguate procedure amministrative e contabili. L'attività del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dell'internal auditor nelle compagnie assicurative quotate**

Lo scrivente ha accertato, con esito negativo, l'adozione da parte del Gruppo Net di idonee policy e procedure interne che, per quanto di interesse in questa sede, fossero dirette a disciplinare la gestione e il controllo dei processi di:

- selezione delle controparti contrattuali a cui affidare l'attività di broker;
- definizione dei contenuti contrattuali minimi per l'affidamento di tale attività, anche sotto i profili dei flussi informativi (documentazione e modalità di comunicazione) e della possibilità di controllo dell'attività stessa;
- selezione di controparti contrattuali a cui affidare il deposito di titoli di proprietà;
- identificazione dei soggetti da cui acquisire informazioni in merito al deposito dei titoli di proprietà (con adeguate segregazioni dei compiti di invio delle richieste e di ricezione delle risposte all'interno);

<sup>3</sup> I limiti di materialità riportati nella relazione annuale presentata dalla società di revisione al collegio sindacale sono: Net Insurance - Patrimonio netto: Euro/000 39.020 (parametro di riferimento); Materialità: Euro/000 1.171 (3% del patrimonio netto) Net Life - Patrimonio netto: Euro/000 16.413 (parametro di riferimento); Materialità: Euro/000 489 milioni (3% del patrimonio netto) Gruppo Net - Patrimonio netto: Euro/000 42.657 (parametro di riferimento); Materialità: Euro/000 1.280 (3% del patrimonio netto).

- formazione dei bilanci di esercizio e consolidato.

In particolare, per quanto riguarda la selezione delle controparti, vale la pena evidenziare la necessità che una società si doti di adeguate normative aziendali al fine di assicurare la conclusione di contratti con controparti di consolidata reputazione in termini di integrità e correttezza, nonché in possesso delle competenze, delle capacità e di qualsiasi autorizzazione di legge per svolgere le attività ad esse demandate in modo professionale e affidabile.

Per quanto riguarda il contenuto dei contratti, è necessario prevedere apposite clausole che definiscano, fra l'altro: • i livelli di servizio ("service level agreement") a cui le controparti si obbligano nei confronti della società; • i flussi informativi comunicati alla società al fine di verificare i livelli di servizio raggiunti dalle controparti; • le modalità per l'esecuzione da parte della società dei controlli sull'attività svolta dalle controparti per effetto del contratto.

Per quanto riguarda la formazione del bilancio, la società deve definire i principi, i requisiti, i processi, i controlli e le responsabilità per la predisposizione dell'informativa finanziaria, al fine di garantire la produzione di dati e informazioni documentati, attendibili e di elevata qualità e, dunque, di ridurre al minimo il rischio contabile e di reporting (garantendo la corretta applicazione delle norme e dei principi di contabili di riferimento, nonché proteggendo le stabilità finanziaria e la reputazione dell'impresa).

In definitiva, lo scrivente ritiene che l'assenza di adeguate policy e procedure aziendali per definire (i) la selezione delle controparti contrattuale e l'affidamento dell'attività ad esse richieste; (ii) l'acquisizione delle informazioni e delle attestazioni sull'attività svolta dalle controparti (con adeguata "segregation of duties") e (iii) efficaci controlli sulla formazione del bilancio, sia da considerarsi una grave negligenza nel processo di produzione dell'informativa finanziaria, una significativa debolezza del sistema di controllo interno e infici gravemente l'affidabilità dell'assetto amministrativo contabile.

000 --- 000

Per quanto concerne i compiti e le responsabilità del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della funzione di revisione interna si fa riferimento, nel caso specifico, al Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o

“TUF”) e al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, vigente all’epoca dell’accadimento dei fatti descritti nel paragrafo 2 e recante disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione. Per completezza di analisi, si evidenzia che il menzionato Regolamento ISVAP n. 20/2008 è stato abrogato con l’entrata in vigore del successivo Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 recante disposizioni in materia di sistema di governo societario.

L’organo competente per l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Net Insurance e del bilancio consolidato del Gruppo Net e, quindi, per la correttezza della sua predisposizione è il consiglio di amministrazione di Net Insurance, il quale peraltro si avvale delle attestazioni rese dagli organi amministrativi delegati e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex dell’art. 154-bis del TUF.

Nel dettaglio, in conformità al comma 3 del citato art. 154-bis del TUF, il “dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario”.

Inoltre, ad abundantiam che, ai sensi del comma 4 dell’articolo in commento, il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti [di legge] a lui attribuiti ..., nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili”.

Per quanto concerne i doveri dell’organo di controllo identificabile nel collegio sindacale delle Società è opportuno ricordare l’art. 8 del citato Regolamento ISVAP n. 20/2008, che prevedeva al comma 3: “L’organo di controllo: ... c) valuta l’efficienza e l’efficacia del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo all’operato della funzione di revisione interna della quale deve verificare la sussistenza della necessaria autonomia, indipendenza e funzionalità; nell’ipotesi in cui tale funzione sia stata esternalizzata valuta il contenuto dell’incarico sulla base del relativo contratto; d) mantiene un adeguato collegamento con la funzione di revisione interna; e) cura il tempestivo scambio con la società di revisione dei dati e delle informazioni rilevanti per l’espletamento dei propri compiti, esaminando anche le periodiche relazioni della società di revisione; f) segnala all’organo amministrativo le eventuali anomalie o debolezze dell’assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni indicando e sollecitando idonee misure correttive; nel corso del mandato pianifica e svolge,

anche coordinandosi con la società di revisione, periodici interventi di vigilanza volti ad accertare se le carenze o anomalie segnalate siano state superate e se, rispetto a quanto verificato all'inizio del mandato, siano intervenute significative modifiche dell'operatività della società che impongano un adeguamento dell'assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni".

Un'altra attività fondamentale nel sistema dei controlli all'interno di una compagnia di assicurazione è svolta dalla Funzione di revisione interna che, ai sensi dell'art. 15 del citato Regolamento ISVAP n. 20/2008 "uniforma la propria attività agli standard professionali comunemente accettati a livello nazionale ed internazionale e verifica: c) l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilità affinché non sia inficiata la qualità delle informazioni sulle quali il vertice aziendale basa le proprie decisioni; d) la rispondenza dei processi amministrativo contabili a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità; e) l'efficacia dei controlli svolti sulle attività esternalizzate".

In proposito, a parere dello scrivente, le carenze dimostrate dai vari organi preposti alla attuazione e alla verifica dell'assetto organizzativo, ed in particolare l'assenza di adeguate policy interne finalizzate a prevenire i rischi in cui sono incorse le Società, fa ritenere che la "cultura del controllo interno" di cui all'art. 10 del Regolamento ISVAP n. 20/2008 non fosse particolarmente diffusa all'interno del Gruppo Net.

#### **6. La normativa in materia di revisione legale dei conti e l'attività svolta dalla società di revisione legale**

L'art. 102 del Codice delle Assicurazioni Private dispone che la revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione è svolta da un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'art. 11 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (di seguito, "D.Lgs. n. 39/2010") indica i principi di revisione da applicare nello svolgimento degli incarichi di revisione legale che, in attuazione della Determina del Ragionerie Generale dello Stato del 23 dicembre 2014, sono costituiti dai principi di revisione internazionali ISA Italia, nonché dai principi di revisione SA Italia 250B e 720B.

L'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 stabilisce che "il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti: a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, ed illustrano i risultati della revisione

legale; b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili".

Inoltre, il revisore legale o la società di revisione legale degli enti di interesse pubblico e, dunque, anche delle imprese di assicurazione<sup>4</sup> predispongono la Relazione aggiuntiva ex art. 11 del Regolamento (UE) n. 537/2014 e la presentano al collegio sindacale, nella sua qualità di comitato per il controllo e la revisione contabile, il quale, ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 39/2010, la trasmette al consiglio di amministrazione corredata dalle proprie eventuali osservazioni.

Pare quindi opportuno osservare come l'ISA Italia 200 ("Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionale") sancisca che l'applicazione dei principi di revisione ha l'obiettivo fondamentale di far acquisire al revisore "una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali" (ISA Italia 200, § 11)<sup>5</sup>.

Per raggiungere tale obiettivo, i principi di revisione stabiliscono che, in sede di pianificazione della propria attività<sup>6</sup>, il revisore deve "identificare e valutare i rischi di errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, a livello di bilancio e di asserzioni, mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno, conseguendo in tal modo una base per definire e mettere in atto risposte di revisione a fronte dei rischi identificati e valutati di errori significativi" (ISA Italia 315, § 3)<sup>7</sup>.

L'ISA Italia 330 ("Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati") definisce le procedure di "validità" e/o di "conformità" che devono essere applicate dal revisore per acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per fronteggiare i rischi di errori significativi nella predisposizione del bilancio. Le procedure di validità hanno l'obiettivo di "individuare errori significativi a livello di asserzioni"; esse "comprendono: i) verifiche di dettaglio (sulle classi di operazioni, sui saldi contabili

<sup>4</sup> Net Insurance risulta altresì un ente di interesse pubblico nella sua qualità di società emittente titoli quotati sul mercato AIM Italia – MAC gestito da Borsa Italiana S.p.A.

<sup>5</sup> L'ISA Italia 200 definisce "errore" una "differenza tra l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa di una voce iscritta in un prospetto di bilancio e l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa richiesti per tale voce affinché sia conforme al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile" (ISA Italia 200, § 13).

<sup>6</sup> Le regole da applicare nell'attività di pianificazione della revisione contabile del bilancio sono trattate nel principio di revisione internazionale ISA Italia 300.

<sup>7</sup> L'ISA Italia 315 ("L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera") definisce "asserzioni" le "attestazioni della direzione, esplicite e non, contenute nel bilancio, utilizzate dal revisore per prendere in considerazione le diverse tipologie di errori potenziali che possono verificarsi" (ISA Italia 315, § 4). Inoltre, si rileva che l'applicazione del concetto di "significatività" nello svolgimento della revisione contabile del bilancio è oggetto dell'ISA Italia 320 ("Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile").

e informativa); ii) procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità” (ISA Italia 330, § 4). Le procedure di conformità sono definite “per valutare l’efficacia operativa dei controlli nel prevenire od individuare e correggere errori significativi a livello di asserzioni” (ivi).

L’attendibilità degli elementi probativi raccolti dal revisore attraverso lo svolgimento delle suddette procedure, come anche indicato dall’ISA Italia 500 (“Elementi probativi”), è maggiore quando tali elementi provengono da fonti indipendenti esterne all’impresa.

In proposito, l’ISA Italia 330 stabilisce che le conferme esterne costituiscono una adeguata procedura di validità per “fornire elementi probativi rilevanti per fronteggiare i rischi identificati e valutati di errori significativi” nella “situazione” di “titoli e partecipazioni custoditi presso terzi o acquistati da intermediari, ma non ancora consegnati alla data del bilancio” (ISA Italia 330, § A48).

L’ISA Italia 505 (“Conferme esterne”) definisce le “regole” da rispettare per ottenere gli elementi probativi dai soggetti destinatari delle richieste (di seguito, i “soggetti circolarizzati”). In questa sede pare opportuno richiamare i seguenti aspetti fondamentali identificati in tali “regole”:

- a) l’invio di richieste di conferma e/o informazioni a soggetti che dispongano degli elementi conoscitivi necessari per fornire una risposta affidabile;
- b) la formulazione di richieste il cui contenuto consenta di acquisire conferme e/o informazioni appropriate e pertinenti rispetto alla finalità del loro invio.

Le richieste di conferme inviate nell’ambito delle attività di revisione dei bilanci di Net Insurance e Net Life al 31 dicembre 2017 al fine di ottenere conferma dell’esistenza e della disponibilità dei titoli di Stato appaiono carenti con riferimento ad entrambi i citati aspetti fondamentali dell’ISA Italia 505. Innanzitutto, per quanto riguarda il soggetto circolarizzato, si deve rilevare che le lettere di “conferma dei saldi e segnalazione di dati e notizie al 31.12.2017” datate 17 gennaio 2018 per la revisione dei bilanci di Net Insurance e Net Life chiusi a tale data risultano inviate a B2 (il Prime Broker), invece che a N (il soggetto depositario dei titoli).

In proposito, pare evidente che qualora, impiegando l’ordinaria diligenza richiesta nello svolgimento dell’incarico di revisione, le lettere fossero state correttamente inviate a N, la società di revisione avrebbe potuto accertare già in sede di controllo contabile dei suddetti bilanci quello che, invece, è potuto emergere solo a seguito dell’insediamento del nuovo management di Net Insurance nel gennaio 2019, ovvero che tali titoli erano stati distratti dalla disponibilità di Net Insurance e Net Life<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Inoltre, lo scrivente ritiene che sarebbe stato ragionevole attendersi che la società di revisione ricercasse notizie sul soggetto circolarizzato e, dunque, anche solamente consultando le informazioni pubblicamente disponibile sul web

Per quanto riguarda il contenuto delle lettere, a giudizio dello scrivente, non può essere trascurato come lo stesso si risolve nel semplice invio del modulo standard di ABI, senza alcun tipo di personalizzazione rispetto alla tipologia e alla complessità dei rapporti contrattuali che hanno dato origine al trasferimento dei titoli di Stato.

Ma vi è di più. La società di revisione pare avere ritenuto che, in assenza di qualsivoglia estratto conto titoli che potesse fornire evidenza della esistenza, proprietà e disponibilità dei titoli di Stato, le sole lettere datate 31 dicembre 2017 trasmesse da B2, alle Compagnie (e, dunque, non alla società di revisione), in cui si attesta che “per quanto a nostra [di B2, n.d.r.] conoscenza” i suddetti titoli sono nella “piena, libera e ininterrotta proprietà e disponibilità” di Net Insurance e Net Life “alla data di carico”, potessero costituire un elemento probativo sufficiente e appropriato al fine della loro contabilizzazione nei bilanci di esercizio delle Società e del bilancio consolidato del Gruppo Net.

In particolare, ad avviso di chi scrive, tale circostanza rende di per sé palese la grave negligenza della società di revisione nell'applicare adeguate procedure, conformi alle regole stabilite dai principi di revisione, al fine di fronteggiare il rischio che i predetti bilanci fossero inficiati da un errore significativo nella contabilizzazione del portafoglio di proprietà.

#### **7. L'errore e la frode: definizione e trattamento contabile nella disciplina dei principi contabili internazionali**

Nel panorama dei principi contabili internazionali, applicabili alla redazione del bilancio consolidato del Gruppo Net Insurance, lo IAS 8 definisce “errori di esercizi precedenti” le “omissioni e errate misurazioni di voci nel bilancio dell'entità per uno o più esercizi precedenti derivanti dal non utilizzo o dall'utilizzo erraneo di informazioni attendibili che: a) erano disponibili quando i bilanci di quegli esercizi furono autorizzati all'emissione; e b) si poteva ragionevolmente supporre che fossero state ottenute e utilizzate nella presentazione di quei bilanci. Tali errori includono gli effetti di errori aritmetici, errori nell'applicazione di principi contabili, sviste o interpretazioni distorte di fatti, e frodi” (IAS 8, § 5)<sup>9</sup>.

Lo IAS 8 stabilisce, quindi, le circostanze in cui gli “errori di precedenti esercizi” devono essere considerati “rilevanti” e il trattamento contabile da utilizzare per la correzione degli “errori rilevanti

---

rilevasse, tra l'altro, che B2 non era mai stata in possesso delle necessarie autorizzazioni di legge per lo svolgimento dell'attività regolamentata di “Prime Broker”.

<sup>9</sup> In proposito, si deve quindi innanzitutto osservare che, come si è già detto, a differenza del principio contabile nazionale OIC 29, lo IAS 8 include espressamente le “frodi” come fattispecie i cui effetti possono originare un errore.

di esercizi precedenti". In entrambi i casi, peraltro, le previsioni del principio contabile internazionale risultano del tutto analoghe quelle dell'OIC 29<sup>10</sup>.

Peraltro, si deve osservare come lo IAS 8 statuisce che "il bilancio non è conforme agli IFRS se questo contiene errori rilevanti ovvero irrilevanti se commessi intenzionalmente per ottenere una particolare presentazione della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico o dei flussi finanziari dell'entità" (IAS 8, § 41). Di conseguenza, nel caso di frodi "interne" posta in essere dal management della società per ottenere gli obiettivi citati, lo IAS 8 parrebbe imporre una correzione degli "errori" causati da frodi a prescindere della rilevanza degli stessi, in quanto la mancata correzione degli stessi comporterebbe la non conformità del relativo bilancio agli standard contabili di riferimento.

Inoltre, qualora si potesse estendere la manifestazione della suddetta non conformità del bilancio anche all'ipotesi delle frodi "esterne", si dovrebbe parimenti concludere in merito all'obbligatorietà della correzione degli "errori" causati da tali frodi, sia che si tratti di errori "rilevanti" sia che si tratti di errori "non rilevanti".

Nella fattispecie, lo scrivente ritiene, dunque, che un'interpretazione "prudenziale" del principio contabile in esame porterebbe a sostenere che Net Insurance dovrebbe correggere l'errore del bilancio consolidato del Gruppo Net al 31 dicembre 2017 conseguente alla contabilizzazione dei titoli di Stato, anche qualora si trattasse di un errore "non significativo".

## **8. Conclusioni**

In definitiva, alla luce delle analisi e delle considerazioni esposte nelle pagine precedenti, lo scrivente esprime il parere che, tenuto conto dei fatti rappresentati, i bilanci di Net Insurance S.p.A. e di Net Insurance Life S.p.A. al 31 dicembre 2017 contengano errori rilevanti connessi agli effetti della contabilizzazione di titoli di Stato che, come successivamente accertato, non erano nella disponibilità

---

<sup>10</sup> In particolare, il paragrafo 5 dello IAS 8 statuisce che le "omissioni o errate misurazioni di voci sono rilevanti se potrebbero, individualmente o nel complesso, influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione e dalla natura dell'omissione o errata misurazione valutata a seconda delle circostanze. La dimensione o natura della voce, o una combinazione di entrambe, potrebbe costituire il fattore determinante". Il paragrafo 42 del principio contabile dispone che "l'entità deve correggere gli errori rilevanti di esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio autorizzato alla pubblicazione dopo la loro scoperta come segue: a) determinando nuovamente gli importi comparativi per l'esercizio/gli esercizi precedente/i in cui è stato commesso l'errore; o b) se l'errore è stato commesso precedentemente al primo esercizio precedente presentato, determinando nuovamente i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto per il primo esercizio precedente presentato".

MASSIMO CREMONA


delle Società. In particolare, il valore dei suddetti titoli di Stato è risultato pari a Euro 10,2 milioni per Net Insurance e Euro 16,3 milioni per Net Life (valore di carico bilancio individuale civilistico). L'origine di tali errori, ad avviso dello scrivente, è riconducibile a gravi e diffuse carenze nell'assetto organizzativo, procedurale e di controlli adottato dalle Società per governare il processo di formazione dei suddetti bilanci, nonché ad un inadeguato svolgimento delle attività di revisione contabile non conforme ai principi di revisione internazionali.

L'individuazione delle più opportune misure di rimedio da adottare per la correzione degli errori rilevanti accertati deriva da valutazioni di carattere strettamente giuridico e che, dunque, esulano dal perimetro tecnico-contabile del presente parere.

Lo scrivente rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimenti.

Con i migliori saluti.

Massimo Cremona



	Net Insurance				Net Insurance Life			Consolidato			
	Con titoli di stato		Simulazione Senza titoli di stato (BIS)		Con titoli di stato		Simulazione Senza titoli di stato (BIS)		Con titoli di stato	Simulazione Senza titoli di stato	
<b>Allegato sub A1</b>											
<b>Bilancio chiuso 31.12.2017</b>											
Utile ante imposte	7.434.557,00	-	15.210.575,07	-	2.536.808,00	-	13.843.037,00	-	9.667.599,00	-	16.852.167,87
Imposte	-	2.176.748,00	200.078,87	-	789.802,00	-	3.141.936,00	-	3.402.067,00	-	2.906.497,71
Utile netto	<b>5.257.809,00</b>	-	<b>15.010.496,20</b>	-	<b>1.747.006,00</b>	-	<b>10.701.101,00</b>	-	<b>6.265.532,00</b>	-	<b>13.945.670,16</b>
Patrimonio vigilanza (Fondi Propri ammessi a copertura del SCR)	45.070.978,33		23.027.089,46		26.843.471,99		12.303.734,27		51.639.876,75		26.300.734,59
Patrimonio vigilanza minimo (Fondi Propri ammessi a copertura del MCR)	32.059.026,68		10.015.137,80		22.606.068,63		8.066.330,91		34.739.681,04		9.400.538,88
Solvency Capital Requirement (SCR)	31.572.201,84		31.572.201,84		15.251.932,81		17.226.578,17		40.873.883		40.873.883
Minimum Capital Requirement (MCR)	13.870.746,35		13.870.746,35		3.812.983,20		3.812.983,20		17.683.730		17.683.730
Solvency Ratio su SCR	142,76%		72,93%		176,00%		71,42%		126,34%		64,35%
Solvency Ratio su MCR	231,13%		72,20%		592,87%		211,55%		196,45%		53,16%

<b>Allegato sub A2</b>					
	<b>Net Insurance</b>		<b>Net Life</b>		<b>Consolidato</b>
Limiti di materialità del:					
Utile di esercizio ante imposte- utilizzando la percentuale minima usata nella prassi nazionale (Isa 320)	371.727,85	- 760.528,75	126.840,40	- 692.151,85	483.379,95 - 842.608,39
Patrimonio netto (parametro utilizzato dai revisori)	1.170.602,58	562.553,44	492.390,00	115.978,08	1.279.710,30 671.534,56
Delta conseguente alla mancata raccolta di informazioni necessarie		- 20.268.305,20		- 12.448.107,00	- 20.211.202,16
<b>Patrimonio netto al 31.12.2017</b>	<b>39.020.086,00</b>	<b>18.751.781,39</b>	<b>16.413.000,00</b>	<b>3.865.936,00</b>	<b>42.657.010,00 22.384.485,33</b>

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno, 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - +39.02.87.73.07 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spett.li

**Net Insurance S.p.A**

Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4

00161 – Roma

*Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione*

**Net Insurance Life S.p.A**

Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4

00161 – Roma

*Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione*

Milano, 15 maggio 2019

*Via e-mail*

**Oggetto: Net Insurance S.p.A - Net Insurance Life S.p.A. – Bilanci d’esercizio e consolidato 2017**

Egregi Signori,

facciamo seguito alle interlocuzioni intercorse, per renderVi il seguente parere che si propone di verificare (i) se sussista l’obbligo di legge o meno per Net Insurance S.p.A. (“Net”) e Net Insurance Life S.p.A. (“Net Life”, congiuntamente a Net “Società”) di revoca delle rispettive delibere dell’assemblea ordinaria, tenutesi entrambe il 24.04.2018, di approvazione dei bilanci d’esercizio 2017 (ivi compreso il bilancio consolidato 2017 di Net, congiuntamente “**Bilanci 2017**”), risultati erronei quanto ad alcune poste patrimoniali ivi registrate, con contestuale nuova approvazione da parte dell’assemblea, dei medesimi bilanci d’esercizio 2017 rettificati (salvo ovviamente quello consolidato che verrà ripresentato), nonché (ii) se ricorrano i presupposti di legge per revocare per giusta causa la società di revisione legale incaricata della revisione dei citati Bilanci 2017, la quale non aveva sollevato alcun rilievo in ordine alla correttezza di tali rendicontazioni finanziarie annuali (“**Società di Revisione**”).

A tal riguardo ed ai fini del presente parere, facciamo esclusivo riferimento alle conclusioni a cui è giunto il Dott. Cremona, incaricato da parte delle Vostre Società di

verificare, da una parte se i Bilanci 2017 di Net e Net Life, già approvati dalle rispettive assemblee ordinarie e depositati presso il Registro delle Imprese rispettassero i corretti principi contabili e, dall'altra, se l'operato della Società di Revisione, nell'ambito dell'attività di revisione dei suddetti Bilanci 2017, si ponesse in linea con i principi di revisione contabile.

Tale esperto, a seguito della propria approfondita analisi, ha verificato che dette rendicontazioni contabili sono affette da "errori rilevanti", verificatisi nell'esercizio 2017 riconducibili a "gravi e diffuse carenze nell'assetto organizzativo, procedurale e di controlli adottato dalle Società per governare il processo di formazione dei Bilanci 2017, nonché ad un inadeguato svolgimento delle attività di revisione contabile non conforme di revisione internazionali. Lo stesso esperto in particolare ha ravvisato come le Società abbiano agito "con negligenza "nel raccogliere le informazioni .... per un corretto trattamento contabile" del portafoglio di proprietà. In altri termini, attuando procedure minimamente affidabili ai fini della predisposizione dei bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2017, esse avrebbero potuto disporre delle informazioni necessarie per corretta applicazione dei principi contabili.". Egli inoltre ha precisato che "l'assenza di adeguate policy e procedure aziendali per definire (i) la selezione delle controparti contrattuale e l'affidamento dell'attività ad esse richieste; (ii) l'acquisizione delle informazioni e delle attestazioni sull'attività svolta dalle controparti (con adeguata "segregation of duties") e (iii) efficaci controlli sulla formazione del bilancio, sia da considerarsi una grave negligenza nel processo di produzione dell'informativa finanziaria, una significativa debolezza del sistema di controllo interno e infici gravemente l'affidabilità dell'assetto amministrativo contabile." Quanto poi all'attività di revisione lo stesso esperto ha rilevato una "la grave negligenza della società di revisione nell'applicare adeguate procedure, conformi alle regole stabilite dai principi di revisione, al fine di fronteggiare il rischio che i predetti bilanci fossero inficiati da un errore significativo nella contabilizzazione del portafoglio di proprietà."

Il parere di seguito reso, dunque, muove da tali assunti, come efficacemente rappresentati dal Dott. Massimo Cremona nel proprio elaborato del 10 maggio 2019, cui si rinvia, recependo le conclusioni a cui lo stesso è giunto, senza effettuare alcun riesame e/o revisione critica delle medesime (non essendo oggetto del mandato ricevuto), che dunque costituiscono i presupposti imprescindibili per quanto di seguito riportato.

Revoca delle delibere di approvazione dei Bilanci 2017 e riapprovazione da parte dell'assemblea degli stessi, a seguito di rettifiche.

Come noto, ai sensi dell'art. 2423, comma 2 c.c. il bilancio d'esercizio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società al termine dell'esercizio, nonché il relativo risultato economico. Anche per tali fini, infatti, il legislatore e la prassi hanno sviluppato specifici principi contabili cui le società devono attenersi per la redazione del bilancio.

Tale rendicontazione finanziaria svolge un'importante funzione informativa verso l'esterno, in quanto le norme inderogabili dirette a garantire la verità, la chiarezza e la correttezza del bilancio di esercizio, tutelano non solo l'interesse del singolo socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria, ma anche il diritto di tutti gli

altri stakeholders che entrano in rapporto con la società, a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria della stessa ed il risultato economico dell'esercizio.

Va, altresì, osservato che, nel caso in cui il bilancio d'esercizio violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dal citato art. 2423, comma 2 c.c., lo stesso avrebbe contenuto illecito, così come l'oggetto della delibera di sua approvazione, con conseguente nullità della medesima.

Ciò appare confermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, secondo cui la delibera di approvazione di un bilancio non chiaro, veritiero e corretto ha un oggetto illecito, in quanto adottata in contrasto con norme imperative inderogabili dettate a tutela di un interesse generale e, dunque, deve ritenersi nulla ex art. 2379 c.c. In tal senso *“Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell'ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita e, quindi, nulla, la delibera di approvazione. Tali norme, infatti, non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dell'interesse dei singoli soci ad essere informati dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente”* (Cass. Civ. Ord. 12583/2018, vedasi anche Cass. Civ. 22/2013, 27/2000, 9524/1999, 7398/1997, 3652/1997, 8048/96, 1813/1979).

Con riguardo alla fattispecie in esame, il Dott. Cremona ha concluso che i Bilanci 2017 di Net e Net Life non sarebbero rispettosi dei principi di cui all'art. 2423 c.c. Invero, in tali rendicontazioni finanziarie sarebbero stati contabilizzati a patrimonio Titoli di Stato per un valore di circa € 26,6 milioni che, come successivamente accertato nell'ambito della predisposizione dei progetti di bilancio di esercizio 2018, non erano nella disponibilità delle Società e tale fatto avrebbe dovuto essere adeguatamente rilevato sin dall'esercizio 2017. Tale erronea contabilizzazione sarebbe riconducibile, oltre che ad un inadeguato svolgimento delle attività di revisione contabile di cui si dirà nella seconda parte del presente parere, a gravi e diffuse carenze nell'assetto organizzativo, procedurale e di controlli adottato dalle Società per governare il processo di formazione dei Bilanci 2017, tra cui il mancato rispetto da parte di queste delle regole di diligenza richieste. Ciò appare confermato dal fatto che Net e Net Life - a seguito del cambio di proprietà delle stesse - nella formazione dei bilanci d'esercizio 2018 (e del bilancio consolidato 2018 quanto a Net), applicando la diligenza richiesta e procedure di controllo rispettose dei principi cui ci si deve ispirare nello svolgimento di tali attività, hanno riscontrato l'assenza della disponibilità di detti Titoli di Stato in capo alle medesime Società.

Si tratterebbe di un errore contabile che assume i connotati di assoluta rilevanza, sia per la dimensione che per l'entità della posta erronea iscritta a bilancio, tale da rendere questo inattendibile sotto un profilo patrimoniale e di risultato d'esercizio. Ciò senza considerare che sulla base di tali Bilanci 2017 si è fondata l'operazione di fusione per incorporazione di Archimede S.p.A in Net e sono stati determinati i valori del concambio delle azioni tra le due società.

In tali precisazioni, dunque, si rende necessario verificare se sussista in capo alle Società un obbligo di legge o meno, oppure una mera facoltà, o diversamente

un'impossibilità, di procedere alla revoca delle delibere assembleari di approvazione dei Bilanci 2017 ed alla conseguente approvazione dei bilanci d'esercizio 2017 corretti, a seguito della rettifica delle poste errate.

Si parta dall'assunto che il bilancio sia redatto in violazione dei principi generali di chiarezza, verità e correttezza, non essendo rappresentata in modo corretto l'effettiva situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Laddove – come risulterebbe nel caso di specie – tale errore abbia un impatto significativo sulle poste ivi iscritte, ci troveremmo in una situazione assimilabile a quella del c.d. “falso in bilancio” (che tuttavia verrebbe integrato solo dal comportamento doloso, e non già solo colposo, di chi lo dovesse redigere e/o approvare), il che determinerebbe la nullità della delibera ad esso relativa.

Una delibera nulla deve ritenersi inefficace e come mai intervenuta, comportando, dunque, la necessità di adottarne una legittima nel rispetto delle disposizioni di legge.

Se, dunque, le delibere di approvazione dei Bilanci 2017 devono considerarsi nulle in ragione di quanto sopra, ricorrerà conseguentemente un obbligo in capo alle Società di sottoporre nuovamente all'approvazione delle rispettive assemblee ordinarie i bilanci di esercizio 2017 corretti.

L'analisi normativa diretta a disciplinare i casi di invalidità dei bilanci d'esercizio, conferma quanto sopra riportato.

Ai sensi dell'art. 2434 bis c.c., al comma 1 è, infatti, statuito che *“Le azioni previste dagli articoli 2377<sup>1</sup> e 2379<sup>2</sup> non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo”*, ed al comma 3 che *“Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa”*.

Dalla lettura del comma 1 della disposizione in esame emerge, dunque, che solo con l'approvazione del bilancio successivo a quello affetto da errori, sia preclusa la possibilità di invalidare la delibera di approvazione di quest'ultimo. Per quanto non esplicitato dalla normativa citata, per un principio di coerenza con la suddetta disciplina, sarebbe possibile sostenere che l'approvazione del bilancio successivo a quello affetto da errori, determini - in parallelo - un'impossibilità di revocare quello precedente erroneo e di sostituirlo con uno nuovo e corretto. Fattispecie che, comunque, non ricorrono, allo stato, nel caso in esame, dal momento che i bilanci d'esercizio 2018 non sono ancora stati approvati dai soci, attesa la revoca delle convocazioni delle relative assemblee.

D'altra parte occorre segnalare anche l'art. 2377, comma 7 c.c. il quale, in caso di annullamento delle deliberazioni (ma anche di nullità per effetto del richiamo di cui all'art. 2379 c.c. per quanto compatibile), impone un obbligo per gli amministratori di assumere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità; in altri termini a porre in essere tutti gli atti necessari a ripristinare la legalità e legittimità di delibere invalide, anche attraverso la sostituzione delle stesse.

---

<sup>1</sup> Annullabilità delle deliberazioni

<sup>2</sup> Nullità delle deliberazioni

Peraltro la giurisprudenza – seppur l’argomento non sia trattato diffusamente – è orientata nel ritenere che l’invalidazione del bilancio erroneo tramite un’impugnativa, comporti un obbligo per l’organo amministrativo di redigere un nuovo bilancio in sostituzione di quello impugnato. Ciò per molteplici ragioni, ovvero, sia in quanto appare doveroso che, ad un eventuale atto erroneo debba seguire un atto corretto, sia al fine di assicurare il rispetto del principio di continuità dei bilanci. Se, infatti, non si procedesse alla rettifica dei Bilanci 2017, ma solamente all’approvazione di quelli relativi all’esercizio 2018 (ferma restando la necessità di evidenziare in tale ultimo documento, ai fini comparativi, le variazioni intervenute), questi ultimi registrerebbero delle poste patrimoniali che, in ogni caso, sarebbero riferibili non a fatti di competenza dell’esercizio a cui si riferiscono, bensì a quello precedente. Ciò determinerebbe paradossalmente una rappresentazione non veritiera e non corretta della situazione patrimoniale economica e finanziaria - in quanto non afferente al periodo amministrativo di riferimento - sia per l’esercizio 2017, che per quello 2018. Così facendo, inoltre, le Società, in contrasto con il principio di autotutela posto a loro salvaguardia, rischierebbero di aggravare la situazione in essere piuttosto che porvi rimedio, pur trovandosi nelle condizioni di poterlo fare.

Se così non fosse, peraltro, l’“errore rilevante” dei Bilanci 2017 potrebbe essere motivo di impugnativa da parte dei soci per una dichiarazione di invalidità, esponendo le Società ad ulteriore pregiudizio e gli amministratori ad una responsabilità per fatti omissivi. Senza dimenticare che in capo all’organo amministrativo sussiste un generale obbligo di agire con diligenza, tra cui quello di fornire una rendicontazione del patrimonio e della gestione della società veritiera e corretta, e quello di adottare tutti i presidi per evitare che possano essere integrate false comunicazioni sociali tramite atti commissivi o omissivi.

Sotto tale profilo, un’inattività dell’attuale consiglio di amministrazione, potrebbe addirittura determinare una responsabilità del medesimo ai sensi della disciplina applicabile al caso di specie: la condotta degli amministratori che, pur consapevoli dei gravi errori impattanti in misura significativa sui Bilanci 2017, omettano di sostituire detti Bilanci 2017 con quelli corretti – nonostante la facoltà riconosciutagli in tal senso dalla legge (non essendo applicabili le preclusioni di cui all’art. 2434 bis, comma 1 c.c.) – potrebbe configurare una sorta di “convalida implicita” dei medesimi. Ciò determinando, non soltanto una responsabilità dei consiglieri sotto un aspetto civilistico, ma, altresì, dal punto di vista penale, posto che l’entità delle rettifiche contabili da apportare superano gli indici di rilevanza fissati dal legislatore, oltre i quali - per l’appunto - si configurerebbe la commissione di un illecito penale, connotato dalla sussistenza del dolo.

Da quanto sopra, ne deriva che i consigli di amministrazione di Net e Net Life dovranno procedere rispettivamente alla redazione di un nuovo e corretto progetto di bilancio 2017 (Net anche del progetto di bilancio consolidato 2017), con i quali si dovranno rendere note le ragioni delle rettifiche intervenute, da sottoporre all’assemblea dei soci per la relativa approvazione e successivo deposito presso il Registro delle Imprese. Contestualmente, si dovrà, altresì, sottoporre all’assemblea dei soci ordinari l’approvazione dei bilanci d’esercizio 2018 (e del bilancio consolidato 2018 di Net) in continuità con quelli rettificati di cui all’esercizio precedente.

Per completezza informativa, dovrà eventualmente essere valutata da parte del consiglio di amministrazione delle Società l'opportunità o meno di riapprovare anche le relazioni semestrali 2017, qualora queste fossero state impattate dalle errate registrazioni contabili, ancorché i fatti da cui originano le criticità in esame, sembrerebbero essersi verificati nella seconda parte di tale esercizio.

#### Revoca dell'incarico conferito alla Società di Revisione

In riferimento alla tematica inerente l'eventuale possibilità di procedere alla revoca per giusta causa dell'incarico conferito alla Società di Revisione, anzitutto, giova precisare che l'art. 11 del D.Lgs 39/2010 individua i principi di revisione cui il revisore legale dei conti è soggetto nell'ambito dello svolgimento della propria attività, la quale impone allo stesso, ai sensi del successivo art. 14, di esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, illustrando i risultati della revisione legale, nonché di verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Nel caso di specie, il Dott. Cremona ha rilevato come la Società di Revisione incaricata dalle Società non abbia adottato un comportamento improntato alla specifica diligenza richiesta per l'attività di revisione, stante il mancato rispetto di alcuni principi e/o regole di revisione contabile. In particolare, la stessa non si sarebbe conformata alle regole dell'ISA Italia 505 relative alle "Conferme esterne", in quanto nell'ambito della revisione dei Bilanci 2017 avrebbe richiesto notizie circa la sussistenza ed il saldo dei Titoli di Stato, non già al soggetto depositario di questi (come avrebbe dovuto), bensì solo a [REDACTED] a cui sarebbero stati trasferiti tali Titoli di Stato. Peraltro, le citate richieste non sarebbero state personalizzate, come necessario, rispetto alla tipologia ed alla complessità dei rapporti che hanno dato origine al trasferimento dei Titoli di Stato. Gli "errori rilevanti" di cui sono risultati affetti i Bilanci 2017, dunque, parrebbero essere riconducibili anche all'inadeguato svolgimento delle attività di revisione contabile.

In tali precisazioni, si rende necessario verificare se gli inadempimenti e/o condotte poste in essere dalla Società di Revisione, possano essere motivo atto a giustificare la revoca dell'incarico conferitole.

A riguardo rinviene l'art. 13, comma 3 del D.Lgs 39/2010 sopra citato, secondo cui l'assemblea può revocare l'incarico al revisore legale - sentito l'organo di controllo - quando ricorra una giusta causa, dovendo contestualmente conferire il medesimo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale. Si precisa che non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.

Secondo quanto previsto dal Decreto MEF n. 261/2012 (Regolamento attuativo del D.Lgs 39/2010 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze), costituiscono "giusta causa" di revoca, tra le altre, i gravi inadempimenti del revisore legale che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto, nonché, i fatti - da motivare adeguatamente - di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale.

In tal senso, infatti, eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di revocare l'incarico per giusta causa sono considerati nulli.

Sul punto si può notare come le ipotesi sopra citate previste dal Decreto MEF n. 261/2012 non siano specificatamente definite, lasciando quindi alla società, al revisore o agli organi pubblici (inclusi quelli giurisdizionali, qualora insorga una controversia), l'interpretazione circa il ricorrere dei fatti impeditivi della prosecuzione del contratto di revisione.

Deve evidentemente trattarsi di circostanze gravi, che ledano definitivamente il rapporto fiduciario tra i contraenti, in modo tale da non permettere la prosecuzione dello stesso, neppure in via provvisoria o temporanea, e senza le quali verrebbe difficile giustificare la necessità d'interrompere il rapporto. Ciò a prescindere dal fatto che tali ipotesi possano o meno essere qualificate, civilisticamente, come inadempimenti.

Nel verificare tali circostanze, la giusta causa deve essere *“apprezzata in riferimento alle esigenze del singolo rapporto, determinate dalla sua natura continuativa e fiduciaria”*. Essa, invero, non può consistere nella generica contestazione di una condotta adempiente, ma deve essere ravvisata in specifiche situazioni o eventi che rendano immediatamente inaccettabili nel loro complesso e non perseguibili le prestazioni lavorative nell'impresa (Cass. Civ. 23381/2013, Cass. 807/2013).

Nel caso di specie, la condotta posta in essere dalla Società di Revisione ci pare possa configurare i presupposti di cui ai *“gravi inadempimenti”* e alla *“giusta causa”* per la revoca dell'incarico, attesa l'assenza di diligenza della stessa nello svolgimento del proprio operato ed il mancato rispetto dei principi di revisione, nei termini rappresentati dal dott. Cremona.

E' evidente, infatti, come le Società, oggi, dopo aver appreso che i Bilanci 2017 non fossero corretti quanto ad alcune rilevanti poste patrimoniali ivi contenute, difficilmente potrebbero acconsentire ad una prosecuzione del rapporto con la Società di Revisione, che avrebbe omesso di rendere una propria opinione con rilievi che - se segnalati - avrebbero senz'altro consentito di avvedersi dell'inveritiera rappresentazione della situazione patrimoniale e reddituale dell'esercizio 2017. Ciò si ritiene integri un grave inadempimento della medesima, che incide senz'altro sulla corretta prosecuzione del rapporto, minando la fiducia riposta dalle Società nel proprio consulente. Queste, infatti, in tale rappresentazione, hanno riscontrato come l'attività di revisione legale sia stata carente rispetto agli standard qualitativi richiesti da tale tipologia di attività, da cui la necessità che la revisione dei bilanci venga condotta da parte di un diverso soggetto.

Sotto tale profilo, la prosecuzione del rapporto determinerebbe, infatti, anche una grave situazione conflittuale tra la Società di Revisione da un lato, e Net e Net Life dall'altro. La prima, dopo aver revisionato senza riserve i Bilanci 2017, oggi sarebbe chiamata a revisionare quelli rettificati aventi ad oggetto il medesimo esercizio, con la conseguenza che - assunta la veridicità delle considerazioni del dott. Cremona - dovrebbe giungere a conclusioni opposte a quelle già evidenziate e certificate. Ciò con riguardo non solo a riclassificazioni delle voci contabili, ma anche a rettifiche di quelle sostanziali, per valori significativi, dovendo implicitamente ammettere una propria colpa grave.

Inoltre, verrebbe a mancare in capo alla Società di Revisione il requisito imprescindibile dell'indipendenza per poter svolgere tale attività, atteso che questa, da soggetto

necessariamente terzo ed imparziale, finirebbe per diventare sostanzialmente una controparte interessata, poiché rischierebbe di non essere oggettiva quanto alla riconsiderazione delle proprie precedenti valutazioni rese con riguardo ai Bilanci 2017, con ricadute sulla revisione dei bilanci d'esercizio 2018, in quanto redatti in continuità con quelli rettificati dell'esercizio precedente. Ciò confermerebbe il ricorrere dell'ipotesi di revoca del rapporto per giusta causa, essendo detto conflitto di rilevanza tale da rendere impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, in considerazione delle finalità dell'attività che il revisore sarebbe chiamato a svolgere.

La carenza di fiducia nei confronti della Società di Revisione e la mancanza di imparzialità della stessa originerebbe, altresì, dal fatto che le Società potrebbero decidere di contestare il suo operato e intraprendere un'azione legale risarcitoria nei suoi confronti, determinando ulteriori criticità circa una corretta esecuzione del rapporto. Ci si chiede come potrebbe, infatti, la Società di Revisione analizzare oggettivamente le rendicontazioni finanziarie predisposte da Net e Nel Life, laddove la loro condivisione in tutto o in parte potrebbe implicare nella sostanza l'ammissione di un obbligo risarcitorio nei confronti delle medesime, avendo queste avanzato delle pretese in tal senso.

Ciò precisato, sotto l'aspetto procedurale, il suddetto art. 3 del Decreto MEF n. 261/2012 dispone che competente alla revoca del revisore legale sia l'assemblea dei soci. Nello specifico, le Società dovranno comunicare per iscritto al revisore legale stesso o alla società di revisione legale la presentazione all'assemblea della proposta di revoca per giusta causa, esplicitandone i motivi. L'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale (o dalla società di revisione legale) e sentito l'organo di controllo anche in merito alle predette osservazioni, potrà revocare l'incarico. Affinché la delibera sia valida è necessario che in sede assembleare si provveda contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale (o ad un'altra società di revisione legale), stabilendone anche il corrispettivo, oltre che la durata fissata per legge.

Dunque, il potere riconosciuto all'assemblea di deliberare la revoca del revisore legale con contestuale nomina del nuovo revisore, che avverrà dopo aver acquisito le osservazioni formulate dal revisore stesso ed il parere dell'organo di controllo che deve, peraltro, estendersi anche alle menzionate osservazioni. Si può osservare come detto scambio sia finalizzato a fornire all'assemblea un quadro informativo più ampio.

A riguardo si precisa come la norma non specifichi se la comunicazione da parte della società al revisore legale in merito alla presentazione all'assemblea della proposta di revoca per giusta causa, debba essere trasmessa a questi contestualmente o successivamente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea. In ragione di ciò, onde evitare qualsivoglia contestazione, si suggerisce – una volta che il consiglio di amministrazione abbia approvato con propria delibera la volontà di convocare l'assemblea dei soci per i fini di cui sopra – di comunicare tale intenzione per iscritto alla Società di Revisione, spiegando i motivi della revoca e, al contempo, fissando un termine entro il quale la Società di Revisione dovrà far pervenire le proprie osservazioni che saranno oggetto di valutazione da parte dei soci. Si segnala che i medesimi passaggi procedurali sono stati seguiti da altre emittenti AIM, sebbene la casistica non sia univoca.

Quanto all'efficacia della delibera di revoca, si segnala che la stessa non necessita della preventiva approvazione del Tribunale o della Consob, rispettivamente per le società non quotate e quotate su un mercato regolamentato. Ne consegue, quindi, che la delibera si debba ritenere pienamente efficace sin dal momento della sua adozione. Resta fermo, in ogni caso, che la Società di Revisione potrà sempre agire giudizialmente nei confronti di Net e Net Life, laddove ritenesse ingiustificata la propria revoca dall'incarico assunto, potendo, altresì, richiedere l'emissione di un provvedimento d'urgenza da parte del Tribunale diretto a sospendere la delibera di revoca.

In ogni caso, la repressione di eventuali atti opportunistici potrà essere oggetto di valutazione da parte degli enti pubblici (MEF e CONSOB), eventualmente sollecitati a ciò dall'esame delle informative che giungeranno alla loro attenzione.

L'art. 9 del Decreto MEF n. 261/2012 inerente gli obblighi di comunicazione relativi agli enti di interesse pubblico, come sono le Società, prevede, infatti, che questi entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione anticipata dall'incarico di revisione legale, debbano trasmettere alla Consob, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell'organo di controllo, la seguente documentazione:

- a) deliberazione dell'assemblea concernente la cessazione anticipata o il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale;
- b) parere dell'organo di controllo;
- c) relazione dell'organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico.

Dal canto proprio, il Revisore Legale, dovrà trasmettere alla Consob una copia delle osservazioni formulate alla società entro quindici giorni dall'avvenuta presentazione delle medesime.

### Conclusioni

A seguito dell'analisi sopra svolta, richiamate le conclusioni – nei termini sopra precisati - del Dott. Cremona, si ritiene che le assemblee ordinarie del 24.04.2018 che hanno approvato i Bilanci 2017, stante il loro oggetto illecito, in quanto contrastante con le norme imperative inderogabili in tema di una corretta redazione dei bilanci d'esercizio, debbano ritenersi nulle. Conseguentemente, si rende necessario - anche alla luce degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali - procedere alla convocazione di una nuova assemblea dei soci ordinari per entrambe le Società, affinché questi possano deliberare in merito alla revoca della delibera di approvazione dei Bilanci 2017, con contestuale approvazione degli stessi rettificati (con presentazione del bilancio consolidato 2017 Net anch'esso rettificato). In tale occasione, dovranno, inoltre, essere sottoposti all'approvazione i bilanci d'esercizio 2018 (con presentazione del bilancio consolidato 2018 Net), in continuità con quelli rettificati.

Peraltro, richiamate le conclusioni – nei termini sopra precisati - del Dott. Cremona circa l'operato negligente della Società di Revisione stante il suo comportamento in violazione di regole e principi contabili di revisione, si ritiene che sussistano i motivi per revocare per "giusta causa" l'incarico conferito alla stessa. Ciò per le ragioni sopra richiamate e a cui si fa rinvio. L'assemblea, contestualmente alla revoca della Società di Revisione dovrà, altresì, procedere alla nomina del nuovo revisore. Quanto alle modalità esecutive della revoca ed agli ulteriori adempimenti si richiama quanto sopra illustrato.

Nel restare a disposizioni per eventuali chiarimenti sulle questioni oggetto di disamina,  
porgiamo cordiali saluti.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dario Trevisan', written in a cursive style.

Avv. Dario Trevisan